



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT. 7197 NT ROMA, LI 28 DIC 2018

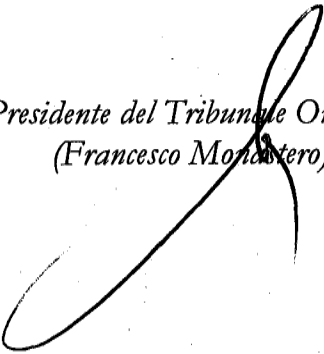
RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

Oggetto: Tabella per il danno biologico.

Al Sig. Presidente della Sezione dei GIP
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Assise
Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni civili e penali
loro sedi
Ufficio del Giudice di pace di
Roma

Per opportuna conoscenza, si trasmettono in allegato le tabelle del danno biologico.

Il Presidente del Tribunale Ordinario
(Francesco Monastero)





TRIBUNALE DI ROMA
TABELLE PER LA VALUTAZIONE
DEL DANNO BIOLOGICO
(ANNO 2018)

1. Le nuove Tabelle del Tribunale di Roma è l'esito di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario che ha preso in considerazione anche le novità introdotte con la legge 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria e dalla legge 124/2017 che ha sostituito, come noto, gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni. Le Sezioni Civili coinvolte nella discussione hanno ritenuto di non poter ulteriormente utilizzare per il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale le tabelle formate dall'Osservatorio di Milano e trasmesse dal Presidente del Tribunale di Milano ai giudici per la loro applicazione. Una precisazione terminologica: per danno non patrimoniale si intende il danno morale - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni. Terminologia utilizzata anche dalla giurisprudenza che sta giungendo ad ipotizzare un **danno non patrimoniale con due componenti, una morale soggettiva ed una morale connessa con le conseguenze dinamico relazionali del fatto illecito** con uno stimolo a considerare (in relazione al danno morale soggettivo) anche le caratteristiche della condotta del danneggiante (si veda sul punto l'articolo 7, comma 4, della legge 24/2017). Così riaprendo il dibattito sulla natura del risarcimento: ossia se sia soltanto il ripristino della sfera complessiva del danneggiato lesa o se debba essere valorizzata anche una componente sanzionatoria – che le Sezioni unite hanno ritenuto essere presente nella natura ontologica del risarcimento del danno (salvo precisare che può trovare applicazione solo in presenza di previsione legislativa espressa che nel caso di specie si ipotizza poter essere l'articolo 7 della legge 24/2017) per valutare compiutamente il comportamento del danneggiante, specie in relazione agli illeciti posti in essere con dolo o colpa cosciente (si pensi alle ipotesi di aggressione).

2. Il danno biologico, come inteso, va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata - in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione - che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

3. Il danno biologico - consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona – deve essere considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo **aspetto statico** (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo **aspetto dinamico** (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative

e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità, nozione questa presente nell'elaborazione giurisprudenziale da tempo cfr. Cassazione sez. III, 19 ottobre 2006, n. 908; sez. III, 3 agosto 2005, n. 16225; indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito cfr. Cassazione sez. III, 16 gennaio 2013, n. 908).

4. Dal punto di vista normativo sono state introdotte più definizioni di **danno biologico**: secondo l'articolo 138 del decreto legislativo 206/2005 - come sostituito da ultimo dalla legge 127/2017 - per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

5. Secondo l'articolo 13 del decreto legislativo 38/2000 ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico è definito - sia pure in via provvisoria ma non modificata nel corso dei successivi 18 anni - come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona con la precisazione che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Inoltre tale definizione - attraverso il richiamo operato dall'articolo 7 della legge 24/2017 - costituisce la nozione di uno dei danni risarcibili anche in caso di responsabilità sanitaria.

6. In particolare, in tale contesto, dal 1^a aprile 2017 (ossia dalla data in vigore della Legge Gelli) i **criteri individuati per la costruzione della tabella per il risarcimento del danno biologico** devono essere necessariamente applicati anche in assenza della **predisposizione della relativa tabella**. Infatti il comma 4 di tale articolo prevede che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo. Come si vede i criteri ivi fissati sono immediatamente precettivi a prescindere dall'approvazione – a venire – delle tabelle.

7. Il comma 5 dispone, poi, che le disposizioni dell'intero articolo 7 costituiscono **norme imperative** ai sensi del codice civile.

8. Si deve, quindi, affermare che la nozione del danno biologico attualmente utilizzata dalla giurisprudenza corrisponde alle nozioni che il legislatore ha introdotto a decorrere dal 2000 definendola norma imperativa nel caso che occorra procedere ad identificare e valutare un danno biologico prodotto nel corso dell'attività sanitaria.

9. Per la valutazione di tale danno la giurisprudenza ha elaborato il criterio tabellare basato sulla rilevazione della media dei risarcimenti che venivano erogati in relazione al danno biologico nel singolo ufficio giudiziario che veniva elevato a criterio di riferimento dell'ufficio giudiziario in relazione alla necessità di assicurare un trattamento paragonabile in favore di ciascun danneggiato. Criterio basato

sull'individuazione di un **valore crescente in base alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell'età del danneggiato al momento del fatto** per tener conto i criteri statistici relativi alla vita media ed alla speranza di vita per quei soggetti che abbiano già superato la durata della vita media.

10.La Cassazione - nel tentativo di individuare a livello nazionale un parametro in grado di assicurare la perequazione del risarcimento e la sua prevedibilità - aveva individuato con la sentenza n. 7 giugno 2011, n.12408 la tabella adottata dal Tribunale di Milano nel 2009 a seguito delle cc.dd. sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2008 sul presupposto che le stesse fossero utilizzate nella maggioranza relativa dei tribunali d'Italia.

11.Dette tabelle, pur modificate nel tempo e formate nel 2018 da un Osservatorio - e adottate dal Tribunale di Milano per la valutazione da parte dei giudici delegati al risarcimento del danno nelle varie materie trattate - hanno conservato a sommosso avviso del Tribunale di Roma le criticità più volte evidenziate dalle decisioni di questo Ufficio che ha ritenuto di non conformarsi a quelle tabelle in quanto espressive di **criteri difformi da quelli previsti dalla legge o dalle stesse decisioni della corte di cassazione in relazione ad aspetti concreti.**

12.Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 127/2017 che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.

13.Tali questioni attengono non all'utilizzo del **valore tabellare del punto**, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento spettante sia nel caso cd. "classico" della quantificazione del danno biologico, sia a quelli mano a mano introdotti per la valutazione del danno parentale, del danno catastrofale, del danno da morte sopravvenuta per la stessa causa, del danno da risarcire in caso di morte per causa diversa etc.

14.Di conseguenza non è in contestazione l'utilizzazione del **punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano** che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria tabella, ma la modalità di **costruzione della tabella relativamente a)** all'incremento del valore del punto in considerazione; **b)** alla gravità dei postumi; **c)** al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; **d)** al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della Cassazione del 2011 n. 12408. Intesa tale "prevedibilità" sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano le definizioni stragiudiziali alle quali tendeva la legge 990/1969 e il Codice delle assicurazioni.

15.L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 127/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e

per la personalizzazione, salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e dei criteri per l'incremento del punto in funzione della gravità dei postumi e la misura del danno morale da riconoscere in relazione a ciascun punto.

16. La Corte di cassazione ha ritenuto che detti criteri siano già in vigore anche se il Governo non ha ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge. Infatti, secondo la Corte: *«In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto»* (Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795).

17. Facendo applicazione di detti criteri la tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9% deve, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento, prevede che la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, **cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi**. Di conseguenza il legislatore indica che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.

18. Ciò significa che il valore di ciascun punto sia determinato sulla base di un incremento più che proporzionale rispetto al punto successivo.

19. La Tabella approvata dal Tribunale di Milano contrasta con tale criterio.

20. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, è possibile verificare che la **Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33**, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili.

21. La tabella sottostante può meglio descrivere quanto evidenziato:

Tabella relativa agli incrementi del punto relativamente alla Tabella milanese			
	Punti	incremento in euro	% tra massimo e minimo
	da 1 a 2	73,9	0,724580841
	da 32 a 33	101,99	100

da 49 a 50	101,25	0,992744387	
da 65 a 66	53,47	0,524267085	
da 80 a 81	19,21	0,188351799	
da 90 a 91	6,65	0,065202471	
da 95 a 96	3,7	0,036278066	

22.Come si può constatare se il punto pari a 33 della Tabella è superiore di 101,99 euro rispetto a quello per il punto 32, nel caso di passaggio dal punto 95 a quello 96 risulta un incremento di soli 3,7 euro.

23.La costruzione della Tabella appare contrastare con il criterio di legge sopra enunciato e applicabile in tutti i casi in cui il giudice è tenuto a risarcire danni secondo il Codice delle assicurazioni e costituisce, inevitabilmente, **violazione di legge** in relazione ai danni conseguenti ad attività sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 24/2017.

24.Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.

25.Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente.

26.La norma prevede, poi, che il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale. Si tratta di un parametro di non chiaro intendimento specie in considerazione della introduzione del tasso di rivalutazione pari all'interesse legale che tenderebbe a far modificare annualmente anche il coefficiente di riduzione attualmente quantificato, sulla base di quanto indicato nell'articolo 139, estendendo in via analogica la riduzione dello 0,005% per ogni anno di età.

27.Allo stato, come per le Tabelle di Milano, non si è ritenuto di dare attuazione a tale principio necessitando di un'esplicitazione da parte del Governo nel decreto di formazione delle tabelle stesse.

28.Per quanto riguarda il **danno morale soggettivo** (così specificamente indicato negli articoli 138 e 139 con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008 dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

29. Questa disposizione comporta che la componente di danno morale soggettivo debba essere incrementata in via percentuale e per punto, in tal modo superando completamente l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione contrario alla liquidazione del cd. danno morale sulla base di una percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico.

30. Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto per il danno morale è previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.

31. Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del 25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano configga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1 punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.

32. Inoltre appare poco convincente attribuire un danno percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico; situazione per la quale la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto *in re ipsa* quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).

33. La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo, non fosse *in re ipsa*, ma debba essere **non solo allegato ma anche provato**. La stessa Cassazione aveva evidenziato che, in materia civile, la prova può essere fornita anche attraverso le presunzioni, ma appare difficilmente ipotizzabile che un danno permanente dell'1 per cento possa trovare prova attraverso presunzioni. Anche sotto tale aspetto non era stata condivisa la precedente tabella del Tribunale di Milano che utilizzava una funzione inversa per l'attribuzione del danno morale.

34. Per quanto riguarda la **personalizzazione del danno biologico** - che come è noto può trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto (cfr. Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423 dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie; Cassazione sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di individuazione della stessa all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50% dell'importo determinato a titolo di danno biologico comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «*qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato*

apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».

35. Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che, trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, non può prescindere dal valutare correttamente i pregiudizi dinamico relazionali specifici relativi al solo caso concreto.

36. Per gestire tale situazione la Tabella milanese indica che la personalizzazione possa essere posta in essere fino al 50% per i danni dall'1 al 9% mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non possa eccedere una percentuale che scende di un punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% l'importo della possibile personalizzazione massima è fissato in modo costante in misura pari al 25%.

37. Appare evidente che se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.

38. Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno ed opera una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni complessivamente meno gravi di altri che possono aver subito la compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita ordinaria.

39. Anche in questo caso il risultato che si ottiene è quello di accentuare l'effetto già risultante dal meccanismo di incremento del valore del punto della tabella e di assicurare un trattamento economicamente migliore per danni meno rilevanti ed uno seriamente inferiore in presenza di danni assai gravi.

40. Anche tale aspetto della Tabella milanese non può essere condiviso, poiché continua ad essere aggiornata non tutti gli anni e tale situazione comporta **seri pregiudizi in sede di calcolo del danno da ritardo**, in quanto - dando attuazione all'obbligo di devalutazione al fine di determinare il valore del danno - se lo stesso valore viene conservato per tre anni (come nel caso di specie) si ottiene il risultato di detrarre dall'importo base, da utilizzare per il calcolo, anche la rivalutazione non effettuata **a meno che ogni singolo giudice provveda autonomamente ad operare l'aggiornamento ai valori Istat dell'importo tabellare al momento della trasformazione del debito di valore a quello di valuta, determinando una ulteriore possibilità di rendere il punto tabellare non certo fino alla operazione di aggiornamento; si tratterebbe di un'operazione eseguita autonomamente da ogni singolo giudice, operazione che oggettivamente appare contrastare con la scelta di usare tabelle per assicurare una base comune di liquidazione.**

41. Al riguardo, infatti, la questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento si pone in modo

diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore. Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, c.c. è stato ritenuto esistente, in via presuntiva, durante la mora, se il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali (cfr. Cassazione sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429). Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, si deve considerare che la conversione dell'obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza. Di conseguenza la somma che viene individuata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la Tabella recante i valori per il calcolo del risarcimento del danno deve essere aggiornata ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.

42.Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il **primo** costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno e il **secondo** rappresentato dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende già la rivalutazione al momento della decisione essendo determinata al momento della decisione attraverso la conversione del danno in denaro.

43.La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, **da un lato**, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta (danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi) e, **dall'altro**, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.

44.Quanto al **danno da lucro cessante**, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, *«può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione»*.

45.Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.

46.Il **primo procedimento** postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo

stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al netto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento – con la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta - fosse avvenuta il giorno del fatto illecito. Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata ogni anno dell'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.

47. L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito, dividendo il risultato per due.

48. Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: Sezioni unite 5 aprile 1986 n. 2368) o, in alternativa, al solo rendimento dei buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.

49. La mancata rivalutazione annuale della Tabella determina come conseguenza o la non utilizzazione di quanto stabilito nella sentenza o il risarcimento del maggior danno da ritardo in misura minore a quella prevista.

50. Anche questa costituisce una ragione che rende non utilizzabile, da parte dei giudici del Tribunale di Roma, la Tabella del Tribunale di Milano relativa al danno biologico.

51. Supponiamo che si debba operare il calcolo del maggior danno in relazione ad un incidente avvenuto il 1° gennaio 2005 la cui decisione, pronunciata il 31 gennaio 2014, abbia riconosciuto un risarcimento di euro 10.000.

52. In questo caso l'importo di euro 10.000 alla data del 31 gennaio 2014 equivale a € 8.410,43 dell'anno 2005, facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma determinata nel gennaio 2014 al gennaio 2005 sulla base del coefficiente di trasformazione pari a 1,189 (€ 10.000: 1,189 = € 8.410,43 epoca del fatto, mentre l'importo del capitale rivalutato secondo l'indice medio del periodo è pari a € 9.205,21 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al gennaio 2005 e dividendo il totale per 2 [(€ 10.000 + € 8.410,43): 2] = € 9.205,21. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della decisione, interessi al tasso annuo del 3,03%, nella misura media riconosciuta. Nel

periodo, infatti, il rendimento medio degli interessi legali è stato del 2,5% (2,5% dal 2005 al 2007, 3% per il 2008 ed il 2009, 1% nel 2010, 1,5% nel 2011, 2,5% nel 2012 e 2013 ed 1% per il 2014) In definitiva, a titolo di lucro cessante per il mancato godimento del tempestivo pagamento del dovuto, percentuale inferiore alla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo. Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 2.534,72 =, così ricavati: capitale iniziale rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 9.205,21=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e decisione (3.317) * tasso di interesse giornaliero applicato (3,03%/365). In totale, l'importo da liquidare comprensivo del maggior danno da ritardo ammonterà ad 12.534,72.

53.La questione diviene un po' più complessa nel caso che tra la data di verifica del fatto illecito e la decisione sia intervenuto il pagamento di acconti perché è evidente che di tali acconti si deve tener conto per calcolare l'importo maturato a titolo di maggior danno essendo diminuito il capitale.

54.Il conteggio risulta più complesso dovendosi tener conto, da un lato, dell'acconto corrisposto, supponiamo nell'esempio fatto a 5.000 in data 1° gennaio 2008, e, dall'altro, per il suo rilievo significativo, della svalutazione monetaria *medio tempore* intercorsa nei periodi di tempo che vengono in considerazione.

55.In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si farà riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie degli impiegati e operai.

56.Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate e con la deduzione dell'acconto, occorre individuare il valore medio del capitale nei singoli periodi di tempo in relazione al pagamento in acconto, tenendo, altresì, conto del valore dell'acconto corrisposto. In particolare occorre effettuare le seguenti operazioni: 1) determinare l'importo del capitale da porre a base del calcolo con riferimento a due date: quella del fatto (di seguito indicata come "A") e quella del pagamento del primo acconto (di seguito indicata come "B"); 2) dedurre alle singole date di riferimento l'acconto corrisposto nel suo equivalente monetario; 3) calcolare il valore medio del capitale per i singoli periodi di tempo presi in considerazione e precisamente: a) primo periodo, dalla data del fatto a quella dell'acconto (di seguito indicato come "T1") e b) secondo periodo, dalla data del primo acconto a quella della presente decisione (di seguito indicato come "T2").

57.Per quanto riguarda la determinazione del valore medio del capitale nei singoli periodi, occorre tener conto della riduzione del capitale derivante dalla corresponsione dell'acconto nel suo equivalente monetario in relazione alla data di pagamento e a quelle di riferimento per il calcolo.

58.Poiché le operazioni tengono presente il capitale adeguato al suo valore alle singole date considerate, la deduzione dell'acconto viene effettuata alla data iniziale del singolo periodo (data del pagamento del singolo acconto) al suo valore nominale, mentre detto importo (dell'acconto) viene adeguato al valore della moneta alla data finale del calcolo, per essere omogeneizzato al valore del capitale determinato a

quest'ultima data e dalla quale tale acconto rivalutato va dedotto. In tale modo dell'acconto corrisposto si tiene conto nei due momenti nelle misure del suo valore alle singole date.

59. Così determinati gli importi dei capitali dovuti alle singole date, il valore medio del capitale nel singolo periodo viene calcolato effettuando la semisomma dei due importi. Sulle somme così determinate e per i singoli periodi considerati si calcolano gli interessi nella misura media riconosciuta a titolo di maggior danno per ritardato pagamento.

60. Per meglio comprendere il meccanismo di calcolo riprendiamo il precedente esempio considerando, come si diceva, la corresponsione di un acconto di euro 5.000 in data 1 gennaio 2008.

61. L'importo a base del calcolo è pari a € 10.000. Tale importo corrisponde a € 8.410,43= alla data A (data del fatto) e a € 8.976 = alla data B (pagamento dell'acconto) [€ 10.000:1,114 (coefficiente relativo al 1 gennaio 2008) = € 8.976]. Il valore medio del capitale per il periodo T1 è pari a € 8.693,21 = (pari alla semisomma del valore alla data A, 8.410,43, e di quello alla data B, € 8.976 [(€ 8.410,43 + € 8.976):2 = € 8.693,21]). Su tale somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè tra il dì del sinistro (1° gennaio 2005) fino alla data del pagamento del primo acconto (1 gennaio 2008), per un totale di 1.095 giorni, interessi al tasso annuo del 3,49% (pari al rendimento medio dei Titoli di Stato tra il gennaio 2003 ed il gennaio 2008), nella misura media riconosciuta, per un totale di ■ 910.16 = [così calcolato: Euro 8.693 = (capitale) * 1.095 (totale giorni) * 3,49%/365 (tasso di interesse giornaliero)]. Per il periodo T2 (che, come detto, va dalla data del primo acconto a quella della presente decisione), occorre: 1) detrarre dal valore del capitale all'inizio del periodo (€ 8.976 =) l'importo dell'acconto corrisposto nel suo valore nominale (€ 5.000 =), per una somma pari a € 3.976 =; 2) determinare il valore del capitale alla fine del periodo (31 gennaio 2014), deducendo dal valore del capitale a tale data (€ 10.000) il valore del primo acconto rivalutato a tale data (€ 5.570), per un importo pari a ■ 4.430; 3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a € 4.203 [(€ 3.976 + € 4.430)/2]. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura già indicata e per il numero di giorni intercorsi tra le due date considerate (in totale 2.222 giorni), secondo la formula prima indicata, al tasso di interesse medio del rendimento dei titoli di Stato tra il gennaio 2008 ed il gennaio 2014 pari al 2,91%, per un totale di € 744,57. In definitiva, parte attrice avrebbe maturato in totale per danni da ritardato pagamento complessivi € 1.654,73 (€ 910,16= + € 744,57=).

62. In questo scenario, quindi, sarebbero dovuti € 10.000 per sorte e € 1.654,73 per maggior danno da ritardato pagamento, per un totale di € 11.654,73. Da tale importo deve essere dedotto l'acconto, previa rivalutazione alla data attuale secondo gli indici ISTAT per € 5.570. In definitiva, deve essere corrisposta la somma residua di € 6.084,73.

63. La giurisprudenza ha avuto modo di ricordare che una volta operata la liquidazione del danno con la sentenza, e quindi operata la trasformazione della obbligazione da valore a valuta in materia di fatto illecito extracontrattuale, sono

dovuti interessi per la mora al saggio legale. Infatti fino al momento della decisione il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero – per l'identità di risultato – sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ. (Cassazione sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21396).

64.Ovviamente la liquidazione del danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito remunerativi investimenti.(Cassazione sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3173).

65. Tornando al tema del cd. punto base (v. §§. 41 e ante) sulla base di tutte queste considerazioni si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, **il valore di euro 1.182,41 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento** sulla complessiva validità psico-fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.

66.Il Tribunale di Roma ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno non stimando - allo stato - condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella citata decisione del 7 giugno 2011, n. 12408 nel quale si individuano criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma

essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalla Tabella milanese cui fa riferimento la decisione citata. Opzione, questa, che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione.

67. D'altra parte le sentenze successive alla sentenza 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011, 18641/2011, 2228/2012 e quelle più recenti (Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, n. 22585 e 22604) hanno in parte modificato l'assunto della sentenza 12408/2011, facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di cassazione sul punto tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma è comunque in linea con quanto deriverebbe dalla applicazione delle Tabelle Milanesi (cfr. Cassazione sez. III, 17 gennaio 2018, n. 913) **salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo** e fatta eccezione per la sussistenza degli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del danno (elementi estranei alla valutazione equitativa dal momento che la stessa Cassazione ha chiarito che l'equità non può trovare applicazione nell'accertamento del danno, ma solo nella sua trasformazione in un valore economico sulla base dei criteri legislativi e giurisprudenziali esistenti).

68. Devono essere esaminati i **criteri di valutazione del danno non patrimoniale o morale soggettivo che non trova il suo fondamento nel danno biologico.**

69. Quanto alla liquidazione del **danno parentale** nella Tabella del Tribunale di Milano risulta essere stata elaborata un sistema valido solo nel caso di decesso a causa di **reato colposo** non essendo valida la stessa Tabella per i **reati dolosi** per i quali il giudice sarà *«libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale (rectius l'importo) massimo tabellare»*.

70. La tabella è la seguente:

Danno parentale da morte di	congiunto	
rapporto di parentela	da	a
genitore	€ 165.960	€ 331.920
figlio per la morte del genitore	€ 165.960	€ 331.920
coniuge non separato	€ 165.960	€ 331.920
parte di unione civile	€ 165.960	€ 331.920
convivente	€ 165.960	€ 331.960
fratello	€ 24.020	€

		144.030
		€
nonno	€ 24.020	144.130

71. La tabella non esplicita i criteri in presenza dei quali il giudice procederà alla individuazione dell'importo tabellare concretamente dovuto.

72. Infatti nella relazione di accompagnamento alla Tabella milanese si legge che la parte è tenuta ad allegare e provare i fatti necessari e il giudice dovrà assolvere all'obbligo di motivazione su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e indicate come la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare, nella convivenza o meno dei congiunti, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta. E' previsto, poi, che possa essere riconosciuto il diritto al risarcimento anche a soggetti non indicati tra quelli tipizzati a condizione che provino uno sconvolgimento di vita.

73. L'individuazione dei criteri ed il richiamo all'obbligo di motivazione del giudice non assolve alla funzione cui è diretta la formazione di una tabella la quale deve assolvere al **duplice compito** di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.

74. Sotto il **primo aspetto**, infatti, non è in alcun modo individuata in via preventiva la valenza che nella maggioranza dei casi - principio sul quale si base un sistema tabellare - risulta attribuita a ciascuno dei criteri che verranno valutati.

75. In realtà secondo il progetto dell'Osservatorio di Milano il giudice - salvo l'obbligo di motivazione - è libero di individuare il risarcimento con una discrezionalità esercitabile nella misura del 50% dell'importo massimo per alcuni congiunti e di oltre l'80% dell'importo massimo per altri congiunti.

76. Ciò comporta che, essendo collegato all'obbligo motivazionale, questo *modus procedendi* non supera il problema che ha portato alla formazione delle tabelle dirette a evitare che vi fossero valutazioni diverse in presenza di situazioni simili, obiettivo non perseguibile se non è nota l'entità che può assumere la valutazione di ciascun criterio in via preventiva.

77. La scelta operata dall'Osservatorio di Milano non consente, poi, una prevedibilità della decisione essendo evidente che - in presenza di uno spazio liquidativo assai rilevante rimesso alla libera valutazione del giudice - difficilmente potranno essere conseguiti accordi stragiudiziali non potendo le parti ragionevolmente prefigurarsi quanto potrà essere risarcito a tale titolo.

78. Sotto questo aspetto si ritiene che la scelta operata dal Tribunale di Roma risponda più correttamente alle criticità evidenziate essendo diretta a consentire - mediante il sistema elaborato che individua la valenza dei vari aspetti rilevanti della valutazione in via preventiva - alle parti di ottenere risarcimenti equivalenti a parità di condizioni e, al tempo stesso, di conseguire un effetto deflattivo

determinato dalla possibilità di determinare in sede stragiudiziali il possibile risarcimento che potrebbe essere riconosciuto.

79. V'è, per giunta, da registrare l'assenza di una pronunzia esplicita della Corte di cassazione la quale indichi che la liquidazione non debba essere operata sulla base di una predeterminazione dell'incidenza dei vari criteri da tenere in considerazione ai fini della quantificazione del danno, ma sulla scorta di una valutazione ancorata alla sola ponderazione singola da parte del giudice e in assenza di criteri predeterminati su di una parte dell'importo (la quale, a seconda dei congiunti, varia dal 50% all'80%).

80. D'altra parte occorre considerare che, sulla base della Tabella adottata dal Tribunale di Roma, i valori massimi predeterminati del risarcimento appaiono di fatto equivalenti, salva ovviamente la possibilità di specifici interventi in relazione a situazione concrete che divergano dalla normalità dei casi considerata nella predisposizione del valore del punto nella Tabella romana.

81. Per quanto riguarda l'ulteriore danno non patrimoniale o "danno morale" soggettivo come indicato nelle ultime norme che hanno trattato tale materia, la Tabella milanese fa ricorso ad una valutazione percentuale introducendo una **maggiorazione fissa** come risulta dal fatto che lo sviluppo della Tabella inglobi tale importo, benché la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia sempre stigmatizzato la determinazione di tale danno sulla base di un valore percentuale del danno biologico (v. sopra).

82. Per quanto riguarda il danno biologico da riconoscere in caso di **decesso del danneggiato per causa diversa dai postumi** riportati nell'incidente (definito nelle tabelle del Tribunale di Milano come **danno biologico intermittente**) le Tabelle milanesi hanno strutturato il risarcimento sul parametro di un risarcimento medio corrisposto ad ogni percentuale invalidante e corrispondente al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media.

83. Per determinare il risarcimento medio è stato calcolato l'importo medio liquidabile ad un soggetto di un anno sommando il risarcimento previsto per un punto e quello previsto per 100 punti dividendolo per due. L'aspettativa di vita, invece, è determinata eseguendo una media tra le aspettative di vita per fascia di età.

84. Il risarcimento annuo coincide al rapporto tra il risarcimento medio e la l'aspettativa di vita media.

85. Tale criterio parte dal presupposto, già affermato dalla Tabelle del Tribunale di Roma da oltre un quinquennio, che il danno non è una **funzione costante rispetto al tempo**, ma è una **curva di accrescimento decrescente dal consolidamento del postumo**. Per valutare tale situazione è operato un incremento del risarcimento medio attuato pari al 100% per il primo anno e del 50% per il secondo anno.

86. In realtà l'utilizzazione di parametri medi falsa del tutto la situazione che si vuole regolare dovendosi recuperare un incremento forfettario per i primi due anni.

87. Non si concorda con la necessità di identificare il valore medio del punto essendo evidente che non ha alcun significato attribuire un valore inferiore a quello effettivamente verificatosi per i danneggiati in relazione ai primi cinquanta anni di vita per aumentare detto importo per quei soggetti che si trovino nella seconda parte

della vita, in ciò contraddicendo la necessità che il danno biologico sia determinato in funzione della età al momento del fatto e dei postumi consolidati.

88.Non vi è, di conseguenza alcuna necessità di individuare un diverso valore del punto, non ancorato a un criterio di valutazione diverso da quello che vale per tutti al momento del consolidamento dei postumi. Il problema posto consiste nel fatto che nella determinazione della misura del danno biologico - determinato sulla base degli ordinari criteri tabellari - si debba riconoscere in caso di decesso del soggetto prima del raggiungimento della età media e nell'ulteriore sub-ipotesi nella quale il fatto si verifichi dopo il superamento della vita media. Situazione nella quale trova applicazione l'aspettativa di vita calcolata dall'Istat per fasce di età dalle quali emerge che chi ha superato l'età media ha comunque una aspettativa statistica di vivere un certo numero di anni.

89. Un conto è l'età media calcolata dall'Istat alla nascita della persona, altro sono le aspettative di superarla per chi è più avanti in età.

90.Non si ritiene di poter utilizzare un criterio basato sulla creazione di un diverso punto in base al quale valutare il danno biologico spettante in relazione ai postumi nel caso di morte per altra causa. E' di tutta evidenza che occorra dare seguito all'arresto della giurisprudenza della Cassazione in materia per questi casi per i quali ha sempre affermato che non spetti l'intero risarcimento, ma una parte dello stesso commisurato alla **durata concreta della sopravvivenza** dopo il consolidamento dei postumi rispetto alla vita media o all'aspettativa di vita se sia superiore.

91. Sotto questo aspetto non è la tabella di risarcimento del danno biologico che deve essere modificata - essendo evidente che tale problema si pone anche per le lesioni di lieve entità il cui risarcimento è previsto dalla legge sulla base del punto definito dalla legge stessa e non può essere sostituito da un nuovo punto assunto in contrasto allo stesso, essendo evidentemente viziata da violazione di legge ogni liquidazione che modifichi il punto base - ma solo la quantità di risarcimento che viene attribuito.

92.Sotto questo aspetto, in applicazione del principio già da tempo affermato, il Tribunale di Roma ha ritenuto che - fermo l'importo tabellare - quella che varia nel tempo è **la quota che dello stesso viene conseguita**, essendo il danno biologico destinato a risarcire non solo il danno fisiopsichico, ma anche le conseguenze dello stesso nella dinamica sociale e relazionale che quindi persiste nel tempo.

93.Di conseguenza, poiché è evidente che **una parte del danno si acquisisca contestualmente al consolidamento dei postumi** (si pensi alla perdita di un arto o alla paraplegia) con la quale il danneggiato deve confrontarsi subito, **per poi subire ulteriori conseguenze nel tempo in relazione all'incremento dell'età che introduce altre difficoltà.**

94.Per questo il Tribunale di Roma ha costruito una Tabella basata sul fatto che, in relazione all'apprezzamento concreto dell'entità dei postumi, venga determinata la misura del danno - e quindi del risarcimento - **che si è acquisita immediatamente**, mentre della **restante parte** del risarcimento viene riconosciuta una quota calcolata sulla base del rapporto tra la vita media - o l'aspettativa di vita residua - calcolata in relazione al momento della verifica del consolidamento dei

postumi e al periodo intercorso tra il consolidamento dei postumi ed il decesso.

95.Tale criterio, a differenza di quello proposto dal Tribunale di Milano, è in grado di trovare applicazione **senza dover modificare il punto tabellare ed il sistema di liquidazione del danno**, modificazione evidentemente non consentita in relazione a danni per i quali trovi applicazione l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni nelle quali essendo il punto fissato dalla legge non è evidentemente consentito al giudice di intervenire variandolo a proprio piacimento. Circostanza, quest'ultima che rende inapplicabile il criterio "milanese" a tutti i risarcimenti ed è applicabile senza correttivi anche in caso di lesioni di lieve entità disciplinate dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, reso adoperabile anche in caso di danni conseguenti a responsabilità sanitaria, risolvendo in questo modo anche la carenza della tabella milanese non applicabile a tale tipo di danni.

96.Ritiene il Tribunale di Roma che - in assenza di decisioni della Corte di cassazione - non sia consentito (come avviene nelle Tabelle del Tribunale di Milano) superare questo contesto normativo e individuare diversi parametri di risarcimento modificando la quantificazione del danno nel caso del decesso per altre cause **e non la sola parte del risarcimento da corrispondere come indicato dalla Corte di cassazione**. Di conseguenza non si ritiene di non poter dare applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano risultando che le proprie, come rideterminate per l'anno 2018, assicurino il corretto risarcimento del danno - peraltro in linea o comunque in misura non inferiore a quello derivante dalla Tabelle del Tribunale di Milano - e siano maggiormente rispettose dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione ed assicurino una maggiore uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione.

97.Quanto alla **liquidazione della invalidità temporanea** si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in **euro 109,40** giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2018, e in **euro 54,70** quello della temporanea relativa al 50%, non ritenendo di poter considerare un parametro differenziato di tale danno, come determinato dalle Tabelle dell'Osservatorio di Milano per il 2018, in presenza della possibilità prevista dalla legge di considerare le implicazioni concrete sulla capacità di svolgere la propria vita in tutti gli aspetti sulla base di una ripartizione dall'1 al 100% in funzione del concreto pregiudizio e, come tale, insuscettibile di ulteriore personalizzazione.

98.Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 17 luglio 2017.

99.Per l'**invalidità temporanea**, secondo i parametri aggiornati introdotti dalla medesima legge, l'importo è fissato in **euro 46,88** giornalieri per quanto riguarda l'importo della temporanea assoluta e in **euro 23,44** quello della temporanea relativa al 50%, considerando che la modifica dell'articolo 139 operata con la legge 4 agosto 2017 n. 127 opera solo per i risarcimenti dei danni conseguenti ad incidenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge stessa e non è ancora intervenuto il provvedimento che dovrebbe attuarlo.

I singoli criteri

La liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di esso per causa diversa dalle lesioni oggetto di risarcimento

100. Nella ricerca di individuare criteri che consentano alle parti di conoscere preventivamente l'*iter* logico cui intende uniformarsi il Tribunale di Roma per procedere alla liquidazione del danno, si è ritenuto di individuare i criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di esso per causa diversa dalle lesioni oggetto di risarcimento.

101. La giurisprudenza affermava, al riguardo, che non potesse essere risarcito il danno tabellarmente determinato, ma solo una parte dello stesso che tenesse conto del tempo trascorso dal fatto rispetto al momento del decesso.

102. Tale principio risulta chiaramente esposto nella decisione della Corte di cassazione sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297 secondo la quale - in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito - qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono *iure successionis* va calcolato - non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto - ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cassazione sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297 principio ulteriormente confermato dalla decisione della Sez. III in data 14 novembre 2011 n. 23739 secondo cui «è erronea e va, pertanto, cassata la sentenza del giudice di merito la quale, dopo aver correttamente affermato che, ai fini del calcolo del danno biologico patito da persona deceduta prima della liquidazione del danno, occorre far riferimento alla effettiva durata di vita del danneggiato (nella specie, deceduto all'età di 73 anni), piuttosto che alla sua possibile vita futura, non abbia poi tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte (nella specie, pari a 1489 giorni), liquidando il danno come nelle ipotesi ordinarie»).

103. Analoghi orientamenti erano già stati espressi in precedenza (cfr. Cassazione sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191) secondo cui, in caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché - ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno - devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato.

104. Anche la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore; la riduzione non opera,

però, sulla determinazione del **danno biologico statico** (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità), ma solo sulla determinazione del **danno biologico globale**, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell'intervenuta morte (cfr. Cassazione sez. III, 24 ottobre 2007, 22338, secondo cui, ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica). Ne consegue invece che, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.

105. La Cassazione ha, peraltro, ribadito ancora di recente che in tema di risarcimento del danno biologico - ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito - l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, dopo avere escluso che la morte del danneggiato fosse riconducibile con certezza, o anche con congrua probabilità, al trattamento sanitario ricevuto dallo stesso danneggiato due anni prima del decesso, dal quale era conseguita una menomazione permanente, aveva ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della aspettativa di vita media, bensì dell'effettiva vita residua goduta dal danneggiato cfr. Cassazione sez. III, 18 gennaio 2016 n. 679).

106. Tenuto conto del fatto che la Cassazione aveva specificamente escluso che si potesse utilizzare un riferimento ai valori della incapacità temporanea che è diretta a compensare un pregiudizio di fatto diverso da quello più complesso rappresentato dal concetto di danno biologico, si è ritenuto che occorresse procedere ad individuare dei parametri che possano consentire di procedere alla liquidazione con una sufficiente omogeneità.

107. Al riguardo il Tribunale di Roma ha ritenuto di poter stabilire i parametri di cui tenere conto sulla base dei seguenti: a) il **danno non è una funzione costante crescente con il tempo**; ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte dello stesso - che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta - ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi - fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo - si

acquisisce nel tempo; b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella:

<i>danno accertato</i>	<i>percentuale acquisita immediatamente</i>
– da 0 a 20%	– da 0% a 10%
– da 21 a 40%	– da 11% a 20%
– da 41 a 60%	– da 21% a 30%
– da 61 a 80%	– da 31% a 40%
– da 81 a 100%	– da 41% a 50%

c) la parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (supponendo un danno biologico pari al 40% per il quale sia stato determinato un 20% come danno immediato, resterebbe l'80% da ripartire in base alla sopravvivenza) per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolato a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta; d) per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti ma della durata della vita media per fasce di età (in questo modo, ad esempio si determina che una persona di 80 anni se la vita media come dato generale sarebbe di 82 anni e sei mesi (calcolata come media dell'individuo a prescindere dal sesso di cui per il momento le tabelle del risarcimento del danno al momento non tengono conto e calcolata tenendo conto che nel 2014 la vita media per gli uomini era di 80,2 anni e per le donne 85 anni), nel caso concreto ha, invece una aspettativa di vita di circa dodici anni, per il fatto che ovviamente nella determinazione della loro aspettativa di vita media incide il fatto che si tratta di persone destinate a vivere più a lungo in quanto la vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo. Questo dato è espresso in una tabella che, per fasce di età, potrebbe indicare la cd aspettativa di vita a partire dai quaranta anni età alla quale inizia a divaricarsi significativamente l'età media dalla aspettativa di vita.

Fascia di età	Età media	Aspettativa di vita
0 – 10	82,6	82,6
11 – 20	82,6	82,6
21 – 30	82,6	82,6
31 – 40	82,6	82,6
41 – 50		83,6
51 – 60		85,6
61 – 70		87,6
71 – 80		89,6
81 – 90		92
91 – 95		+ 4 anni
96 – 99		+ 3 anni

108. Il danno da risarcire, salva la possibilità di interventi di personalizzazione, sarà calcolato nella somma risultante dalle due quote innanzi dette, la prima costituita dalla percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione, e la seconda calcolata sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.

109. Alcuni esempi possono consentire di cogliere meglio le modalità del calcolo.

I esempio

Soggetto di 41 anni che subisce una lesione valutata come 30% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 30% = **€ 93.103,40.**

I quota relativa al danno acquisito immediatamente

15% (tabella da 21 a 40% possibile dal 11 al 20) = **€ 13.965,51.**

Il quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (93.103,40 – 13.965,51) = **€ 79.137,89**

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 83; anni ancora da vivere in media (83 – 41 = 42) 42; anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/42 di € 79.137,89 (€ 79.137,89:42 = € 1.884,23 x 5 = **€ 9.421,17**) = **€ 9.421,17.**

Importo totale (somma delle due quote **€ 13.965,51 + € 9.421,17**) = **€ 23.386,69**

II esempio

Soggetto di 61 anni che subisce una lesione valutata come 40% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 40% = **€ 158.104,47.**

I quota relativa al danno acquisito immediatamente

20% (tabella da 21 a 40% possibile dal 10 al 20) = **€ 31.620,89.**

Il quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (158.104,47 – 31.620,89) = **€ 126.483,68**

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 87; anni ancora da vivere in media (87 – 61 = 26) 26; anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/26 di € 126.483,68 (€ 126.483,68:26 = € 4.864,75 x 5 = **€ 24.343,76**) = **€ 24.343,76.**

Importo totale (somma delle due quote **€ 31.620,89 + € 24.343,76**) = **€ 55.964,65.**

III esempio

Soggetto di 81 anni che subisce una lesione valutata come 45% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo

Danno biologico tabellare 45% = € 176.605,14.

Il quota relativa al danno acquisito immediatamente

22% (tabella da 41 a 60% possibile dal 21% al 30) = € 38.853,13.

Il quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito (176.605,14 – 38.853,13) = € 135.752,01

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 92 anni; ancora da vivere in media (92 – 81 = 11); anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere 5/11 di € 135.752,01 ($€ 135.752,01 : 11 = € 12.522,91 \times 5 = € 62.614,55$) = € 62.614,55.

Importo totale (somma delle due quote € 38.853,13 + € 62.614,55) = € 101.467,68.

110. Ulteriore danno non patrimoniale o "danno morale" alla luce della recente legislazione e giurisprudenza.

111. Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova (ivi compresa la presunzione nell'ambito del diritto civile) del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 [*il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr. ad es. Cassazione sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684)*], si ritiene necessario prendere in considerazione, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi - al fine di individuare la somma adeguata a quanto provato - un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd. danno non patrimoniale soggettivo.

112. Sotto questo aspetto si è consci del fatto che, al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2

agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cassazione, sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

113. Di conseguenza il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

114. L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice. Nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto di deve tener conto di parametri di carattere generale individuati in base alla liquidazione volta a volta operata dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso. La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'*iter* logico attraverso il quale - anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

115. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'*iter* logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione - spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione - ha attribuito un determinato risarcimento.

116. Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice - si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd. micropermanenti e macro permanenti - al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

117. Sotto questo aspetto l'indicazione, come valore di riferimento, della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto che consentiranno di andare anche oltre in presenza di specifica prova del pregiudizio subito; tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o comunque in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica. non trovando

certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della Corte di cassazione o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

118. Nel caso di danno provato in via presuntiva tenuto conto dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possa ulteriormente individuare delle fasce che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto. Per meglio comprendere si può ipotizzare la sottostante tabella che individua come in concreto opera detto criterio, tenendo sempre conto che tali tabelle non costituiscono vincoli assoluti ma devono sempre essere temperati con le particolarità del caso concreto.

Scaglioni danno biologico	Percentuale danno non patrimoniale	Range applicabile
Fino al 10%	12,5%	Dal 5% al 20%
Dal 11% al 20%	20%	Dal 10% al 30%
Dal 21% al 30%	25%	Dal 12,5% al 37,5%
Dal 31% al 40%	30%	Dal 15% al 45%
Dal 41% al 50%	35%	Dal 17,5% al 52,5%
Dal 51% al 60%	40%	Dal 20% al 60%
Dal 61% al 70%	45%	Dal 22,5% al 67,5%
Dal 71% al 80%	50%	Dal 25% al 75%
Dal 81% al 90%	55%	Dal 27,5% al 82,5%
Dal 91% al 100%	60%	Dal 30% al 90%

119. È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando nulla ha a che vedere con la operazione di possibile personalizzazione – tenuto peraltro conto che, come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.

120. Per quanto riguarda il risarcimento del cd. **ulteriore danno non patrimoniale** – al di là del fatto che già dal 2014 la giurisprudenza della Cassazione ha ricominciato ad utilizzare la definizione di danno morale – questa stessa giurisprudenza ha ribadito la necessità che lo stesso sia oggetto di specifica allegazione e di autonomo accertamento non essendo sufficiente l'accertamento dell'eventuale danno biologico.

121. Infatti, secondo la Corte, ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n.

26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorrerebbe nella mera duplicazione del risarcimento. Invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo. (Cassazione sez. III, 19 febbraio 2016 n. 3260)

122. Inoltre, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339).

123. La stessa Cassazione ha ribadito che, nel caso di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell'ambito applicativo delle lesioni cd. micro permanenti di cui all'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali presi in considerazione dall'art. 138 del menzionato d.lgs. n. 209 del 2005, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (Cassazione sez. III, 9 giugno 2015, n. 11851). Con la precisazione che la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (Cassazione sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243).

124. In applicazione di detto principio è stato affermato che il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari della vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto (Cassazione sez. III, 8 maggio 2015, n. 9320).

125. È stato, poi, escluso che nella liquidazione del danno non patrimoniale sia consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione

equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile - per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi - l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895). D'altra parte, in ordine al valore da attribuire ai criteri tabellari, la stessa cassazione ha espresso il convincimento che in tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno "jus superveniens" né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. (Cassazione sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367). Detta decisione ha negato che si tratti di parametri da utilizzare doverosamente per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona.

126. La giurisprudenza ha, poi, ribadito l'inesistenza di una autonoma tipologia di danno classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente ormai pluriennale. Secondo la Corte in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "**danno esistenziale**", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336).

127. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che in tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica (Cassazione sez. III, 13 agosto 2015, n. 16788). Inoltre i limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, della l. n. 990 del 1969 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie ed

oggi trasfuso nell'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005), che rinvia alle previsioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, operano solo per i danni patrimoniali e non anche per quelli morali, per i quali trova invece applicazione la disciplina ordinaria (Cassazione sez. III, 22 novembre 2016, n. 23711).

128. La Cassazione ha poi previsto che in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una società operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società) (Cassazione sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20643).

129. Sempre la Corte di cassazione ha poi confermato che la **liquidazione unitaria del danno non patrimoniale** (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria e in assenza di qualsiasi automatismo, **sotto il duplice aspetto**, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cassazione sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901). In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo *in pejus* con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il mercato e la

concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cassazione sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).

130. Inoltre, ha ricordato il Giudice di legittimità che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall'illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato "*in re ipsa*" ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cassazione sez. III, ord. 29 gennaio 2018, n. 2056). Analogamente ha evidenziato che in tema di **danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione** risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). **Non costituisce invece duplicazione** la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cassazione sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513).

131. Inoltre, il **grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale** esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in **due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone** che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e **quelle peculiari del caso concreto** che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. **Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali** allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della

stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cassazione sez. III, 7 maggio 2018, n. 10912).

132. Infine la Cassazione ha ricordato che deve tenersi conto dei principi previsti dalla legge 124/2017 indicando che nel risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795).

I cd danni punitivi e le sanzioni civili

133. In precedenza, quando si era voluto sanzionare il comportamento della parte che in qualche modo avesse abusato del processo, era stata configurata la cd responsabilità aggravata prevista dall'articolo 96 che nella ultima ipotesi introdotta si è spinta fino alla possibilità di essere riconosciuta dal giudice, indipendentemente dalla richiesta delle parti, trattandosi di un potere esercitabile d'ufficio, sulla base di una valutazione equitativa in favore di una parte. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna.

134. Tale configurazione ha indotto alcuni commentatori a ritenere che il legislatore abbia ritenuto di percorrere la strada che conduce ai *punitive damages*, tenendo, tuttavia conto del fatto che nel caso dei *punitive damages*, non si è tecnicamente in presenza di un danno, bensì di una sanzione legale. Di conseguenza di fronte ad una pena avente natura pubblicistica, il legislatore ha optato per un percettore privato, la parte che ha subito l'abuso, scelta che ben può essere compiuta con legge ordinaria senza violare alcun principio fondamentale. La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati (Cassazione sez. L., 19 aprile 2016, n. 7726). Infatti la condanna al pagamento

della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, necessita - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cassazione n. 21570/2012; Cassazione n. 24546/2014; Cassazione n. 27354/2014; Cassazione n. 1115 2016).

135. Si è pure osservato che l'applicazione della sanzione processuale, parificabile ad una pena pecuniaria, è indipendente sia dalla domanda della parte, sia dalla prova del danno casualmente derivato all'avversario, essendo collegata ad un'iniziativa anche d'ufficio del giudice e rimessa alla sua discrezionalità (cfr. Cassazione n. 3003/2014). La discrezionalità, tuttavia, non significa che non possano essere sindacati i presupposti per la sua applicazione, anche in ordine all'accertamento effettuato dal giudice di merito circa la sussistenza della mala fede o della colpa grave (v. Cassazione n. 327/2010). La sentenza ha ribadito che la temerarietà della lite può ravvisarsi in concrete circostanze nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda, perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio d'appello, nella colpevole insistenza in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in ragioni di censura della prima sentenza, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte dell'appellante, tanto da evitare appunto il gravame (ancora Cassazione n. 24546/14 cit.). Il Collegio ha ritenuto che tra i presupposti di applicabilità della disposizione in esame vi sia che la mala fede o la colpa grave coinvolgano l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, di modo che si possa considerare meritevole di sanzione punitiva l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato all'avversario e da una richiesta di questi; tanto per opportuno temperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che chiaramente animano l'introduzione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., e la tutela del diritto di azione di rilievo costituzionale, che potrebbe essere irragionevolmente leso dalla inflazione di danni punitivi non proporzionati.

136. Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi. Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha cassato per

insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentato nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei "punitive damages" e che i danni subiti per infortunio sul lavoro dal danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda (Cassazione sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781).

137. La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo **una vera e propria pena pecuniaria**, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (Cassazione sez. 30 luglio 2010, n. 17902).

138. Le Sezioni unite della Corte di cassazione sono tornate sulla questione e, modificando l'orientamento espresso dalla prima sezione nel 2012 che aveva concluso per non ritenere compatibili i danni punitivi con l'ordinamento italiano, ha di recente stabilito che *«nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico»* (Cassazione sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601).

139. In questo caso il Legislatore appare aver compiuto un ulteriore passo nel senso che tra i destinatari della pena pecuniaria sono state introdotte anche parti che hanno subito solo indirettamente l'abuso dal momento che possono non essere né gli asseriti danneggiati né gli asseriti responsabili diretti, potendo trattarsi di assicurazione o altre parti presenti in giudizio a titolo di coobbligati o attori in rivalsa. Sotto questo aspetto sarà oggetto di approfondimento la possibilità che nella valutazione del danno soggettivo possa trovare un suo spazio la qualificazione della condotta dell'autore, apparendo la indicazione prevista nell'articolo 7, comma 4 della legge 24/2017 una esplicita autorizzazione di legge a valutare nella quantificazione del risarcimento anche la condotta del danneggiante. E' evidente, tuttavia, che tale

aspetto non può incidere sul danno biologico o sulla sua eventuale personalizzazione in quanto tale aspetto il solo danneggiato al fine di ricostruire i postumi subiti in conseguenza del fatto o dell'inadempimento, ma può essere valutato all'interno del danno morale soggettivo previsto dall'articolo 138 come sostituito dalla legge 124/2017.

Danno catastrofale

140. Il problema attiene alla risarcibilità autonoma in capo al *de cuius* della sopravvivenza seguita da morte collegata al fatto determinativo del danno, danno acquisito dal *de cuius* ancora in vita e trasferito per questo agli eredi. Per quanto riguarda tale aspetto la giurisprudenza si è a lungo interrogata in ordine alla possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno biologico in caso di decesso intervenuto a poca distanza dalle lesioni, sugli eventuali criteri di determinazione del risarcimento e in ordine alle eventuali condizioni per il riconoscimento.

141. In un primo momento, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, fosse configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno fosse trasmissibile agli eredi *iure hereditatis*; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale avrebbe dovuto essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione avrebbe dovuto tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno era massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute era così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cfr. Cassazione sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549; Cassazione sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).

142. Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha in parte modificato il suo orientamento giungendo ad affermare che la lesione dell'integrità fisica con esito letale - intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo - non fosse configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi. Secondo questo assunto non rileva in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere

(Cassazione sez. III, 22 marzo 2007, n. 6946; Cassazione sez. III, 25 maggio 2007, n. 12253; Cassazione sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).

143. Sulla base di tale orientamento è stato successivamente chiarito che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, **la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale *jure haereditatis***, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione sez. III 28 novembre 2008, n. 28423).

144. È stato, poi, ulteriormente precisato che nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito "iure haereditatis" (con liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia (Cassazione sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357).

145. In parziale difformità da tale orientamento si è posta di recente la Sezione lavoro della Cassazione la quale ha affermato che - nel caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale (nella specie, infortunio sul lavoro) - sia configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata (Cassazione sez. L, 18 gennaio 2011, n. 1072). Quando, invece, tra il danno da fatto illecito e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis", va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (Cassazione sez. III 30 ottobre 2009, n. 23053).

146. Di conseguenza se tra il fatto ed il decesso trascorra un apprezzabile lasso di tempo, nella sfera soggettiva del *de cuius* vi è spazio per la produzione di un danno biologico da valutare sulla base della effettiva durata della vita. Se, invece il decesso intercorra immediatamente dopo o dopo un breve lasso di tempo dalla lesione, è risarcibile il solo danno di natura non patrimoniale costituito dalla percezione dell'imminente decesso e sulle sofferenze subite.

147. Tuttavia proprio perché tale danno postula la possibilità della vittima di percepire sofferenze e lo scadimento delle condizioni verso il decesso, è necessario che la stessa abbia conservato un **livello di coscienza tale da apprezzare tale situazione**, in quanto la assenza di tale consapevolezza possa consentire la esistenza di un danno risarcibile, diversamente la domanda deve essere respinta (cfr. Cassazione sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754; Cassazione sez. III 28 novembre 2008, n. 28423).

148. L'orientamento della Cassazione in materia ha continuato ad essere oscillante dal momento che la Sezione Lavoro 7 febbraio 2012, n. 2364 – che ha ripreso un precedente orientamento – ha ritenuto che il “danno morale” fosse riconoscibile anche se il danneggiato non fosse cosciente.

149. Al tempo stesso il tempo di sopravvivenza cosciente è stato dalla giurisprudenza contratto fino a ritenere sufficienti trenta minuti.

150. La questione è stata riaperta con la sentenza della Corte di cassazione sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361 che ha stabilito che costituisce danno non patrimoniale il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento e che è altro e diverso dal danno alla salute e dal danno biologico terminale della vittima. Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza.

151. In realtà detta decisione appare indurre perplessità dal punto di vista della scelta di procedere a sezione semplice per modificare un orientamento contrario consolidato da un tempo assai lungo ed in contrasto, quindi, con la stessa principio della nomofilachia che pur riconoscendo al singolo collegio il diritto di decidere in piena autonomia, non sussistendo nel diritto italiano un principio come quello dello *stare decisis* tipico della common law, postula la opportunità che in presenza di decisioni che si pongono in contrasto con orientamenti consolidati, proprio al fine di garantire la certezza del diritto, venga rimessa la questione alla decisione delle Sezioni Unite, come avvenuto per tante altre questioni decise dalle Sezioni Unite e per il fatto che non è stato in grado di indicare in che modo tale pregiudizio possa essere calcolato al fine di differenziarlo da quello dovuto in presenza ad esempio di un'agonia consapevole nella quale il risarcimento muove proprio dal presupposto che il danneggiato si renda conto dell'inesorabile andare incontro alla morte. La sentenza si limita ad indicare che tale liquidazione impone di individuare un sistema di liquidazione particolare e specifico diverso da quello dettato per il danno biologico che consenta di addivenire ad una valutazione equa evitando di determinare duplicazioni risarcitorie.

152. Ma la sentenza si è posta anche in contrasto con il principio della *necessarietà della coscienza* per la risarcibilità traendo argomento sul riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in capo al nascituro (v Cassazione 3 maggio 2011, n. 9700).

153. La novità della sentenza rispetto ad un orientamento ormai consolidato e la scelta della Sezione di non rimettere preventivamente la questione alle Sezioni Unite, ha indotto il Tribunale di Roma a ritenere, allo stato, di non condividere tale innovazione. Le Sezioni Unite della corte di Cassazione, cui la questione era stata rimessa, hanno confermato l'orientamento tradizionale al quale la stessa giurisprudenza della Cassazione aveva continuato a dare applicazione all'orientamento tradizionale che individua la *necessità della sopravvivenza per un lasso di tempo apprezzabile per ritenere risarcibile il danno* (cfr. Cassazione sez. III, 8 luglio 2014,

n. 15491 secondo cui in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "*iure hereditatis*" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte).

154. Di conseguenza in caso di sinistro mortale che abbia determinato il **decesso non immediato della vittima**, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una **componente di sofferenza psichica** (danno catastrofico). Sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte. (Cassazione sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23183).

155. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico *iure hereditatis* - nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni) - va parametrata alla **menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo**, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cassazione sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22228; Cassazione sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491).

156. In contrario avviso in ordine al requisito della coscienza del danneggiato la Cassazione nel 2016 ha affermato che il diritto al risarcimento del **cd. danno biologico terminale** è configurabile, è conseguentemente trasmissibile *iure hereditatis*, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che - durante tale periodo di permanenza in vita - la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del **diverso danno morale terminale** (Cassazione sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060). Sempre la Cassazione ha previsto che, in materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla Tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la Tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi

dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione (Cassazione sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21245). E' evidente che, in questo caso, viene ad essere risarcito non il danno biologico che non si è consolidato ma quello morale soggettivo e lo sconvolgimento della vita di relazione, costituito dal fatto che il danneggiato ha potuto constatare che le sue condizioni si stavano aggravando determinando il decesso, non avendo neppure la possibilità di gestire tale situazione.

157. E' chiaro che tale situazione implica che il danneggiato abbia modo di rendersi conto dell'aggravarsi della sua condizione e, sotto questo aspetto, anche in tal caso non si tratta di un danno che si accresce in modo costante per ogni giorno di agonia, ma si acquisisce al momento della constatazione della esistenza di un rischio di decesso, a causa del comportamento del soggetto responsabile, in misura pari al 30 - 50% del danno; mentre la restante parte si acquisisce in relazione alla durata della sopravvivenza senza che si siano consolidati i postumi. In tale ultimo caso si ritiene di dover applicare i criteri elaborati per il danno da morte per altra causa per il danno biologico mentre il decesso ricollegabile al fatto illecito incide solo nella valutazione del danno morale, con una personalizzazione che tenga conto della qualità della vita tenuto conto della conoscenza del maggior rischio di decesso.

158. Di conseguenza nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, si ritiene di attribuire un importo pari ad euro 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5, con riduzione a 5.000 giornalieri per i successivi 10, a 2.000 per i successivi 15, e a 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta. per i successivi trenta, salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato.

DANNO DA PERDITA PARENTALE

Il sistema precedente

159. È noto che, mentre la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ha raggiunto – grazie agli interventi del legislatore ed all'opera della giurisprudenza – un assetto ormai sufficientemente stabile e collaudato, permangono tuttora numerose incertezze con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto. Tali incertezze, che per molti anni avevano riguardato soltanto la misura del *quantum debeatur*, negli ultimi tempi si sono estese sino anche alla nozione stessa di *danno non patrimoniale*, e alla esatta ricognizione dei suoi contenuti.

160. Per evitare disparità di trattamento, e garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, il Tribunale di Roma si era dotato sin dal 1996 di una Tabella – o, per meglio dire - di una griglia di valori di riferimento, in base ai quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima. Quel sistema rappresentò senza dubbio un passo avanti rispetto alla situazione

precedente, perché consentì la individuazione di alcuni minimi e massimi al risarcimento: certo non oggettivi e vincolanti, ma di fatto osservati nella decisione dei casi concreti.

Il sistema elaborato nel 2007

161. Nell'anno 2007 il Tribunale di Roma - per ovviare agli inconvenienti emersi nel tempo con l'applicazione del sistema di riferimento per il danno da perdita di un congiunto elaborato fin dal 1996 e che potevano sintetizzarsi a) nell'incompleta elencazione dei casi predeterminati di risarcimento; b) nella limitazione dei criteri di correzione del valore base strutturati solo sulla esistenza o meno di congiunti o sulla convivenza o meno del congiunto; c) nell'omessa espressa considerazione dell'età della vittima e dell'età del congiunto tra i criteri per la determinazione dell'importo del risarcimento, ha ideato un diverso sistema basato su una diversa impostazione, ritenuta meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.

162. Tale sistema muoveva dalla enucleazione - pur consapevole della ovvia considerazione della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi, e cioè: 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno è, secondo l'*id quod plerunque accidit*, tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto; 2) l'età del superstite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore ed in un momento, quando interessa soggetti ancora minori di età, spesso cruciale per la formazione della personalità del superstite; 3) l'età della vittima dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 4) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.

163. Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si era ritenuto opportuno adottare non più un sistema rigido basato su di un importo risarcitorio di base da modificare in più ed in meno, ma di un **sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.**

164. Sono stati divisi i criteri in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato

assegnato un punteggio. Il risarcimento totale, quindi, era pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi previste ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

165. In concreto tale meccanismo determinava la liquidazione del danno – nel 2007 – attraverso una operazione di questo tipo: per la perdita di un figlio di venti anni, domandato da un genitore di quaranta, che convivesse col defunto sarebbe stata di euro 8.000 (valore del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite, 2 per la convivenza) per un totale di 232.000.

La necessità di operare degli aggiustamenti al sistema

166. I primi due anni di applicazione del nuovo sistema avevano posto in evidenza il fatto che alcune delle criticità - per superare le quali era stato elaborato - non erano state del tutto risolte ed anzi alcune si erano accentuate. Ad esempio il nuovo sistema tendeva ad affermare un punteggio in qualche modo fisso, determinato dal solo rapporto di parentela, senza che fossero predeterminati i margini per il possibile apprezzamento della situazione concreta. Il rapporto di convivenza che, al massimo, poteva variare il risarcimento di due punti quando lo stesso potrebbe avere un significato importante nella determinazione della entità del danno subito dal congiunto proprio per quel rilievo che assume non la sola parentela, ma la comunione di vita che in qualche modo consegue al rapporto di convivenza, specie quando protratto nel tempo. La mancata considerazione di uno specifico valore aggiunto nel caso che la vittima fosse l'unico familiare del sopravvissuto, si pensi ad esempio ad un minore che finisce affidato ai servizi sociali; la non adeguata valutazione del fatto che la durata della vita deve essere valutata separatamente per ogni classe di età di guisa che per la classe eccedente gli ottanta anni non può essere valutata 0,5 punti in quanto l'aspettativa di vita di chi ha superato gli ottanta anni non è determinata dalla vita media ma, come dimostrato dagli specifici studi eseguiti nel particolare settore, in media chi ha superato gli ottanta anni ha una aspettativa di vita più consistente rispetto alla vita media proprio perché si tratta di soggetti che hanno dimostrato di appartenere alla parte di campione geneticamente più longevo, sulla base della selezione verificatasi. Sotto tale aspetto è stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale sia suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione (si pensi ad esempio ad i coniugi separati ma il cui matrimonio non sia stato ancora sciolto, etc). Si è poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzato con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

167. Sono state corrette anche piccole incongruenze quali la diversa valutazione tra fratelli unilaterali e i fratelli germani per tener conto della ormai

avvenuta modificazione della struttura base della famiglia o la differenziazione tra il nipote diretto ed il nipote figlio del fratello. Si è ritenuto, infine, opportuno chiarire che il rapporto di convivenza che si intende tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presuppone la prova della effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare e che, quando sussistente, determina una sostanziale equiparazione alla equivalente categoria di rapporto parentale, tenuto conto della progressiva modificazione della realtà anche costituzionale del concetto di famiglia.

168. Per l'anno 2010 si è ritenuto opportuno confermare il sistema individuato per l'anno 2009 rinviando al 2011 la valutazione in ordine agli effetti dello stesso ed alla necessità di eventualmente operare correzioni o precisazioni in presenza di riscontrati effetti indesiderati o distorsivi.

Le modifiche apportate per l'anno 2011

169. Sulla base della osservazione del funzionamento dei criteri adottati per il 2009 durante il biennio 2009 e 2010 si è ritenuto di dover apportare alcune modificazioni. La prima riguarda la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto al precedente fino ad un terzo, dei coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine di meglio enfatizzare che detti coefficienti sono sensibili ai rapporti di affettività, di solidarietà e di comunione di vita che legano i superstiti al congiunto o al compagno defunto ed ai loro elementi rilevatori quali ad esempio la mancata frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del congiunto e così via. Si è previsto, inoltre, di portare il punteggio attribuito alla convivenza con il *de cuius* da due a quattro punti al fine di valutare maggiormente i rapporti di comunanza di vita conseguenti normalmente alla convivenza, e di portare da due a tre punti il punteggio attribuito nel caso che non vi siano altri conviventi con il *de cuius* oltre il soggetto che risulta convivente. E' stata anche introdotta la previsione di una durata minima della convivenza perché possa operare detti punteggi nel senso che la convivenza debba essere iniziata almeno tre mesi prima rispetto al fatto e che non si sia interrotta. È stato previsto, infine, che nel caso che il congiunto superstite non abbia altri parenti entro il secondo grado sia possibile un incremento del punteggio riconosciuto da un terzo alla metà.

170. È il caso di precisare che la riduzione possibile nel caso di non convivenza, portata da fino ad un terzo a fino alla metà, è destinata ad essere valorizzata nei casi in cui la stessa sia connessa alla difficoltà di conservazione di rapporti ordinari quando gli stessi non siano riconnessi alla sfera affettiva o di comunanza di vita ma ad esempio, a fatti oggettivi quali la distanza che ha oggettivamente ridotto i contatti fisici tra i congiunti.

171. Nelle tabelle relative al 2014 il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover, tuttavia, precisare che in caso di provata mancanza di vincoli affettivi tra il *de cuius* ed il congiunto nulla possa essere riconosciuto in quanto il presupposto della esistenza del danno è pur sempre la prova della violazione della sfera affettiva ed uno sconvolgimento della organizzazione di vita che se pur oggetto di possibile

presunzione semplice non può essere riconosciuto in caso di comprovata mancanza di rapporti di natura affettiva. Infatti il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.

172. Per l'anno 2018 si è proceduto a rimodulare il punto nella misura di **euro 9.700** determinando, in questo modo una coincidenza con i valori previsti dal sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio di Milano, conservando però i criteri definiti dai giudici del Tribunale di Roma per la liquidazione di tale danno. Criteri che consentono una omogeneità delle liquidazioni - salvo la eventuale personalizzazione ove provata una situazione particolare diversa, più grave o meno grave, rispetto a quella normalmente verificabile in simili casi - ed una adeguata prevedibilità della decisione diretta a consentire la possibilità di definizioni stragiudiziali.

173. Per quanto riguarda, poi, i criteri, quelli adottati dal Tribunale di Roma sono sempre stati alla base delle decisioni della Corte di cassazione che, di recente, ha ribadito che il **pregiudizio da perdita del rapporto parentale**, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del **danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico**, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste - non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità bensì - nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cassazione sez. III, 28 agosto 2015, n. 16992); che per il risarcimento del **danno non patrimoniale patito dagli eredi per la morte di un congiunto a seguito di malattia professionale**, il giudice, pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, è tuttavia tenuto, in sede di valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2059 cod. civ., ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del danno non conseguibile, invece, attraverso il ricorso ai criteri predeterminati e standardizzati contenuti nelle tabelle normative (di cui all'art. 13 del d.lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38 e degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche) o di quelle del Tribunale di Milano, che hanno trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26590); che nella valutazione della **liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare

che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale (Cassazione sez. III, 19 giugno 2015, n. 12717); che non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione. (Cassazione sez. III, ord. 17 gennaio 2018, n. 13)

La prova del rapporto di parentela ai fini del risarcimento

174. Un aspetto rilevante nei giudizi nei quali è richiesto un risarcimento per perdita di un congiunto, analogamente a quanto avviene in materia di richiesta di risarcimento in qualità di erede del *de cuius* è rappresentato dalla prova della qualità di congiunto o di erede, legittimo o testamentario. Nel processo, infatti, la parte che agisce è tenuto a provare l'esistenza della situazione giuridica soggettiva in base alla quale afferma essere un congiunto del defunto o ancora di più un erede. Ovviamente tale qualità può essere provata attraverso le certificazioni anagrafiche dalle quali ricostruire il rapporto parentale o la dichiarazione di successione presentata per gli eredi o infine la presentazione dell'atto di notorietà del notaio il quale provvede ad accertare la sussistenza dei rapporti parentali.

175. Un problema che si pone spesso è costituito dalla validità a fini probatori nel processo civile della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione pacificamente accettata dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della attività di natura amministrativa ed addirittura fonte di responsabilità per i soggetti che non consentano la produzione di tali autocertificazioni in sostituzione della produzione di certificati. La dichiarazione in questione proviene dalla parte ed il pubblico ufficiale non attesta la veridicità di quanto dichiarato ma si limita ad attestare che l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione in presenza del pubblico ufficiale che lo ha identificato. Di conseguenza il contenuto della dichiarazione rimane unicamente conseguenza di quanto dichiara liberamente il soggetto. Per quanto riguarda la validità di tale dichiarazione sostitutiva l'orientamento prevalente della corte di Cassazione era nel senso che lo stesso non avesse nessun valore probatorio, neppure indiziario, nel giudizio civile, che invece è caratterizzato dal principio dell'onere della prova. Infatti ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando «*la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono*». Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve

negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (fattispecie relativa alla prospettata dimostrazione di una situazione di possesso che era stata basata solo su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cfr. Cassazione sez. III, 28 aprile 2010, n. 10191; Cassazione sez. I, 15 dicembre 2006, n. 26937) e ancora «*La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, sicché nelle controversie con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (aventi ad oggetto, nella specie, il diritto al premio riservato ai produttori di carne, previsto dall'art. 4 b del Reg. CEE 27 giugno 1968, n. 805), la sussistenza dei presupposti per la sua percezione resta sprovvista di prova ove l'attore si limiti a produrre copia della domanda di premio e prospetto di calcolo delle quote*» (Cassazione sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4556). Secondo un orientamento minoritario della Corte di cassazione in tema di successioni "mortis causa" la qualità di erede poteva essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come si può desumere dalla decisione secondo la quale in tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cassazione sez. III, 6 luglio 2009, n. 15803). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che nel maggio del 2014 si è pronunciata. La Corte - ricordato che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attività e procedure amministrative - ha puntualizzato che, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cassazione S.U. 14 ottobre 1998 n. 10153). Tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle S. U. del 3 aprile 2003 n. 5167 in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, è stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cassazione 20 settembre 2004 n. 18856), laddove, in conformità del principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cassazione 6 aprile 2001 n. 5142; Cassazione 16 maggio 2001 n. 6742; Cassazione 15 dicembre 2006 n. 26937;

Cassazione 23 luglio 2010 n. 17358; Cassazione 5 agosto 2013 n. 18599); il principio è stato poi affermato anche con specifico riferimento alla prova della qualità di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cassazione 6 marzo 2008 n. 6132). Secondo un altro orientamento minoritario, invece, ai fini dell'indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice può trarre elementi di convincimento da un atto di notorietà, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte; infatti l'efficacia probatoria di tale atto, ancorché prevista dalla legge a fini amministrativi, non può essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in relazione al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi sono stati affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prevista dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, con valore equipollente (Cassazione 17 novembre 1976 n. 4275); è stato poi ritenuto che la qualità di erede della parte deceduta nelle more del giudizio potesse essere provata dal ricorrente in cassazione anche a mezzo di produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di un atto notorio (Cassazione 14-10-1997 n. 10022), o tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cassazione 6 luglio 2009 n. 15803, cui si richiama in motivazione Cassazione 23 gennaio 2012 n. 879). Il Collegio ha ritenuto il primo degli orientamenti richiamati più rispondente alla natura ed alle finalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell'ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell'interessato stesso. Di conseguenza tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà preclude in radice la possibilità di una sua automatica utilizzazione – in virtù del principio dell'unità dell'orientamento giuridico invocato dall'orientamento giurisprudenziale minoritario sopra menzionato – all'interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile. Invero è evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. Invero una simile evenienza si verifica solo laddove sia espressamente prevista, come nei casi

dell'art. 2710 c.c., (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) e dell'art. 2734 c.c. (riguardante l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale.

176. È, quindi, indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall'art. 111 Cost., teso a garantire l'effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che trae la sua ragion d'essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo. Ha, inoltre, escluso che si potesse pervenire a diverse conclusioni ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito delle prove cosiddette atipiche, ovvero di quelle prove non espressamente previste dal codice di rito ma che, in assenza nell'ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, secondo alcune pronunce di questa Corte il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento (Cassazione 26 settembre 2000 n. 12763; Cassazione 5 marzo 2010 n.5440), come è il caso delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, che possono essere liberamente contestate dalle parti, ed alle quali può essere riconosciuto un valore probatorio meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il libero convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cassazione S.U. 23 giugno 2010 n. 15169). La Corte ha, infatti, argomentato che - pur prescindendo dal rappresentare le perplessità di una parte della dottrina riguardo alla ammissibilità delle prove atipiche nel nostro ordinamento giuridico, avuto riguardo al rilievo che, anche alla luce dell'art. 24 Cost. - le fonti di prova debbono essere acquisite nel contraddittorio tra le parti, le quali debbono sapere attraverso quali strumenti precostituiti per legge le singole prove possono essere valutate come tali dal giudice, occorre rilevare che i criteri di utilizzabilità delle prove atipiche vengono comunemente ricondotti nell'ambito delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., o, alternativamente, in quello degli argomenti di prova di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2, con valore indiziario, e quindi da valutare unitamente ad altre prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti; se l'adesione a tale impostazione può indurre ad attribuire una simile limitata efficacia probatoria alla dichiarazione stragiudiziale di un terzo, e quindi sotto tale profilo anche agli atti notori, una tale conclusione non può comunque essere accolta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, ostandovi il già richiamato principio per il quale la parte non può costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, fatte salve le eccezioni sopra richiamate a tale regola generale. Tuttavia a giudizio della Corte la ritenuta impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile non esaurisce l'esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall'altra parte o dalle altre parti a fronte della

produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva. E, invero, dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio. Piuttosto occorre richiamare, a tal punto, la rilevanza nella soluzione della questione in oggetto del cosiddetto principio di non contestazione, oggetto da tempo di dibattito giurisprudenziale e dottrinario, caratterizzato da un autorevole e significativo riconoscimento a seguito della pronuncia della Corte a Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761, che ha ritenuto che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso.

177. In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., (introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, a decorrere dal 4 luglio 2009; ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che *«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita»*. Premesso, quindi, che tale normativa ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e che essa, come pure evidenziato da autorevole dottrina, non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio), distinzione invece operata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, è agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalità di semplificazione processuale, è riconducibile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost.. Pertanto si devono accertare le ricadute del principio di non contestazione con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da colui che agisce in sede di impugnazione quale erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio.

Premesso, ancora, l'onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformità del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalità di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualità di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico. Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l'interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiara unico erede di quest'ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi. Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante, l'indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (art. 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (art. 565 c.c.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell'art. 601 c.c. e ss.). Pertanto l'onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l'operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima. La Corte, pertanto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *«colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esauendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al*

livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta» (Cassazione S.U., 29 maggio 2014, n. 12065). Tale principio è stato raccolto dalla Cassazione che ne ha fatto applicazione in materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro –, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cassazione sez. L, 28 gennaio 2015, n. 1606).

178. Per quanto riguarda la evoluzione della giurisprudenza in ordine alla **valutazione del danno sofferto dai congiunti** meritano di essere segnalati alcuni arresti relativi in particolare alla compatibilità del danno parentale per la perdita del congiunto e la risarcibilità del danno biologico proprio causato nel congiunto dal decesso stesso.

179. Al riguardo è stato chiarito che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un **danno biologico vero e proprio**, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "omnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (Cassazione sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21084).

180. In precedenza era già stato chiarito che il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittime di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto cfr. Cassazione sez. III, 8 maggio 2015, n. 9320).

181. La giurisprudenza ha avuto modo anche di precisare la natura del danno da perdita del rapporto parentale chiarendo che, fermo il fatto che lo stesso debba essere allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).

182. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che - ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara - costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non

altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25351).

183. La giurisprudenza, infine, ha affrontato anche un aspetto particolare del danno da perdita parentale nel caso di **perdita del figlio unilaterale del partner** avendo modo di ribadire che quello che viene in rilievo in tale tipologia di danno non è il mero rapporto di natura anagrafica, ma piuttosto la lesione di un rapporto basato su di una relazione affettiva stabile, duratura ed assimilabile con il rapporto naturale di filiazione. Secondo la Corte, infatti, la sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cassazione sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037). Tale decisione appare confermare la marginalità della decisione della Cassazione che aveva affermato che il danno da perdita del rapporto parentale fosse risarcibile solo nei confronti dei parenti conviventi anagrafici con il *de cuius*, dovendosi porre a base della valutazione il rapporto affettivo esistente. **Tale materia appare destinata ad essere oggetto di approfondimento per effetto della recente approvazione della nuova legislazione in materia di unioni civili (legge n.76/2016).**

184. Merita, infine, di essere segnalata la decisione della Cassazione che ha ritenuto che non possa essere utilizzato il meccanismo individuato per il risarcimento del danno da perdita parentale - basato sulla gravità della lesione del rapporto affettivo esistente - nel caso di **decesso del feto**. Secondo la Corte, infatti, in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale (Cassazione sez. III, 19 giugno 2015, n. 12717).

185. E' stato, inoltre, ricordato che nel caso di **morte di un prossimo congiunto**, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno

sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso cfr. Cassazione sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060).

186. E' stato, poi, chiarito dalla Corte di cassazione l'impossibilità che il **requisito della convivenza** costituisca un limite alla risarcibilità dei prossimi congiunti. Ha infatti ritenuto che In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare **l'effettività e la consistenza della relazione parentale**, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230).

Uso della tabella

173. Come tutte le tabelle non aventi uno specifico fondamento normativo, ma solo interpretativo, esse costituiscono in un determinato momento il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'*iter* logico della decisione che verrà adottata e, in qualche misura, la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi. È evidente che la presenza di circostanze tali da far ritenere il giudice di essere in presenza di un caso che si allontana dalle caratteristiche del cd caso medio in base al quale sono state realizzate, impone al giudice di liquidare le somme che a suo avviso costituiscano il corretto risarcimento, salvo offrire una adeguata motivazione.

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto
Valore punto per il 2018 € 9.700

Relazione di parentela con il de cuius	punti
genitore	20
figlio	18
avo	6
fratello	7

nipote	6
zio	6
cugino	2
coniuge	20
convivente,	20
parte dell'unione civile	20

174. Per convivenza si intende un rapporto affettivo caratterizzato da un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare da cui si desuma in intento di programmare una vita comune. Il riconoscimento del punteggio postula la prova di un rapporto affettivo concretamente esistente e può essere ridotto fino alla metà o annullato in situazioni in cui ciò non si desuma (si pensi ad una separazione con addebito al coniuge superstite, o una mancata frequentazione pluriennale con un familiare trasferitosi altrove etc.)

Ulteriori criteri

età della vittima	punti aggiuntivi
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

età del congiunto	punti aggiuntivi
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

convivenza e composizione del nucleo familiare	convivenza tra congiunto e de cuius	punti aggiuntivi
	assenza di altri familiari conviventi	4
	assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado	3
		aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo

Non convivenza (2) Possibilità di riduzione complessiva fino ad 1/2 del punteggio

(2) la riduzione è destinata a consentire una diversificazione tra non conviventi

La personalizzazione

175. In presenza di situazioni particolari che rendano il danno da risarcire, sulla base degli elementi allegati e provati diverso dalla situazione media che

costituisce la base dei valori tabellari, è possibile procedere ad una **personalizzazione complessiva dal 10 al 50% di quanto liquidato**.

176. Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

177. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cassazione sez. VI-III, 7 maggio 2018, n. 10912; Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423;).

178. Di conseguenza il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento cfr. (Cassazione sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754).

179. Inoltre gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471).

180. Infatti, il grado di invalidità permanente espresso da un "barème" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di **circostanze specifiche ed eccezionali**,

tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cassazione sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).

181. Analogamente in tema di liquidazione del danno non patrimoniale - ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe) - spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cassazione Sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939).

LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

182. La questione della cd. *compensatio lucri cum damno* attiene alla determinazione del danno che il soggetto abbia subito per effetto di un atto illecito. Infatti considerando che la valutazione del danno deve ter conto di quanto necessario per ripristinare la situazione che si sarebbe verificata se l'illecito non si fosse realizzato, ciò postula che per effetto del risarcimento la posizione del danneggiato non dovrebbe essere né migliore né peggiore rispetto a quella esistente al momento del fatto, avendo il risarcimento una funzione ripristinatoria.

183. Al di là dei problemi di **valutazione dei danni futuri**, vale a dire quelli che si devono ancora produrre, ma che necessariamente si verificheranno, e per la **perdita di chance**, oggetto di una specifica regolamentazione ad opera della giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione sez. III, n. 7260 del 23 marzo 2018), il problema si è sempre posto in relazione alla pensione percepita dal soggetto che abbia diritto al risarcimento per la perdita di capacità lavorativa specifica, alla pensione di reversibilità, agli indennizzi e tra questi quelli aventi natura assicurativa, si pensi alle polizze infortuni per le quali l'assicurato riceve l'indennizzo di polizza per lesioni per le quali procede, poi, a chiedere anche il risarcimento.

184. Il criterio sul quale si è assestata la prevalente giurisprudenza è dettato dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 25 novembre 2008 n. 28056 secondo la quale l'effetto della *compensatio lucri cum damno*, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio. Tale principio ha trovato conferma in diversi settori avendo la Corte, ad esempio, ritenuto che in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto alla pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone, di per sé, come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della *compensatio lucri cum damno*. (Cassazione sez. L, 15 luglio 2014, n. 16143) o quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso [*in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno alla persona derivante da un sinistro stradale, aveva detratto dall'importo dovuto la somma versata al danneggiato dal suo datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, quale incentivo di natura contrattuale per anticiparne le dimissioni, traendo titolo tale importo dal rapporto di lavoro e non dal fatto illecito causativo del danno stesso cfr. Cassazione sez. III, 2 marzo 2010, n. 4950*] o in caso di costituzione, da parte dell'assicuratore sociale (I.N.A.I.L.), di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale "in itinere", ha ricordato che la stessa non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della "compensatio lucri cum damno", a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento cfr. Cassazione sez. III, 15 ottobre 2009 n. 21897) ed ancora che non possa essere configurata quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito. (Cassazione sez. III, 10 marzo 2014, n. 5504; Cassazione sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357) e ancora in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o

all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie Cassazione sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548).

185. In contrario avviso si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza sempre della III sezione del 13 giugno 2014, n. 13537 secondo la quale in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile (vedi anche Cassazione sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548; Cassazione sez. III 31 luglio 2015, n. 16222).

186. In considerazione del contrasto emerso che recuperava un orientamento risalente nel tempo in materia, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza sempre della sez. III del 5 marzo 2015, n.4447 (v.oltre).

187. Valutazioni diverse ha espresso la Cassazione in alcune materie particolari come le infezioni da emoderivati e da vaccinazioni sulla scia della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 11 gennaio 2008 n. 584 secondo la quale il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (*compensatio lucri cum damno*), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio risulta essere stato ripreso con le successive sentenze secondo le quali il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (*compensatio lucri cum damno*), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. (Cassazione sez. VI-III, 10 maggio 2016 n. 9434; Cassazione sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573; Cassazione sez. III, 20 gennaio 2014, n. 991)

188. Ancora deve essere ricordato che l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta

entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210 cfr. Cassazione sez. VI - III, ord. 24 settembre 2014, n. 20111; Cassazione sez. III, 20 gennaio 2014, n. 992; Cassazione sez. III, 14 gennaio 2014, n. 533).

189. Nel corso del 2016 è stato chiarito che il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall'INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'INAIL coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio aquiliano (Cassazione sez. VI-III, 12 dicembre 2016, n. 25327) orientamento già affermato dalla Cassazione che in precedenza aveva affermato che il calcolo del cd. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall'INAIL per il medesimo pregiudizio e, qualora tale indennizzo sia costituito *ex lege* da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi "quesito". Peraltro, se il danneggiato deduca in appello che, per effetto di una guarigione parziale, si sia ridotto il valore dell'indennizzo e sia di conseguenza aumentato il risarcimento dovutogli a titolo di danno differenziale, ha l'onere di dedurre e dimostrare che tale guarigione, a causa della non coincidenza tra le tabelle usate dall'INAIL e quelle utilizzate in ambito civilistico per la stima dell'invalidità permanente, abbia ridotto solo la misura dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore sociale, ma non abbia inciso sul danno biologico e sul relativo credito risarcitorio, che è, altrimenti, da presumersi invariato (Cassazione sez. VI-III, 9 novembre 2016, n. 22862) ed ancora prima la Cassazione aveva ritenuto che in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cassazione sez. L, 14 ottobre 2016, n. 20807).

190. La rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, anche successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori

dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico; la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del d.lgs. predetto e dall'art. 1, comma 130, della l. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalità di cui all'art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all'interno dell'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi (Cassazione sez. L., 10 marzo 2017, n. 6306).

191. Il contrasto di cui si diceva (v. sopra) è stato composto dalla Sezione Unite della Corte di cassazione in relazione alle questioni proposte con le ordinanze di rimessione. In particolare era stato richiesto: *«se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante»*; *«se la cd. compensatio lucri cum damno possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie»*; *«se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice debba limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuo al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. compensatio lucri cum damno (istituto o principio non individuabile nell'ordinamento giuridico); se, di conseguenza, quando l'evento causato dall'illecito costituisce il presupposto per l'attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall'illecito, di questi il giudice debba tenere conto nella stima del danno, escludendone l'esistenza per la parte ristorata dall'intervento del terzo»*; *«se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta e consistito nella perdita del sostegno economico offertole dal defunto vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità erogata dall'ente di previdenza al superstite»*; *«se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuo al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. compensatio lucri cum damno (istituto o principio non individuabile nell'ordinamento giuridico); e di conseguenza stabilire, quando l'evento causato dall'illecito costituisce il presupposto per l'attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall'illecito, se di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l'esistenza per la parte ristorata dall'intervento del terzo; «se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l'assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della l. 21 novembre 1988 n. 508, oppure di cui all'art. 5, comma 1, l. 12 giugno 1984 n. 222»*. Le questioni sono state risolte dalle Sezioni unite nel maggio del

2018 con quattro decisioni che hanno ritenuto rispettivamente che: - dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. (Cassazione sez. Un., 22 maggio 2018 , n. 12564; Cassazione sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548) In particolare le S.U. hanno evidenziato che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte; essa non si connota per il fatto di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo, ma costituisce invece l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato. - l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato. (Cassazione sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566; Cassazione sez. III, 2014, 25733) In particolare le S.U. Il Collegio – dopo aver ricordato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 cod. assicurazioni sono contrassegnate da un elemento comune – hanno osservato che la surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. - dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto. (Cassazione sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567; Cass 2016, n. 7774) In particolare nella sentenza le S.U. hanno ricordato la finalità solidaristica ed assistenziale dell'indennità di accompagnamento – hanno rilevato che nel sistema vi è una norma specifica (l'art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183) secondo cui «le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni». Ne deriva che la percezione dell'indennità in questione, essendo rivolta alla medesima copertura degli

oneri di assistenza provocati dal fatto illecito del terzo, assume per il danneggiato la valenza di un anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza della lesione di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno. - nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. (Cassazione sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565; Cassazione sez. III, 2014 n. 13233) Nella decisione le S.U. hanno evidenziato che nell'assicurazione contro i danni l'indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del fatto dannoso e specificano che la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. toglie all'assicurato-danneggiato il diritto all'azione di risarcimento nei confronti del terzo autore dell'illecito, trasmettendolo all'assicuratore; né tale diritto può ritornare sull'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore ometta di esercitare il diritto di surroga.

192. Ciò comporta che nei casi previsti l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, di danno morale ove previsto da norme speciali (ad esempio l'indennizzo per la esposizione ad uranio impoverito o alle vittime della criminalità organizzata), di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere posto in detrazione da quello riconosciuto attraverso la sentenza indipendentemente dal fatto che l'attore lo abbia richiesto ed ottenuto. Infatti, In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cassazione sez. L., 31 maggio 2017, n. 13819)

193. Analogamente le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chiedi al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le

condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cassazione sez. L., 10 aprile 2017, n. 9166).

194. Per quanto riguarda le polizze infortuni l'arresto delle Sezioni unite comporta che in tutti i casi l'attore che agisca per un risarcimento del danno deve dichiarare la esistenza di una polizza e quanto ottenuto o ottenibile qualora la polizza stessa preveda una surroga della assicurazione nelle ragioni dell'assicurato nei confronti del danneggiante, circostanza che rendere necessaria la produzione della polizza quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento.

195. Nel caso di danno biologico riconosciuto sulla base di determinazione tabellare l'**operazione di detrazione** deve essere posta in essere non detraendo le percentuali di risarcimento ottenute ma determinando l'importo corrispondente a ciascuna valutazione tabellare ed operando la detrazione tra gli importi. La Cassazione ha, infatti, affermato che Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall'INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'INAIL coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio aquiliano. (Cassazione sez. III, 12 dicembre 2016, n. 25327)

196. Sotto questo aspetto una particolare attenzione deve essere posta nella individuazione degli importi relativamente ai quali debba essere disposta la detrazione. Ad esempio la cassazione chiamata a pronunciarsi in ordine alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.1, comma 241 e seguenti, della l. n. 244 del 2007, ha ritenuto che le stesse, ai sensi del comma 242, si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'INAIL o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro; ne consegue che l'istituzione di un fondo dedicato non implica l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, né che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le

prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime [Cassazione sez. L., 13 ottobre 2017, n. 24217].

La interpretazione dell'articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 2014

197. Si è posto il problema se per effetto di tale disposizione fosse da ritenersi modificato il tasso di riferimento da prendere in considerazione per calcolare gli interessi nel caso di ritardo nell'adempimento. L'articolo 17 prevede al comma 1 che: *«all'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».*

198. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

199. La disposizione sembrerebbe essere destinata ad essere applicabile alle sole obbligazioni che consentano alle parti di prevedere delle pattuizioni concordate del tasso di interesse in caso di ritardo prevedendo che in tali casi se le parti non hanno previsto nulla a decorrere dalla domanda giudiziale il saggio di interessi legali sia pari a quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali.

200. Gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2000/35, relativa alla transazioni commerciali chiarivano l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria, indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori.

201. Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dando attuazione alla Direttiva 2000/35, dispone che, nell'ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di "costituzione in mora": ciò, diversamente da quanto previsto negli altri casi; in tutti i casi di corrispettivo nascente da contratto, a prescindere dal luogo fissato dalla legge per il pagamento.

202. Nel sistema giuridico italiano la regola in tema di adempimento delle obbligazioni è che il termine di esigibilità, ove previsto, si presume a favore del debitore e ove manchi il creditore può richiedere la prestazione in qualunque momento (art. 1183 cod. civ.).

203. Nello specifico tema delle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori legali di regola decorrono automaticamente dopo la scadenza, per il combinato disposto dell'art. 1182, comma 3, dell'art. 1219 e dell'art. 1224 del codice civile secondo cui le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro devono adempiersi al domicilio del creditore e la prestazione deve essere eseguita alla scadenza presso il domicilio del creditore.

204. Il 1° comma dell'art. 1219 cod. civ. stabilisce la regola generale secondo cui la messa in mora del debitore avviene mediante un'intimazione o una richiesta formale fatta per iscritto (cd mora *ex persona*). Nel 2° comma il legislatore ha statuito le ipotesi di mora automatica (cd mora *ex re*), limitandola ai soli casi in cui: 1) il debito derivava da fatto illecito, 2) il debitore aveva dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione, 3) quando era scaduto il termine, nel caso in cui la prestazione dovesse essere eseguita al domicilio del creditore.

205. L'art. 4 del d.lgs. 231/2002 statuisce che *«se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine»*. Con il d.lgs. 231/2002 si è quindi previsto che nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprese (e professionisti) la regola da applicare, in caso di ritardo nel pagamento, non sia più quella generale inserita nel 1° comma dell'art. 1219 cc, bensì quella *specialis* concernente la mora automatica, stabilita dal 2° comma dello stesso art. 1219 cod. civ. Di conseguenza la disposizione dell'articolo 17 non reca modifiche per tale tipo di rapporti ma può produrre effetti solo nelle restanti obbligazioni pecuniarie che a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale vengono, quindi ad essere equiparate alle transazioni commerciali per quanto riguarda la misura degli interessi applicabili. Si tratta, indubbiamente di un intervento diretto a sanzionare il ritardo nell'adempimento e rendere, quindi meno interessante per il debitore ritardare il pagamento dal momento che nel I semestre 2015 la differenza tra gli interessi legali ordinari e quelli previsti per le transazioni commerciali ammonta a circa il 7,5%, come si vedrà meglio nella successiva tabella. Tuttavia tale disposizione non appare poter essere suscettibile di essere applicata alla

responsabilità per fatto illecito extracontrattuale potendo, invece trovare possibile applicazione nel caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale ove richiesto, essendo evidente che nel caso dei fatti illeciti extracontrattuali difetta lo presupposto della norma in quanto non si verte su obbligazioni per le quali possa essere immaginato un accordo delle parti in ordine agli interessi da applicare in caso di ritardo nel pagamento non potendosi interpretare la norma che prevede la mancata pattuizione della misura degli interessi come equivalente ai casi in cui non vi è stata alcuna pattuizione tra le parti. Non vi è dubbio, tuttavia, che la estensione di una simile disciplina anche alla materia del risarcimento del danno in quanto potrebbe costituire un reale deterrente al ritardo nel pagamento, tenuto conto che allo stato con la fissazione del saggio di interessi in misura assai ridotta, e ben inferiore al rendimento del danaro in caso di investimento da parte di operatori qualificati anche solo per autofinanziamento, non vi è alcun interesse al tempestivo pagamento per evitare di doversi accollare il maggior onere per interessi (¹).

¹ Il testo è stato predisposto dal dott. Roberto Parziale (presidente XII Sezione) e rivisto dal dott. Alberto Cisterna (presidente XIII Sezione) in vista della sua approvazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in esito alla riunione ex art.47-quater O.G. del 18.10.2018 dei giudici delle Sezioni II, XII e XIII civile.

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Valore	Età	Età	Età	Età	Età	Età	Età
%	punto	punto	1	2	3	4	5	6	7
			1	0,995	0,99	0,985	0,98	0,975	0,97
1	1182,41	1.182,41	1.182,41	1.176,50	1.170,59	1.164,67	1.158,76	1.152,85	1.146,94
2	1256,31	2.512,62	2.512,62	2.500,06	2.487,49	2.474,93	2.462,37	2.449,80	2.437,24
3	1330,21	3.990,63	3.990,63	3.970,68	3.950,72	3.930,77	3.910,82	3.890,86	3.870,91
4	1404,11	5.616,44	5.616,44	5.588,36	5.560,28	5.532,19	5.504,11	5.476,03	5.447,95
5	1478,01	7.390,05	7.390,05	7.353,10	7.316,15	7.279,20	7.242,25	7.205,30	7.168,35
6	1625,81	9.754,86	9.754,86	9.706,09	9.657,31	9.608,54	9.559,76	9.510,99	9.462,21
7	1773,81	12.416,67	12.416,67	12.354,59	12.292,50	12.230,42	12.168,34	12.106,25	12.044,17
8	1921,41	15.371,28	15.371,28	15.294,42	15.217,57	15.140,71	15.063,85	14.987,00	14.910,14
9	2069,21	18.622,89	18.622,89	18.529,78	18.436,66	18.343,55	18.250,43	18.157,32	18.064,20
10	2217,01	22.170,10	22.170,10	22.059,25	21.948,40	21.837,55	21.726,70	21.615,85	21.505,00
11	2318,99	25.508,89	25.508,89	25.381,35	25.253,80	25.126,26	24.998,71	24.871,17	24.743,62
12	2420,24	29.042,88	29.042,88	28.897,67	28.752,45	28.607,24	28.462,02	28.316,81	28.171,59
13	2522,22	32.788,86	32.788,86	32.624,92	32.460,97	32.297,03	32.133,08	31.969,14	31.805,19
14	2623,46	36.728,44	36.728,44	36.544,80	36.361,16	36.177,51	35.993,87	35.810,23	35.626,59
15	2725,44	40.881,60	40.881,60	40.677,19	40.472,78	40.268,38	40.063,97	39.859,56	39.655,15
16	2826,69	45.227,04	45.227,04	45.000,90	44.774,77	44.548,63	44.322,50	44.096,36	43.870,23
17	2928,67	49.787,39	49.787,39	49.538,45	49.289,52	49.040,58	48.791,64	48.542,71	48.293,77
18	3029,91	54.538,38	54.538,38	54.265,69	53.993,00	53.720,30	53.447,61	53.174,92	52.902,23
19	3131,90	59.506,10	59.506,10	59.208,57	58.911,04	58.613,51	58.315,98	58.018,45	57.720,92
20	3233,14	64.662,80	64.662,80	64.339,49	64.016,17	63.692,86	63.369,54	63.046,23	62.722,92
21	3335,12	70.037,52	70.037,52	69.687,33	69.337,14	68.986,96	68.636,77	68.286,58	67.936,39
22	3436,36	75.599,92	75.599,92	75.221,92	74.843,92	74.465,92	74.087,92	73.709,92	73.331,92
23	3538,35	81.382,05	81.382,05	80.975,14	80.568,23	80.161,32	79.754,41	79.347,50	78.940,59
24	3639,59	87.350,16	87.350,16	86.913,41	86.476,66	86.039,91	85.603,16	85.166,41	84.729,66
25	3741,57	93.539,25	93.539,25	93.071,55	92.603,86	92.136,16	91.668,47	91.200,77	90.733,07
26	3842,82	99.913,32	99.913,32	99.413,75	98.914,19	98.414,62	97.915,05	97.415,49	96.915,92
27	3944,80	106.509,60	106.509,60	105.977,05	105.444,50	104.911,96	104.379,41	103.846,86	103.314,31
28	4046,04	113.289,12	113.289,12	112.722,67	112.156,23	111.589,78	111.023,34	110.456,89	109.890,45
29	4148,02	120.292,58	120.292,58	119.691,12	119.089,65	118.488,19	117.886,73	117.285,27	116.683,80
30	4249,27	127.478,10	127.478,10	126.840,71	126.203,32	125.565,93	124.928,54	124.291,15	123.653,76
31	4351,25	134.888,75	134.888,75	134.214,31	133.539,86	132.865,42	132.190,98	131.516,53	130.842,09
32	4452,49	142.479,68	142.479,68	141.767,28	141.054,88	140.342,48	139.630,09	138.917,69	138.205,29
33	4554,48	150.297,84	150.297,84	149.546,35	148.794,86	148.043,37	147.291,88	146.540,39	145.788,90
34	4655,72	158.294,48	158.294,48	157.503,01	156.711,54	155.920,06	155.128,59	154.337,12	153.545,65
35	4757,70	166.519,50	166.519,50	165.686,90	164.854,31	164.021,71	163.189,11	162.356,51	161.523,92
36	4858,95	174.922,20	174.922,20	174.047,59	173.172,98	172.298,37	171.423,76	170.549,15	169.674,53
37	4960,93	183.554,41	183.554,41	182.636,64	181.718,87	180.801,09	179.883,32	178.965,55	178.047,78
38	5062,17	192.362,46	192.362,46	191.400,65	190.438,84	189.477,02	188.515,21	187.553,40	186.591,59
39	5299,19	206.668,56	206.668,56	205.635,22	204.601,87	203.568,53	202.535,19	201.501,84	200.468,50
40	5613,49	224.539,44	224.539,44	223.416,74	222.294,04	221.171,35	220.048,65	218.925,95	217.803,26
41	5777,73	236.886,74	236.886,74	235.702,31	234.517,87	233.333,44	232.149,01	230.964,57	229.780,14
42	5943,51	249.627,25	249.627,25	248.379,11	247.130,97	245.882,84	244.634,70	243.386,57	242.138,43
43	6107,75	262.633,05	262.633,05	261.319,88	260.006,72	258.693,55	257.380,39	256.067,22	254.754,06
44	6273,54	276.035,62	276.035,62	274.655,44	273.275,26	271.895,08	270.514,90	269.134,72	267.754,55
45	6437,78	289.699,93	289.699,93	288.251,43	286.802,93	285.354,43	283.905,93	282.457,43	281.008,93
46	6603,56	303.763,60	303.763,60	302.244,79	300.725,97	299.207,15	297.688,33	296.169,51	294.650,70
47	6767,79	318.085,90	318.085,90	316.495,47	314.905,04	313.314,61	311.724,18	310.133,75	308.543,32
48	6933,58	332.811,67	332.811,67	331.147,61	329.483,56	327.819,50	326.155,44	324.491,38	322.827,32
49	7097,82	347.792,98	347.792,98	346.054,01	344.315,05	342.576,09	340.837,12	339.098,16	337.359,19
50	7291,49	364.574,44	364.574,44	362.751,57	360.928,70	359.105,82	357.282,95	355.460,08	353.637,21

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV		Val	Età	Età	Età	Età	Età	Età	Età
%		punto	0-10	11	12	13	14	15	16
			1	0,995	0,99	0,985	0,98	0,975	0,97
51	7483,69	381.667,99	381.667,99	381.667,99	377.851,31	375.942,97	374.034,63	372.126,29	370.217,95
52	7675,82	399.142,53	399.142,53	399.142,53	395.151,11	393.155,40	391.159,68	389.163,97	387.168,26
53	7869,73	417.095,76	417.095,76	417.095,76	412.924,80	410.839,32	408.753,84	406.668,37	404.582,89
54	8061,62	435.327,62	435.327,62	435.327,62	430.974,35	428.797,71	426.621,07	424.444,43	422.267,79
55	8253,75	453.956,50	453.956,50	453.956,50	449.416,93	447.147,15	444.877,37	442.607,58	440.337,80
56	8447,43	473.055,93	473.055,93	473.055,93	468.325,37	465.960,09	463.594,81	461.229,53	458.864,25
57	8639,56	492.454,87	492.454,87	492.454,87	487.530,32	485.068,05	482.605,77	480.143,50	477.681,22
58	8831,69	512.238,07	512.238,07	512.238,07	507.115,69	504.554,50	501.993,31	499.432,12	496.870,93
59	9023,81	532.404,90	532.404,90	532.404,90	527.080,85	524.418,82	521.756,80	519.094,77	516.432,75
60	9161,70	549.701,99	549.701,99	549.701,99	544.204,97	541.456,46	538.707,95	535.959,44	533.210,93
61	9299,80	567.287,54	567.287,54	567.287,54	561.614,66	558.778,22	555.941,79	553.105,35	550.268,91
62	9437,51	585.125,55	585.125,55	585.125,55	579.274,30	576.348,67	573.423,04	570.497,41	567.571,78
63	9575,40	603.250,01	603.250,01	603.250,01	597.217,51	594.201,26	591.185,01	588.168,76	585.152,51
64	9711,75	621.552,32	621.552,32	621.552,32	615.336,79	612.229,03	609.121,27	606.013,51	602.905,75
65	9849,65	640.227,51	640.227,51	640.227,51	633.825,23	630.624,09	627.422,96	624.221,82	621.020,68
66	9987,55	659.178,50	659.178,50	659.178,50	652.586,71	649.290,82	645.994,93	642.699,03	639.403,14
67	10125,44	678.404,55	678.404,55	678.404,55	671.620,51	668.228,48	664.836,46	661.444,44	658.052,42
68	10263,35	697.907,87	697.907,87	697.907,87	690.928,79	687.439,25	683.949,71	680.460,17	676.970,63
69	10399,70	717.579,17	717.579,17	717.579,17	710.403,37	706.815,48	703.227,58	699.639,69	696.051,79
70	10483,36	733.835,50	733.835,50	733.835,50	726.497,15	722.827,97	719.158,79	715.489,61	711.820,44
71	10565,48	750.148,98	750.148,98	750.148,98	742.647,49	738.896,74	735.146,00	731.395,25	727.644,51
72	10647,59	766.626,68	766.626,68	766.626,68	758.960,41	755.127,28	751.294,15	747.461,01	743.627,88
73	10730,50	783.326,86	783.326,86	783.326,86	775.493,59	771.576,95	767.660,32	763.743,68	759.827,05
74	10813,40	800.191,24	800.191,24	800.191,24	792.189,33	788.188,37	784.187,41	780.186,46	776.185,50
75	10895,51	817.163,20	817.163,20	817.163,20	808.991,57	804.905,75	800.819,94	796.734,12	792.648,31
76	10977,63	834.300,22	834.300,22	834.300,22	825.957,22	821.785,72	817.614,22	813.442,72	809.271,22
77	11061,29	851.719,32	851.719,32	851.719,32	843.202,13	838.943,53	834.684,93	830.426,34	826.167,74
78	11143,42	869.186,37	869.186,37	869.186,37	860.494,51	856.148,58	851.802,64	847.456,71	843.110,78
79	11225,55	886.818,54	886.818,54	886.818,54	877.950,35	873.516,26	869.082,17	864.648,07	860.213,98
80	11281,66	902.533,10	902.533,10	902.533,10	893.507,77	888.995,11	884.482,44	879.969,78	875.457,11
81	11335,55	918.179,29	918.179,29	918.179,29	908.997,50	904.406,60	899.815,71	895.224,81	890.633,91
82	11391,33	934.089,19	934.089,19	934.089,19	924.748,30	920.077,85	915.407,41	910.736,96	906.066,52
83	11445,56	949.981,84	949.981,84	949.981,84	940.482,03	935.732,12	930.982,21	926.232,30	921.482,39
84	11501,34	966.112,41	966.112,41	966.112,41	956.451,29	951.620,73	946.790,16	941.959,60	937.129,04
85	11555,56	982.222,61	982.222,61	982.222,61	972.400,38	967.489,27	962.578,16	957.667,04	952.755,93
86	11611,33	998.574,72	998.574,72	998.574,72	988.588,97	983.596,10	978.603,22	973.610,35	968.617,48
87	11665,57	1.014.904,30	1.014.904,30	1.014.904,30	1.004.755,26	999.680,74	994.606,22	989.531,70	984.457,18
88	11721,36	1.031.479,89	1.031.479,89	1.031.479,89	1.021.165,10	1.016.007,70	1.010.850,30	1.005.692,90	1.000.535,50
89	11775,60	1.048.027,97	1.048.027,97	1.048.027,97	1.037.547,69	1.032.307,55	1.027.067,41	1.021.827,27	1.016.587,13
90	11803,48	1.062.312,90	1.062.312,90	1.062.312,90	1.051.689,77	1.046.378,21	1.041.066,64	1.035.755,08	1.030.443,51
91	11831,36	1.076.653,59	1.076.653,59	1.076.653,59	1.065.887,05	1.060.503,79	1.055.120,52	1.049.737,25	1.044.353,98
92	11859,26	1.091.052,05	1.091.052,05	1.091.052,05	1.080.141,53	1.074.686,27	1.069.231,01	1.063.775,75	1.058.320,49
93	11885,59	1.105.359,95	1.105.359,95	1.105.359,95	1.094.306,36	1.088.779,56	1.083.252,76	1.077.725,96	1.072.199,16
94	11913,49	1.119.868,46	1.119.868,46	1.119.868,46	1.108.669,77	1.103.070,43	1.097.471,09	1.091.871,75	1.086.272,40
95	11941,38	1.134.430,69	1.134.430,69	1.134.430,69	1.123.086,38	1.117.414,23	1.111.742,08	1.106.069,92	1.100.397,77
96	11969,26	1.149.048,69	1.149.048,69	1.149.048,69	1.137.558,20	1.131.812,96	1.126.067,71	1.120.322,47	1.114.577,23
97	11995,61	1.163.574,02	1.163.574,02	1.163.574,02	1.151.938,28	1.146.120,41	1.140.302,54	1.134.484,67	1.128.666,80
98	12023,49	1.178.302,01	1.178.302,01	1.178.302,01	1.166.518,99	1.160.627,48	1.154.735,97	1.148.844,46	1.142.952,95
99	12051,37	1.193.085,77	1.193.085,77	1.193.085,77	1.181.154,91	1.175.189,48	1.169.224,05	1.163.258,62	1.157.293,20

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 8	Età 9	Età 10	Età 11	Età 12	Età 13	Età 14
		0,965	0,96	0,955	0,95	0,945	0,94	0,935
1	1.182,41	1.141,03	1.135,11	1.129,20	1.123,29	1.117,38	1.111,47	1.105,55
2	1.256,31	2.424,68	2.412,12	2.399,55	2.386,99	2.374,43	2.361,86	2.349,30
3	1.330,21	3.850,96	3.831,00	3.811,05	3.791,10	3.771,15	3.751,19	3.731,24
4	1.404,11	5.419,86	5.391,78	5.363,70	5.335,62	5.307,54	5.279,45	5.251,37
5	1.478,01	7.131,40	7.094,45	7.057,50	7.020,55	6.983,60	6.946,65	6.909,70
6	1.625,81	9.413,44	9.364,67	9.315,89	9.267,12	9.218,34	9.169,57	9.120,79
7	1.773,81	11.982,09	11.920,00	11.857,92	11.795,84	11.733,75	11.671,67	11.609,59
8	1.921,41	14.833,29	14.756,43	14.679,57	14.602,72	14.525,86	14.449,00	14.372,15
9	2.069,21	17.971,09	17.877,97	17.784,86	17.691,75	17.598,63	17.505,52	17.412,40
10	2.217,01	21.394,15	21.283,30	21.172,45	21.061,60	20.950,74	20.839,89	20.729,04
11	2.318,99	24.616,08	24.488,53	24.360,99	24.233,45	24.105,90	23.978,36	23.850,81
12	2.420,24	28.026,38	27.881,16	27.735,95	27.590,74	27.445,52	27.300,31	27.155,09
13	2.522,22	31.641,25	31.477,31	31.313,36	31.149,42	30.985,47	30.821,53	30.657,58
14	2.623,46	35.442,94	35.259,30	35.075,66	34.892,02	34.708,38	34.524,73	34.341,09
15	2.725,44	39.450,74	39.246,34	39.041,93	38.837,52	38.633,11	38.428,70	38.224,30
16	2.826,69	43.644,09	43.417,96	43.191,82	42.965,69	42.739,55	42.513,42	42.287,28
17	2.928,67	48.044,83	47.795,89	47.546,96	47.298,02	47.049,08	46.800,15	46.551,21
18	3.029,91	52.629,54	52.356,84	52.084,15	51.811,46	51.538,77	51.266,08	50.993,39
19	3.131,90	57.423,39	57.125,86	56.828,33	56.530,80	56.233,26	55.935,73	55.638,20
20	3.233,14	62.399,60	62.076,29	61.752,97	61.429,66	61.106,35	60.783,03	60.459,72
21	3.335,12	67.586,21	67.236,02	66.885,83	66.535,64	66.185,46	65.835,27	65.485,08
22	3.436,36	72.953,92	72.575,92	72.197,92	71.819,92	71.441,92	71.063,92	70.685,93
23	3.538,35	78.533,68	78.126,77	77.719,86	77.312,95	76.906,04	76.499,13	76.092,22
24	3.639,59	84.292,90	83.856,15	83.419,40	82.982,65	82.545,90	82.109,15	81.672,40
25	3.741,57	90.265,38	89.797,68	89.329,98	88.862,29	88.394,59	87.926,90	87.459,20
26	3.842,82	96.416,35	95.916,79	95.417,22	94.917,65	94.418,09	93.918,52	93.418,95
27	3.944,80	102.781,76	102.249,22	101.716,67	101.184,12	100.651,57	100.119,02	99.586,48
28	4.046,04	109.324,00	108.757,56	108.191,11	107.624,66	107.058,22	106.491,77	105.925,33
29	4.148,02	116.082,34	115.480,88	114.879,41	114.277,95	113.676,49	113.075,03	112.473,56
30	4.249,27	123.016,37	122.378,98	121.741,59	121.104,20	120.466,80	119.829,41	119.192,02
31	4.351,25	130.167,64	129.493,20	128.818,76	128.144,31	127.469,87	126.795,43	126.120,98
32	4.452,49	137.492,89	136.780,49	136.068,09	135.355,70	134.643,30	133.930,90	133.218,50
33	4.554,48	145.037,42	144.285,93	143.534,44	142.782,95	142.031,46	141.279,97	140.528,48
34	4.655,72	152.754,17	151.962,70	151.171,23	150.379,76	149.588,28	148.796,81	148.005,34
35	4.757,70	160.691,32	159.858,72	159.026,12	158.193,53	157.360,93	156.528,33	155.695,73
36	4.858,95	168.799,92	167.925,31	167.050,70	166.176,09	165.301,48	164.426,87	163.552,26
37	4.960,93	177.130,01	176.212,23	175.294,46	174.376,69	173.458,92	172.541,15	171.623,37
38	5.062,17	185.629,77	184.667,96	183.706,15	182.744,34	181.782,52	180.820,71	179.858,90
39	5.299,19	199.435,16	198.401,82	197.368,47	196.335,13	195.301,79	194.268,45	193.235,10
40	5.613,49	216.680,56	215.557,86	214.435,16	213.312,47	212.189,77	211.067,07	209.944,38
41	5.777,73	228.595,71	227.411,27	226.226,84	225.042,40	223.857,97	222.673,54	221.489,10
42	5.943,51	240.890,29	239.642,16	238.394,02	237.145,88	235.897,75	234.649,61	233.401,48
43	6.107,75	253.440,89	252.127,73	250.814,56	249.501,40	248.188,23	246.875,06	245.561,90
44	6.273,54	266.374,37	264.994,19	263.614,01	262.233,83	260.853,66	259.473,48	258.093,30
45	6.437,78	279.560,43	278.111,93	276.663,43	275.214,93	273.766,43	272.317,93	270.869,43
46	6.603,56	293.131,88	291.613,06	290.094,24	288.575,42	287.056,61	285.537,79	284.018,97
47	6.767,79	306.952,89	305.362,46	303.772,03	302.181,60	300.591,17	299.000,75	297.410,32
48	6.933,58	321.163,26	319.499,21	317.835,15	316.171,09	314.507,03	312.842,97	311.178,91
49	7.097,82	335.620,23	333.881,26	332.142,30	330.403,33	328.664,37	326.925,40	325.186,44
50	7.291,49	351.814,33	349.991,46	348.168,59	346.345,72	344.522,85	342.699,97	340.877,10

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 17	Età 18	Età 19	Età 20	Età 21	Età 22	Età 23
		0,965	0,96	0,955	0,95	0,945	0,94	0,935
51	7.483,69	368.309,61	366.401,27	364.492,94	362.584,60	360.676,26	358.767,92	356.859,58
52	7.675,82	385.172,55	383.176,83	381.181,12	379.185,41	377.189,70	375.193,98	373.198,27
53	7.869,73	402.497,41	400.411,93	398.326,45	396.240,97	394.155,49	392.070,01	389.984,53
54	8.061,62	420.091,16	417.914,52	415.737,88	413.561,24	411.384,60	409.207,97	407.031,33
55	8.253,75	438.068,02	435.798,24	433.528,45	431.258,67	428.988,89	426.719,11	424.449,32
56	8.447,43	456.498,97	454.133,69	451.768,41	449.403,13	447.037,85	444.672,58	442.307,30
57	8.639,56	475.218,95	472.756,68	470.294,40	467.832,13	465.369,85	462.907,58	460.445,30
58	8.831,69	494.309,74	491.748,55	489.187,36	486.626,17	484.064,98	481.503,79	478.942,60
59	9.023,81	513.770,73	511.108,70	508.446,68	505.784,65	503.122,63	500.460,60	497.798,58
60	9.161,70	530.462,42	527.713,91	524.965,40	522.216,89	519.468,38	516.719,87	513.971,36
61	9.299,80	547.432,47	544.596,03	541.759,60	538.923,16	536.086,72	533.250,28	530.413,85
62	9.437,51	564.646,16	561.720,53	558.794,90	555.869,27	552.943,65	550.018,02	547.092,39
63	9.575,40	582.136,26	579.120,01	576.103,76	573.087,51	570.071,26	567.055,01	564.038,76
64	9.711,75	599.797,98	596.690,22	593.582,46	590.474,70	587.366,94	584.259,18	581.151,42
65	9.849,65	617.819,54	614.618,41	611.417,27	608.216,13	605.014,99	601.813,86	598.612,72
66	9.987,55	636.107,25	632.811,36	629.515,46	626.219,57	622.923,68	619.627,79	616.331,89
67	10.125,44	654.660,39	651.268,37	647.876,35	644.484,32	641.092,30	637.700,28	634.308,26
68	10.263,35	673.481,09	669.991,56	666.502,02	663.012,48	659.522,94	656.033,40	652.543,86
69	10.399,70	692.463,89	688.876,00	685.288,10	681.700,21	678.112,31	674.524,42	670.936,52
70	10.483,36	708.151,26	704.482,08	700.812,90	697.143,73	693.474,55	689.805,37	686.136,19
71	10.565,48	723.893,76	720.143,02	716.392,27	712.641,53	708.890,78	705.140,04	701.389,29
72	10.647,59	739.794,75	735.961,61	732.128,48	728.295,35	724.462,21	720.629,08	716.795,95
73	10.730,50	755.910,42	751.993,78	748.077,15	744.160,51	740.243,88	736.327,24	732.410,61
74	10.813,40	772.184,55	768.183,59	764.182,63	760.181,68	756.180,72	752.179,76	748.178,81
75	10.895,51	788.562,49	784.476,67	780.390,86	776.305,04	772.219,23	768.133,41	764.047,59
76	10.977,63	805.099,72	800.928,22	796.756,71	792.585,21	788.413,71	784.242,21	780.070,71
77	11.061,29	821.909,14	817.650,55	813.391,95	809.133,35	804.874,76	800.616,16	796.357,56
78	11.143,42	838.764,85	834.418,92	830.072,98	825.727,05	821.381,12	817.035,19	812.689,26
79	11.225,55	855.779,89	851.345,80	846.911,70	842.477,61	838.043,52	833.609,43	829.175,33
80	11.281,66	870.944,44	866.431,78	861.919,11	857.406,45	852.893,78	848.381,12	843.868,45
81	11.335,55	886.043,02	881.452,12	876.861,22	872.270,33	867.679,43	863.088,53	858.497,64
82	11.391,33	901.396,07	896.725,62	892.055,18	887.384,73	882.714,29	878.043,84	873.373,39
83	11.445,56	916.732,48	911.982,57	907.232,66	902.482,75	897.732,84	892.982,93	888.233,02
84	11.501,34	932.298,48	927.467,92	922.637,35	917.806,79	912.976,23	908.145,67	903.315,11
85	11.555,56	947.844,82	942.933,70	938.022,59	933.111,48	928.200,36	923.289,25	918.378,14
86	11.611,33	963.624,60	958.631,73	953.638,86	948.645,98	943.653,11	938.660,24	933.667,36
87	11.665,57	979.382,65	974.308,13	969.233,61	964.159,09	959.084,57	954.010,05	948.935,52
88	11.721,36	995.378,10	990.220,70	985.063,30	979.905,90	974.748,50	969.591,10	964.433,70
89	11.775,60	1.011.346,99	1.006.106,85	1.000.866,71	995.626,57	990.386,44	985.146,30	979.906,16
90	11.803,48	1.025.131,95	1.019.820,38	1.014.508,82	1.009.197,26	1.003.885,69	998.574,13	993.262,56
91	11.831,36	1.038.970,71	1.033.587,45	1.028.204,18	1.022.820,91	1.017.437,64	1.012.054,37	1.006.671,11
92	11.859,26	1.052.865,23	1.047.409,97	1.041.954,71	1.036.499,45	1.031.044,19	1.025.588,93	1.020.133,67
93	11.885,59	1.066.672,36	1.061.145,56	1.055.618,76	1.050.091,96	1.044.565,16	1.039.038,36	1.033.511,56
94	11.913,49	1.080.673,06	1.075.073,72	1.069.474,38	1.063.875,04	1.058.275,69	1.052.676,35	1.047.077,01
95	11.941,38	1.094.725,62	1.089.053,46	1.083.381,31	1.077.709,16	1.072.037,00	1.066.364,85	1.060.692,70
96	11.969,26	1.108.831,98	1.103.086,74	1.097.341,50	1.091.596,25	1.085.851,01	1.080.105,77	1.074.360,52
97	11.995,61	1.122.848,93	1.117.031,06	1.111.213,19	1.105.395,32	1.099.577,45	1.093.759,58	1.087.941,71
98	12.023,49	1.137.061,44	1.131.169,93	1.125.278,42	1.119.386,91	1.113.495,40	1.107.603,89	1.101.712,38
99	12.051,37	1.151.327,77	1.145.362,34	1.139.396,91	1.133.431,48	1.127.466,05	1.121.500,62	1.115.535,19

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 15	Età 16	Età 17	Età 18	Età 19	Età 20	Età 21
		0,93	0,925	0,92	0,915	0,91	0,905	0,9
1	1.182,41	1.099,64	1.093,73	1.087,82	1.081,91	1.075,99	1.070,08	1.064,17
2	1.256,31	2.336,74	2.324,17	2.311,61	2.299,05	2.286,48	2.273,92	2.261,36
3	1.330,21	3.711,29	3.691,33	3.671,38	3.651,43	3.631,47	3.611,52	3.591,57
4	1.404,11	5.223,29	5.195,21	5.167,12	5.139,04	5.110,96	5.082,88	5.054,80
5	1.478,01	6.872,75	6.835,80	6.798,85	6.761,90	6.724,95	6.688,00	6.651,05
6	1.625,81	9.072,02	9.023,25	8.974,47	8.925,70	8.876,92	8.828,15	8.779,37
7	1.773,81	11.547,50	11.485,42	11.423,34	11.361,25	11.299,17	11.237,09	11.175,00
8	1.921,41	14.295,29	14.218,43	14.141,58	14.064,72	13.987,86	13.911,01	13.834,15
9	2.069,21	17.319,29	17.226,17	17.133,06	17.039,94	16.946,83	16.853,72	16.760,60
10	2.217,01	20.618,19	20.507,34	20.396,49	20.285,64	20.174,79	20.063,94	19.953,09
11	2.318,99	23.723,27	23.595,72	23.468,18	23.340,63	23.213,09	23.085,55	22.958,00
12	2.420,24	27.009,88	26.864,66	26.719,45	26.574,24	26.429,02	26.283,81	26.138,59
13	2.522,22	30.493,64	30.329,70	30.165,75	30.001,81	29.837,86	29.673,92	29.509,97
14	2.623,46	34.157,45	33.973,81	33.790,16	33.606,52	33.422,88	33.239,24	33.055,60
15	2.725,44	38.019,89	37.815,48	37.611,07	37.406,66	37.202,26	36.997,85	36.793,44
16	2.826,69	42.061,15	41.835,01	41.608,88	41.382,74	41.156,61	40.930,47	40.704,34
17	2.928,67	46.302,27	46.053,34	45.804,40	45.555,46	45.306,52	45.057,59	44.808,65
18	3.029,91	50.720,69	50.448,00	50.175,31	49.902,62	49.629,93	49.357,23	49.084,54
19	3.131,90	55.340,67	55.043,14	54.745,61	54.448,08	54.150,55	53.853,02	53.555,49
20	3.233,14	60.136,40	59.813,09	59.489,78	59.166,46	58.843,15	58.519,83	58.196,52
21	3.335,12	65.134,89	64.784,71	64.434,52	64.084,33	63.734,14	63.383,96	63.033,77
22	3.436,36	70.307,93	69.929,93	69.551,93	69.173,93	68.795,93	68.417,93	68.039,93
23	3.538,35	75.685,31	75.278,40	74.871,49	74.464,58	74.057,67	73.650,76	73.243,85
24	3.639,59	81.235,65	80.798,90	80.362,15	79.925,40	79.488,65	79.051,89	78.615,14
25	3.741,57	86.991,50	86.523,81	86.056,11	85.588,41	85.120,72	84.653,02	84.185,33
26	3.842,82	92.919,39	92.419,82	91.920,25	91.420,69	90.921,12	90.421,55	89.921,99
27	3.944,80	99.053,93	98.521,38	97.988,83	97.456,28	96.923,74	96.391,19	95.858,64
28	4.046,04	105.358,88	104.792,44	104.225,99	103.659,54	103.093,10	102.526,65	101.960,21
29	4.148,02	111.872,10	111.270,64	110.669,17	110.067,71	109.466,25	108.864,78	108.263,32
30	4.249,27	118.554,63	117.917,24	117.279,85	116.642,46	116.005,07	115.367,68	114.730,29
31	4.351,25	125.446,54	124.772,09	124.097,65	123.423,21	122.748,76	122.074,32	121.399,88
32	4.452,49	132.506,10	131.793,70	131.081,31	130.368,91	129.656,51	128.944,11	128.231,71
33	4.554,48	139.776,99	139.025,50	138.274,01	137.522,52	136.771,03	136.019,55	135.268,06
34	4.655,72	147.213,87	146.422,39	145.630,92	144.839,45	144.047,98	143.256,50	142.465,03
35	4.757,70	154.863,14	154.030,54	153.197,94	152.365,34	151.532,75	150.700,15	149.867,55
36	4.858,95	162.677,65	161.803,04	160.928,42	160.053,81	159.179,20	158.304,59	157.429,98
37	4.960,93	170.705,60	169.787,83	168.870,06	167.952,29	167.034,51	166.116,74	165.198,97
38	5.062,17	178.897,09	177.935,28	176.973,46	176.011,65	175.049,84	174.088,03	173.126,21
39	5.299,19	192.201,76	191.168,42	190.135,07	189.101,73	188.068,39	187.035,05	186.001,70
40	5.613,49	208.821,68	207.698,98	206.576,28	205.453,59	204.330,89	203.208,19	202.085,50
41	5.777,73	220.304,67	219.120,24	217.935,80	216.751,37	215.566,93	214.382,50	213.198,07
42	5.943,51	232.153,34	230.905,20	229.657,07	228.408,93	227.160,79	225.912,66	224.664,52
43	6.107,75	244.248,73	242.935,57	241.622,40	240.309,24	238.996,07	237.682,91	236.369,74
44	6.273,54	256.713,12	255.332,94	253.952,77	252.572,59	251.192,41	249.812,23	248.432,05
45	6.437,78	269.420,93	267.972,43	266.523,93	265.075,43	263.626,93	262.178,43	260.729,93
46	6.603,56	282.500,15	280.981,33	279.462,52	277.943,70	276.424,88	274.906,06	273.387,24
47	6.767,79	295.819,89	294.229,46	292.639,03	291.048,60	289.458,17	287.867,74	286.277,31
48	6.933,58	309.514,86	307.850,80	306.186,74	304.522,68	302.858,62	301.194,56	299.530,50
49	7.097,82	323.447,47	321.708,51	319.969,54	318.230,58	316.491,61	314.752,65	313.013,68
50	7.291,49	339.054,23	337.231,36	335.408,48	333.585,61	331.762,74	329.939,87	328.117,00

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 24	Età 25	Età 26	Età 27	Età 28	Età 29	Età 30
		0,93	0,925	0,92	0,915	0,91	0,905	0,9
51	7.483,69	354.951,24	353.042,90	351.134,56	349.226,22	347.317,88	345.409,54	343.501,20
52	7.675,82	371.202,56	369.206,84	367.211,13	365.215,42	363.219,71	361.223,99	359.228,28
53	7.869,73	387.899,06	385.813,58	383.728,10	381.642,62	379.557,14	377.471,66	375.386,18
54	8.061,62	404.854,69	402.678,05	400.501,41	398.324,78	396.148,14	393.971,50	391.794,86
55	8.253,75	422.179,54	419.909,76	417.639,98	415.370,19	413.100,41	410.830,63	408.560,85
56	8.447,43	439.942,02	437.576,74	435.211,46	432.846,18	430.480,90	428.115,62	425.750,34
57	8.639,56	457.983,03	455.520,76	453.058,48	450.596,21	448.133,93	445.671,66	443.209,38
58	8.831,69	476.381,41	473.820,22	471.259,03	468.697,84	466.136,65	463.575,46	461.014,27
59	9.023,81	495.136,55	492.474,53	489.812,51	487.150,48	484.488,46	481.826,43	479.164,41
60	9.161,70	511.222,85	508.474,34	505.725,84	502.977,33	500.228,82	497.480,31	494.731,80
61	9.299,80	527.577,41	524.740,97	521.904,53	519.068,10	516.231,66	513.395,22	510.558,78
62	9.437,51	544.166,76	541.241,13	538.315,51	535.389,88	532.464,25	529.538,62	526.613,00
63	9.575,40	561.022,51	558.006,26	554.990,01	551.973,76	548.957,51	545.941,26	542.925,01
64	9.711,75	578.043,65	574.935,89	571.828,13	568.720,37	565.612,61	562.504,85	559.397,08
65	9.849,65	595.411,58	592.210,44	589.009,31	585.808,17	582.607,03	579.405,89	576.204,76
66	9.987,55	613.036,00	609.740,11	606.444,22	603.148,32	599.852,43	596.556,54	593.260,65
67	10.125,44	630.916,23	627.524,21	624.132,19	620.740,17	617.348,14	613.956,12	610.564,10
68	10.263,35	649.054,32	645.564,78	642.075,24	638.585,70	635.096,16	631.606,62	628.117,08
69	10.399,70	667.348,62	663.760,73	660.172,83	656.584,94	652.997,04	649.409,14	645.821,25
70	10.483,36	682.467,02	678.797,84	675.128,66	671.459,48	667.790,31	664.121,13	660.451,95
71	10.565,48	697.638,55	693.887,80	690.137,06	686.386,31	682.635,57	678.884,82	675.134,08
72	10.647,59	712.962,81	709.129,68	705.296,55	701.463,41	697.630,28	693.797,15	689.964,01
73	10.730,50	728.493,98	724.577,34	720.660,71	716.744,07	712.827,44	708.910,80	704.994,17
74	10.813,40	744.177,85	740.176,90	736.175,94	732.174,98	728.174,03	724.173,07	720.172,12
75	10.895,51	759.961,78	755.875,96	751.790,15	747.704,33	743.618,51	739.532,70	735.446,88
76	10.977,63	775.899,21	771.727,71	767.556,21	763.384,71	759.213,20	755.041,70	750.870,20
77	11.061,29	792.098,97	787.840,37	783.581,77	779.323,18	775.064,58	770.805,98	766.547,39
78	11.143,42	808.343,33	803.997,39	799.651,46	795.305,53	790.959,60	786.613,67	782.267,73
79	11.225,55	824.741,24	820.307,15	815.873,06	811.438,96	807.004,87	802.570,78	798.136,68
80	11.281,66	839.355,79	834.843,12	830.330,45	825.817,79	821.305,12	816.792,46	812.279,79
81	11.335,55	853.906,74	849.315,85	844.724,95	840.134,05	835.543,16	830.952,26	826.361,36
82	11.391,33	868.702,95	864.032,50	859.362,06	854.691,61	850.021,16	845.350,72	840.680,27
83	11.445,56	883.483,11	878.733,21	873.983,30	869.233,39	864.483,48	859.733,57	854.983,66
84	11.501,34	898.484,54	893.653,98	888.823,42	883.992,86	879.162,29	874.331,73	869.501,17
85	11.555,56	913.467,02	908.555,91	903.644,80	898.733,69	893.822,57	888.911,46	884.000,35
86	11.611,33	928.674,49	923.681,61	918.688,74	913.695,87	908.702,99	903.710,12	898.717,25
87	11.665,57	943.861,00	938.786,48	933.711,96	928.637,44	923.562,92	918.488,40	913.413,87
88	11.721,36	959.276,30	954.118,90	948.961,50	943.804,10	938.646,70	933.489,30	928.331,90
89	11.775,60	974.666,02	969.425,88	964.185,74	958.945,60	953.705,46	948.465,32	943.225,18
90	11.803,48	987.951,00	982.639,43	977.327,87	972.016,30	966.704,74	961.393,17	956.081,61
91	11.831,36	1.001.287,84	995.904,57	990.521,30	985.138,04	979.754,77	974.371,50	968.988,23
92	11.859,26	1.014.678,41	1.009.223,15	1.003.767,89	998.312,63	992.857,37	987.402,11	981.946,85
93	11.885,59	1.027.984,76	1.022.457,96	1.016.931,16	1.011.404,36	1.005.877,56	1.000.350,76	994.823,96
94	11.913,49	1.041.477,67	1.035.878,32	1.030.278,98	1.024.679,64	1.019.080,30	1.013.480,95	1.007.881,61
95	11.941,38	1.055.020,54	1.049.348,39	1.043.676,24	1.038.004,08	1.032.331,93	1.026.659,78	1.020.987,62
96	11.969,26	1.068.615,28	1.062.870,04	1.057.124,79	1.051.379,55	1.045.634,31	1.039.889,06	1.034.143,82
97	11.995,61	1.082.123,84	1.076.305,97	1.070.488,10	1.064.670,23	1.058.852,36	1.053.034,49	1.047.216,62
98	12.023,49	1.095.820,87	1.089.929,36	1.084.037,85	1.078.146,34	1.072.254,83	1.066.363,32	1.060.471,81
99	12.051,37	1.109.569,76	1.103.604,34	1.097.638,91	1.091.673,48	1.085.708,05	1.079.742,62	1.073.777,19

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 22	Età 23	Età 24	Età 25	Età 26	Età 27	Età 28
		0,895	0,89	0,885	0,88	0,875	0,87	0,865
1	1.182,41	1.058,26	1.052,34	1.046,43	1.040,52	1.034,61	1.028,70	1.022,78
2	1.256,31	2.248,79	2.236,23	2.223,67	2.211,11	2.198,54	2.185,98	2.173,42
3	1.330,21	3.571,61	3.551,66	3.531,71	3.511,75	3.491,80	3.471,85	3.451,89
4	1.404,11	5.026,71	4.998,63	4.970,55	4.942,47	4.914,39	4.886,30	4.858,22
5	1.478,01	6.614,09	6.577,14	6.540,19	6.503,24	6.466,29	6.429,34	6.392,39
6	1.625,81	8.730,60	8.681,83	8.633,05	8.584,28	8.535,50	8.486,73	8.437,95
7	1.773,81	11.112,92	11.050,84	10.988,75	10.926,67	10.864,59	10.802,50	10.740,42
8	1.921,41	13.757,30	13.680,44	13.603,58	13.526,73	13.449,87	13.373,01	13.296,16
9	2.069,21	16.667,49	16.574,37	16.481,26	16.388,14	16.295,03	16.201,91	16.108,80
10	2.217,01	19.842,24	19.731,39	19.620,54	19.509,69	19.398,84	19.287,99	19.177,14
11	2.318,99	22.830,46	22.702,91	22.575,37	22.447,82	22.320,28	22.192,73	22.065,19
12	2.420,24	25.993,38	25.848,16	25.702,95	25.557,73	25.412,52	25.267,31	25.122,09
13	2.522,22	29.346,03	29.182,09	29.018,14	28.854,20	28.690,25	28.526,31	28.362,36
14	2.623,46	32.871,95	32.688,31	32.504,67	32.321,03	32.137,39	31.953,74	31.770,10
15	2.725,44	36.589,03	36.384,62	36.180,22	35.975,81	35.771,40	35.566,99	35.362,58
16	2.826,69	40.478,20	40.252,07	40.025,93	39.799,80	39.573,66	39.347,52	39.121,39
17	2.928,67	44.559,71	44.310,78	44.061,84	43.812,90	43.563,97	43.315,03	43.066,09
18	3.029,91	48.811,85	48.539,16	48.266,47	47.993,77	47.721,08	47.448,39	47.175,70
19	3.131,90	53.257,96	52.960,43	52.662,90	52.365,37	52.067,84	51.770,31	51.472,78
20	3.233,14	57.873,21	57.549,89	57.226,58	56.903,26	56.579,95	56.256,64	55.933,32
21	3.335,12	62.683,58	62.333,39	61.983,21	61.633,02	61.282,83	60.932,64	60.582,45
22	3.436,36	67.661,93	67.283,93	66.905,93	66.527,93	66.149,93	65.771,93	65.393,93
23	3.538,35	72.836,93	72.430,02	72.023,11	71.616,20	71.209,29	70.802,38	70.395,47
24	3.639,59	78.178,39	77.741,64	77.304,89	76.868,14	76.431,39	75.994,64	75.557,89
25	3.741,57	83.717,63	83.249,93	82.782,24	82.314,54	81.846,84	81.379,15	80.911,45
26	3.842,82	89.422,42	88.922,85	88.423,29	87.923,72	87.424,16	86.924,59	86.425,02
27	3.944,80	95.326,09	94.793,54	94.261,00	93.728,45	93.195,90	92.663,35	92.130,80
28	4.046,04	101.393,76	100.827,32	100.260,87	99.694,43	99.127,98	98.561,53	97.995,09
29	4.148,02	107.661,86	107.060,40	106.458,93	105.857,47	105.256,01	104.654,54	104.053,08
30	4.249,27	114.092,90	113.455,51	112.818,12	112.180,73	111.543,34	110.905,95	110.268,56
31	4.351,25	120.725,43	120.050,99	119.376,54	118.702,10	118.027,66	117.353,21	116.678,77
32	4.452,49	127.519,31	126.806,92	126.094,52	125.382,12	124.669,72	123.957,32	123.244,92
33	4.554,48	134.516,57	133.765,08	133.013,59	132.262,10	131.510,61	130.759,12	130.007,63
34	4.655,72	141.673,56	140.882,09	140.090,61	139.299,14	138.507,67	137.716,20	136.924,73
35	4.757,70	149.034,95	148.202,36	147.369,76	146.537,16	145.704,56	144.871,97	144.039,37
36	4.858,95	156.555,37	155.680,76	154.806,15	153.931,54	153.056,93	152.182,31	151.307,70
37	4.960,93	164.281,20	163.363,42	162.445,65	161.527,88	160.610,11	159.692,34	158.774,56
38	5.062,17	172.164,40	171.202,59	170.240,78	169.278,96	168.317,15	167.355,34	166.393,53
39	5.299,19	184.968,36	183.935,02	182.901,67	181.868,33	180.834,99	179.801,65	178.768,30
40	5.613,49	200.962,80	199.840,10	198.717,40	197.594,71	196.472,01	195.349,31	194.226,62
41	5.777,73	212.013,63	210.829,20	209.644,77	208.460,33	207.275,90	206.091,46	204.907,03
42	5.943,51	223.416,39	222.168,25	220.920,11	219.671,98	218.423,84	217.175,70	215.927,57
43	6.107,75	235.056,58	233.743,41	232.430,25	231.117,08	229.803,92	228.490,75	227.177,59
44	6.273,54	247.051,88	245.671,70	244.291,52	242.911,34	241.531,16	240.150,99	238.770,81
45	6.437,78	259.281,43	257.832,93	256.384,43	254.935,93	253.487,43	252.038,94	250.590,44
46	6.603,56	271.868,43	270.349,61	268.830,79	267.311,97	265.793,15	264.274,34	262.755,52
47	6.767,79	284.686,88	283.096,45	281.506,02	279.915,59	278.325,16	276.734,73	275.144,30
48	6.933,58	297.866,45	296.202,39	294.538,33	292.874,27	291.210,21	289.546,15	287.882,10
49	7.097,82	311.274,72	309.535,75	307.796,79	306.057,82	304.318,86	302.579,89	300.840,93
50	7.291,49	326.294,12	324.471,25	322.648,38	320.825,51	319.002,63	317.179,76	315.356,89

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 31	Età 32	Età 33	Età 34	Età 35	Età 36	Età 37
		0,895	0,89	0,885	0,88	0,875	0,87	0,865
51	7.483,69	341.592,86	339.684,52	337.776,18	335.867,84	333.959,50	332.051,16	330.142,82
52	7.675,82	357.232,57	355.236,86	353.241,14	351.245,43	349.249,72	347.254,01	345.258,29
53	7.869,73	373.300,70	371.215,23	369.129,75	367.044,27	364.958,79	362.873,31	360.787,83
54	8.061,62	389.618,22	387.441,58	385.264,95	383.088,31	380.911,67	378.735,03	376.558,39
55	8.253,75	406.291,06	404.021,28	401.751,50	399.481,72	397.211,93	394.942,15	392.672,37
56	8.447,43	423.385,06	421.019,78	418.654,50	416.289,22	413.923,94	411.558,66	409.193,38
57	8.639,56	440.747,11	438.284,84	435.822,56	433.360,29	430.898,01	428.435,74	426.073,46
58	8.831,69	458.453,08	455.891,89	453.330,70	450.769,51	448.208,32	445.647,12	443.085,93
59	9.023,81	476.502,38	473.840,36	471.178,33	468.516,31	465.854,28	463.192,26	460.530,24
60	9.161,70	491.983,29	489.234,78	486.486,27	483.737,76	480.989,25	478.240,74	475.492,23
61	9.299,80	507.722,34	504.885,91	502.049,47	499.213,03	496.376,59	493.540,16	490.703,72
62	9.437,51	523.687,37	520.761,74	517.836,11	514.910,48	511.984,86	509.059,23	506.133,60
63	9.575,40	539.908,76	536.892,51	533.876,26	530.860,01	527.843,76	524.827,51	521.811,26
64	9.711,75	556.289,32	553.181,56	550.073,80	546.966,04	543.858,28	540.750,51	537.642,75
65	9.849,65	573.003,62	569.802,48	566.601,34	563.400,21	560.199,07	556.997,93	553.796,79
66	9.987,55	589.964,75	586.668,86	583.372,97	580.077,08	576.781,18	573.485,29	570.189,40
67	10.125,44	607.172,07	603.780,05	600.388,03	596.996,01	593.603,98	590.211,96	586.819,94
68	10.263,35	624.627,54	621.138,00	617.648,46	614.158,93	610.669,39	607.179,85	603.690,31
69	10.399,70	642.233,35	638.645,46	635.057,56	631.469,67	627.881,77	624.293,87	620.705,98
70	10.483,36	656.782,77	653.113,60	649.444,42	645.775,24	642.106,06	638.436,89	634.767,71
71	10.565,48	671.383,33	667.632,59	663.881,84	660.131,10	656.380,35	652.629,61	648.878,86
72	10.647,59	686.130,88	682.297,74	678.464,61	674.631,48	670.798,34	666.965,21	663.132,08
73	10.730,50	701.077,54	697.160,90	693.244,27	689.327,63	685.411,00	681.494,36	677.577,73
74	10.813,40	716.171,16	712.170,20	708.169,25	704.168,29	700.167,33	696.166,38	692.165,42
75	10.895,51	731.361,07	727.275,25	723.189,43	719.103,62	715.017,80	710.931,99	706.846,17
76	10.977,63	746.698,70	742.527,20	738.355,70	734.184,20	730.012,70	725.841,20	721.669,69
77	11.061,29	762.288,79	758.030,19	753.771,60	749.513,00	745.254,40	740.995,81	736.737,21
78	11.143,42	777.921,80	773.575,87	769.229,94	764.884,01	760.538,07	756.192,14	751.846,21
79	11.225,55	793.702,59	789.268,50	784.834,41	780.400,31	775.966,22	771.532,13	767.098,04
80	11.281,66	807.767,13	803.254,46	798.741,80	794.229,13	789.716,47	785.203,80	780.691,13
81	11.335,55	821.770,47	817.179,57	812.588,67	807.997,78	803.406,88	798.815,98	794.225,09
82	11.391,33	836.009,83	831.339,38	826.668,93	821.998,49	817.328,04	812.657,60	807.987,15
83	11.445,56	850.233,75	845.483,84	840.733,93	835.984,02	831.234,11	826.484,20	821.734,29
84	11.501,34	864.670,61	859.840,05	855.009,48	850.178,92	845.348,36	840.517,80	835.687,24
85	11.555,56	879.089,23	874.178,12	869.267,01	864.355,89	859.444,78	854.533,67	849.622,56
86	11.611,33	893.724,37	888.731,50	883.738,63	878.745,75	873.752,88	868.760,01	863.767,13
87	11.665,57	908.339,35	903.264,83	898.190,31	893.115,79	888.041,27	882.966,74	877.892,22
88	11.721,36	923.174,51	918.017,11	912.859,71	907.702,31	902.544,91	897.387,51	892.230,11
89	11.775,60	937.985,04	932.744,90	927.504,76	922.264,62	917.024,48	911.784,34	906.544,20
90	11.803,48	950.770,05	945.458,48	940.146,92	934.835,35	929.523,79	924.212,22	918.900,66
91	11.831,36	963.604,96	958.221,70	952.838,43	947.455,16	942.071,89	936.688,62	931.305,36
92	11.859,26	976.491,59	971.036,33	965.581,07	960.125,81	954.670,55	949.215,29	943.760,03
93	11.885,59	989.297,16	983.770,36	978.243,56	972.716,76	967.189,96	961.663,16	956.136,36
94	11.913,49	1.002.282,27	996.682,93	991.083,59	985.484,24	979.884,90	974.285,56	968.686,22
95	11.941,38	1.015.315,47	1.009.643,32	1.003.971,16	998.299,01	992.626,85	986.954,70	981.282,55
96	11.969,26	1.028.398,58	1.022.653,33	1.016.908,09	1.011.162,84	1.005.417,60	999.672,36	993.927,11
97	11.995,61	1.041.398,75	1.035.580,88	1.029.763,01	1.023.945,14	1.018.127,27	1.012.309,40	1.006.491,53
98	12.023,49	1.054.580,30	1.048.688,79	1.042.797,28	1.036.905,77	1.031.014,26	1.025.122,75	1.019.231,24
99	12.051,37	1.067.811,76	1.061.846,33	1.055.880,91	1.049.915,48	1.043.950,05	1.037.984,62	1.032.019,19

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 29	Età 30	Età 31	Età 32	Età 33	Età 34	Età 35
		0,86	0,855	0,85	0,845	0,84	0,835	0,83
1	1.182,41	1.016,87	1.010,96	1.005,05	999,14	993,22	987,31	981,40
2	1.256,31	2.160,85	2.148,29	2.135,73	2.123,16	2.110,60	2.098,04	2.085,47
3	1.330,21	3.431,94	3.411,99	3.392,04	3.372,08	3.352,13	3.332,18	3.312,22
4	1.404,11	4.830,14	4.802,06	4.773,97	4.745,89	4.717,81	4.689,73	4.661,65
5	1.478,01	6.355,44	6.318,49	6.281,54	6.244,59	6.207,64	6.170,69	6.133,74
6	1.625,81	8.389,18	8.340,41	8.291,63	8.242,86	8.194,08	8.145,31	8.096,53
7	1.773,81	10.678,34	10.616,25	10.554,17	10.492,09	10.430,00	10.367,92	10.305,84
8	1.921,41	13.219,30	13.142,44	13.065,59	12.988,73	12.911,88	12.835,02	12.758,16
9	2.069,21	16.015,69	15.922,57	15.829,46	15.736,34	15.643,23	15.550,11	15.457,00
10	2.217,01	19.066,29	18.955,44	18.844,59	18.733,73	18.622,88	18.512,03	18.401,18
11	2.318,99	21.937,65	21.810,10	21.682,56	21.555,01	21.427,47	21.299,92	21.172,38
12	2.420,24	24.976,88	24.831,66	24.686,45	24.541,23	24.396,02	24.250,80	24.105,59
13	2.522,22	28.198,42	28.034,48	27.870,53	27.706,59	27.542,64	27.378,70	27.214,75
14	2.623,46	31.586,46	31.402,82	31.219,17	31.035,53	30.851,89	30.668,25	30.484,61
15	2.725,44	35.158,18	34.953,77	34.749,36	34.544,95	34.340,54	34.136,14	33.931,73
16	2.826,69	38.895,25	38.669,12	38.442,98	38.216,85	37.990,71	37.764,58	37.538,44
17	2.928,67	42.817,16	42.568,22	42.319,28	42.070,34	41.821,41	41.572,47	41.323,53
18	3.029,91	46.903,01	46.630,31	46.357,62	46.084,93	45.812,24	45.539,55	45.266,86
19	3.131,90	51.175,25	50.877,72	50.580,19	50.282,65	49.985,12	49.687,59	49.390,06
20	3.233,14	55.610,01	55.286,69	54.963,38	54.640,07	54.316,75	53.993,44	53.670,12
21	3.335,12	60.232,27	59.882,08	59.531,89	59.181,70	58.831,52	58.481,33	58.131,14
22	3.436,36	65.015,93	64.637,93	64.259,93	63.881,93	63.503,93	63.125,93	62.747,93
23	3.538,35	69.988,56	69.581,65	69.174,74	68.767,83	68.360,92	67.954,01	67.547,10
24	3.639,59	75.121,14	74.684,39	74.247,64	73.810,89	73.374,13	72.937,38	72.500,63
25	3.741,57	80.443,76	79.976,06	79.508,36	79.040,67	78.572,97	78.105,27	77.637,58
26	3.842,82	85.925,46	85.425,89	84.926,32	84.426,76	83.927,19	83.427,62	82.928,06
27	3.944,80	91.598,26	91.065,71	90.533,16	90.000,61	89.468,06	88.935,52	88.402,97
28	4.046,04	97.428,64	96.862,20	96.295,75	95.729,31	95.162,86	94.596,42	94.029,97
29	4.148,02	103.451,62	102.850,16	102.248,69	101.647,23	101.045,77	100.444,30	99.842,84
30	4.249,27	109.631,17	108.993,78	108.356,39	107.718,99	107.081,60	106.444,21	105.806,82
31	4.351,25	116.004,33	115.329,88	114.655,44	113.980,99	113.306,55	112.632,11	111.957,66
32	4.452,49	122.532,52	121.820,13	121.107,73	120.395,33	119.682,93	118.970,53	118.258,13
33	4.554,48	129.256,14	128.504,65	127.753,16	127.001,67	126.250,19	125.498,70	124.747,21
34	4.655,72	136.133,25	135.341,78	134.550,31	133.758,84	132.967,36	132.175,89	131.384,42
35	4.757,70	143.206,77	142.374,17	141.541,58	140.708,98	139.876,38	139.043,78	138.211,19
36	4.858,95	150.433,09	149.558,48	148.683,87	147.809,26	146.934,65	146.060,04	145.185,43
37	4.960,93	157.856,79	156.939,02	156.021,25	155.103,48	154.185,70	153.267,93	152.350,16
38	5.062,17	165.431,72	164.469,90	163.508,09	162.546,28	161.584,47	160.622,65	159.660,84
39	5.299,19	177.734,96	176.701,62	175.668,27	174.634,93	173.601,59	172.568,25	171.534,90
40	5.613,49	193.103,92	191.981,22	190.858,52	189.735,83	188.613,13	187.490,43	186.367,73
41	5.777,73	203.722,60	202.538,16	201.353,73	200.169,30	198.984,86	197.800,43	196.616,00
42	5.943,51	214.679,43	213.431,30	212.183,16	210.935,02	209.686,89	208.438,75	207.190,62
43	6.107,75	225.864,42	224.551,26	223.238,09	221.924,93	220.611,76	219.298,59	217.985,43
44	6.273,54	237.390,63	236.010,45	234.630,27	233.250,09	231.869,92	230.489,74	229.109,56
45	6.437,78	249.141,94	247.693,44	246.244,94	244.796,44	243.347,94	241.899,44	240.450,94
46	6.603,56	261.236,70	259.717,88	258.199,06	256.680,25	255.161,43	253.642,61	252.123,79
47	6.767,79	273.553,87	271.963,44	270.373,01	268.782,58	267.192,16	265.601,73	264.011,30
48	6.933,58	286.218,04	284.553,98	282.889,92	281.225,86	279.561,80	277.897,75	276.233,69
49	7.097,82	299.101,96	297.363,00	295.624,03	293.885,07	292.146,10	290.407,14	288.668,17
50	7.291,49	313.534,02	311.711,15	309.888,27	308.065,40	306.242,53	304.419,66	302.596,78

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 38	Età 39	Età 40	Età 41	Età 42	Età 43	Età 44
		0,86	0,855	0,85	0,845	0,84	0,835	0,83
51	7.483,69	328.234,48	326.326,14	324.417,80	322.509,46	320.601,12	318.692,78	316.784,44
52	7.675,82	343.262,58	341.266,87	339.271,15	337.275,44	335.279,73	333.284,02	331.288,30
53	7.869,73	358.702,35	356.616,87	354.531,40	352.445,92	350.360,44	348.274,96	346.189,48
54	8.061,62	374.381,76	372.205,12	370.028,48	367.851,84	365.675,20	363.498,57	361.321,93
55	8.253,75	390.402,59	388.132,80	385.863,02	383.593,24	381.323,46	379.053,67	376.783,89
56	8.447,43	406.828,10	404.462,82	402.097,54	399.732,26	397.366,98	395.001,70	392.636,42
57	8.639,56	423.511,19	421.048,91	418.586,64	416.124,37	413.662,09	411.199,82	408.737,54
58	8.831,69	440.524,74	437.963,55	435.402,36	432.841,17	430.279,98	427.718,79	425.157,60
59	9.023,81	457.868,21	455.206,19	452.544,16	449.882,14	447.220,11	444.558,09	441.896,06
60	9.161,70	472.743,72	469.995,21	467.246,70	464.498,19	461.749,68	459.001,17	456.252,66
61	9.299,80	487.867,28	485.030,84	482.194,41	479.357,97	476.521,53	473.685,09	470.848,65
62	9.437,51	503.207,97	500.282,35	497.356,72	494.431,09	491.505,46	488.579,84	485.654,21
63	9.575,40	518.795,01	515.778,76	512.762,51	509.746,26	506.730,01	503.713,76	500.697,51
64	9.711,75	534.534,99	531.427,23	528.319,47	525.211,71	522.103,95	518.996,18	515.888,42
65	9.849,65	550.595,66	547.394,52	544.193,38	540.992,24	537.791,11	534.589,97	531.388,83
66	9.987,55	566.893,51	563.597,61	560.301,72	557.005,83	553.709,94	550.414,04	547.118,15
67	10.125,44	583.427,91	580.035,89	576.643,87	573.251,85	569.859,82	566.467,80	563.075,78
68	10.263,35	600.200,77	596.711,23	593.221,69	589.732,15	586.242,61	582.753,07	579.263,53
69	10.399,70	617.118,08	613.530,19	609.942,29	606.354,39	602.766,50	599.178,60	595.590,71
70	10.483,36	631.098,53	627.429,35	623.760,18	620.091,00	616.421,82	612.752,64	609.083,47
71	10.565,48	645.128,12	641.377,37	637.626,63	633.875,88	630.125,14	626.374,39	622.623,65
72	10.647,59	659.298,94	655.465,81	651.632,68	647.799,54	643.966,41	640.133,28	636.300,14
73	10.730,50	673.661,10	669.744,46	665.827,83	661.911,19	657.994,56	654.077,92	650.161,29
74	10.813,40	688.164,47	684.163,51	680.162,55	676.161,60	672.160,64	668.159,68	664.158,73
75	10.895,51	702.760,35	698.674,54	694.588,72	690.502,91	686.417,09	682.331,27	678.245,46
76	10.977,63	717.498,19	713.326,69	709.155,19	704.983,69	700.812,19	696.640,69	692.469,19
77	11.061,29	732.478,61	728.220,02	723.961,42	719.702,82	715.444,23	711.185,63	706.927,03
78	11.143,42	747.500,28	743.154,35	738.808,42	734.462,48	730.116,55	725.770,62	721.424,69
79	11.225,55	762.663,94	758.229,85	753.795,76	749.361,66	744.927,57	740.493,48	736.059,39
80	11.281,66	776.178,47	771.665,80	767.153,14	762.640,47	758.127,81	753.615,14	749.102,48
81	11.335,55	789.634,19	785.043,30	780.452,40	775.861,50	771.270,61	766.679,71	762.088,81
82	11.391,33	803.316,70	798.646,26	793.975,81	789.305,37	784.634,92	779.964,47	775.294,03
83	11.445,56	816.984,39	812.234,48	807.484,57	802.734,66	797.984,75	793.234,84	788.484,93
84	11.501,34	830.856,67	826.026,11	821.195,55	816.364,99	811.534,43	806.703,86	801.873,30
85	11.555,56	844.711,44	839.800,33	834.889,22	829.978,10	825.066,99	820.155,88	815.244,76
86	11.611,33	858.774,26	853.781,38	848.788,51	843.795,64	838.802,76	833.809,89	828.817,02
87	11.665,57	872.817,70	867.743,18	862.668,66	857.594,14	852.519,62	847.445,09	842.370,57
88	11.721,36	887.072,71	881.915,31	876.757,91	871.600,51	866.443,11	861.285,71	856.128,31
89	11.775,60	901.304,06	896.063,92	890.823,78	885.583,64	880.343,50	875.103,36	869.863,22
90	11.803,48	913.589,09	908.277,53	902.965,97	897.654,40	892.342,84	887.031,27	881.719,71
91	11.831,36	925.922,09	920.538,82	915.155,55	909.772,28	904.389,02	899.005,75	893.622,48
92	11.859,26	938.304,77	932.849,51	927.394,25	921.938,99	916.483,73	911.028,47	905.573,20
93	11.885,59	950.609,56	945.082,76	939.555,96	934.029,16	928.502,36	922.975,56	917.448,76
94	11.913,49	963.086,87	957.487,53	951.888,19	946.288,85	940.689,50	935.090,16	929.490,82
95	11.941,38	975.610,39	969.938,24	964.266,09	958.593,93	952.921,78	947.249,63	941.577,47
96	11.969,26	988.181,87	982.436,63	976.691,38	970.946,14	965.200,90	959.455,65	953.710,41
97	11.995,61	1.000.673,66	994.855,79	989.037,92	983.220,05	977.402,18	971.584,31	965.766,44
98	12.023,49	1.013.339,73	1.007.448,22	1.001.556,71	995.665,20	989.773,69	983.882,18	977.990,67
99	12.051,37	1.026.053,76	1.020.088,33	1.014.122,90	1.008.157,47	1.002.192,05	996.226,62	990.261,19

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 36	Età 37	Età 38	Età 39	Età 40	Età 41	Età 42
		0,825	0,82	0,815	0,81	0,805	0,8	0,795
1	1.182,41	975,49	969,58	963,66	957,75	951,84	945,93	940,02
2	1.256,31	2.072,91	2.060,35	2.047,79	2.035,22	2.022,66	2.010,10	1.997,53
3	1.330,21	3.292,27	3.272,32	3.252,36	3.232,41	3.212,46	3.192,50	3.172,55
4	1.404,11	4.633,56	4.605,48	4.577,40	4.549,32	4.521,23	4.493,15	4.465,07
5	1.478,01	6.096,79	6.059,84	6.022,89	5.985,94	5.948,99	5.912,04	5.875,09
6	1.625,81	8.047,76	7.998,99	7.950,21	7.901,44	7.852,66	7.803,89	7.755,11
7	1.773,81	10.243,75	10.181,67	10.119,59	10.057,50	9.995,42	9.933,34	9.871,25
8	1.921,41	12.681,31	12.604,45	12.527,59	12.450,74	12.373,88	12.297,02	12.220,17
9	2.069,21	15.363,88	15.270,77	15.177,66	15.084,54	14.991,43	14.898,31	14.805,20
10	2.217,01	18.290,33	18.179,48	18.068,63	17.957,78	17.846,93	17.736,08	17.625,23
11	2.318,99	21.044,83	20.917,29	20.789,75	20.662,20	20.534,66	20.407,11	20.279,57
12	2.420,24	23.960,38	23.815,16	23.669,95	23.524,73	23.379,52	23.234,30	23.089,09
13	2.522,22	27.050,81	26.886,87	26.722,92	26.558,98	26.395,03	26.231,09	26.067,14
14	2.623,46	30.300,96	30.117,32	29.933,68	29.750,04	29.566,39	29.382,75	29.199,11
15	2.725,44	33.727,32	33.522,91	33.318,50	33.114,10	32.909,69	32.705,28	32.500,87
16	2.826,69	37.312,31	37.086,17	36.860,04	36.633,90	36.407,77	36.181,63	35.955,50
17	2.928,67	41.074,60	40.825,66	40.576,72	40.327,79	40.078,85	39.829,91	39.580,98
18	3.029,91	44.994,16	44.721,47	44.448,78	44.176,09	43.903,40	43.630,70	43.358,01
19	3.131,90	49.092,53	48.795,00	48.497,47	48.199,94	47.902,41	47.604,88	47.307,35
20	3.233,14	53.346,81	53.023,50	52.700,18	52.376,87	52.053,55	51.730,24	51.406,93
21	3.335,12	57.780,95	57.430,77	57.080,58	56.730,39	56.380,20	56.030,02	55.679,83
22	3.436,36	62.369,93	61.991,93	61.613,93	61.235,94	60.857,94	60.479,94	60.101,94
23	3.538,35	67.140,19	66.733,28	66.326,37	65.919,46	65.512,55	65.105,64	64.698,73
24	3.639,59	72.063,88	71.627,13	71.190,38	70.753,63	70.316,88	69.880,13	69.443,38
25	3.741,57	77.169,88	76.702,19	76.234,49	75.766,79	75.299,10	74.831,40	74.363,70
26	3.842,82	82.428,49	81.928,92	81.429,36	80.929,79	80.430,22	79.930,66	79.431,09
27	3.944,80	87.870,42	87.337,87	86.805,32	86.272,78	85.740,23	85.207,68	84.675,13
28	4.046,04	93.463,52	92.897,08	92.330,63	91.764,19	91.197,74	90.631,30	90.064,85
29	4.148,02	99.241,38	98.639,92	98.038,45	97.436,99	96.835,53	96.234,06	95.632,60
30	4.249,27	105.169,43	104.532,04	103.894,65	103.257,26	102.619,87	101.982,48	101.345,09
31	4.351,25	111.283,22	110.608,78	109.934,33	109.259,89	108.585,44	107.911,00	107.236,56
32	4.452,49	117.545,74	116.833,34	116.120,94	115.408,54	114.696,14	113.983,74	113.271,35
33	4.554,48	123.995,72	123.244,23	122.492,74	121.741,25	120.989,76	120.238,27	119.486,78
34	4.655,72	130.592,95	129.801,47	129.010,00	128.218,53	127.427,06	126.635,58	125.844,11
35	4.757,70	137.378,59	136.545,99	135.713,39	134.880,80	134.048,20	133.215,60	132.383,00
36	4.858,95	144.310,82	143.436,20	142.561,59	141.686,98	140.812,37	139.937,76	139.063,15
37	4.960,93	151.432,39	150.514,62	149.596,84	148.679,07	147.761,30	146.843,53	145.925,76
38	5.062,17	158.699,03	157.737,22	156.775,40	155.813,59	154.851,78	153.889,97	152.928,16
39	5.299,19	170.501,56	169.468,22	168.434,88	167.401,53	166.368,19	165.334,85	164.301,50
40	5.613,49	185.245,04	184.122,34	182.999,64	181.876,95	180.754,25	179.631,55	178.508,85
41	5.777,73	195.431,56	194.247,13	193.062,69	191.878,26	190.693,83	189.509,39	188.324,96
42	5.943,51	205.942,48	204.694,34	203.446,21	202.198,07	200.949,93	199.701,80	198.453,66
43	6.107,75	216.672,26	215.359,10	214.045,93	212.732,77	211.419,60	210.106,44	208.793,27
44	6.273,54	227.729,38	226.349,20	224.969,03	223.588,85	222.208,67	220.828,49	219.448,31
45	6.437,78	239.002,44	237.553,94	236.105,44	234.656,94	233.208,44	231.759,94	230.311,44
46	6.603,56	250.604,97	249.086,16	247.567,34	246.048,52	244.529,70	243.010,88	241.492,07
47	6.767,79	262.420,87	260.830,44	259.240,01	257.649,58	256.059,15	254.468,72	252.878,29
48	6.933,58	274.569,63	272.905,57	271.241,51	269.577,45	267.913,40	266.249,34	264.585,28
49	7.097,82	286.929,21	285.190,24	283.451,28	281.712,31	279.973,35	278.234,38	276.495,42
50	7.291,49	300.773,91	298.951,04	297.128,17	295.305,30	293.482,42	291.659,55	289.836,68

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 45	Età 46	Età 47	Età 48	Età 49	Età 50	Età 51
		0,825	0,82	0,815	0,81	0,805	0,8	0,795
51	7.483,69	314.876,10	312.967,76	311.059,42	309.151,08	307.242,74	305.334,40	303.426,06
52	7.675,82	329.292,59	327.296,88	325.301,17	323.305,45	321.309,74	319.314,03	317.318,32
53	7.869,73	344.104,00	342.018,52	339.933,04	337.847,56	335.762,09	333.676,61	331.591,13
54	8.061,62	359.145,29	356.968,65	354.792,01	352.615,37	350.438,74	348.262,10	346.085,46
55	8.253,75	374.514,11	372.244,33	369.974,54	367.704,76	365.434,98	363.165,20	360.895,41
56	8.447,43	390.271,14	387.905,86	385.540,58	383.175,30	380.810,02	378.444,74	376.079,47
57	8.639,56	406.275,27	403.812,99	401.350,72	398.888,45	396.426,17	393.963,90	391.501,62
58	8.831,69	422.596,41	420.035,22	417.474,03	414.912,84	412.351,65	409.790,46	407.229,27
59	9.023,81	439.234,04	436.572,02	433.909,99	431.247,97	428.585,94	425.923,92	423.261,89
60	9.161,70	453.504,15	450.755,64	448.007,13	445.258,62	442.510,11	439.761,60	437.013,09
61	9.299,80	468.012,22	465.175,78	462.339,34	459.502,90	456.666,47	453.830,03	450.993,59
62	9.437,51	482.728,58	479.802,95	476.877,32	473.951,70	471.026,07	468.100,44	465.174,81
63	9.575,40	497.681,26	494.665,01	491.648,76	488.632,51	485.616,26	482.600,01	479.583,76
64	9.711,75	512.780,66	509.672,90	506.565,14	503.457,38	500.349,61	497.241,85	494.134,09
65	9.849,65	528.187,69	524.986,56	521.785,42	518.584,28	515.383,14	512.182,01	508.980,87
66	9.987,55	543.822,26	540.526,37	537.230,47	533.934,58	530.638,69	527.342,80	524.046,90
67	10.125,44	559.683,76	556.291,73	552.899,71	549.507,69	546.115,66	542.723,64	539.331,62
68	10.263,35	575.773,99	572.284,45	568.794,91	565.305,37	561.815,84	558.326,30	554.836,76
69	10.399,70	592.002,81	588.414,92	584.827,02	581.239,12	577.651,23	574.063,33	570.475,44
70	10.483,36	605.414,29	601.745,11	598.075,93	594.406,76	590.737,58	587.068,40	583.399,22
71	10.565,48	618.872,91	615.122,16	611.371,42	607.620,67	603.869,93	600.119,18	596.368,44
72	10.647,59	632.467,01	628.633,88	624.800,74	620.967,61	617.134,48	613.301,34	609.468,21
73	10.730,50	646.244,66	642.328,02	638.411,39	634.494,75	630.578,12	626.661,48	622.744,85
74	10.813,40	660.157,77	656.156,82	652.155,86	648.154,90	644.153,95	640.152,99	636.152,03
75	10.895,51	674.159,64	670.073,83	665.988,01	661.902,19	657.816,38	653.730,56	649.644,75
76	10.977,63	688.297,69	684.126,18	679.954,68	675.783,18	671.611,68	667.440,18	663.268,68
77	11.061,29	702.668,44	698.409,84	694.151,24	689.892,65	685.634,05	681.375,45	677.116,86
78	11.143,42	717.078,76	712.732,82	708.386,89	704.040,96	699.695,03	695.349,10	691.003,17
79	11.225,55	731.625,29	727.191,20	722.757,11	718.323,02	713.888,92	709.454,83	705.020,74
80	11.281,66	744.589,81	740.077,14	735.564,48	731.051,81	726.539,15	722.026,48	717.513,82
81	11.335,55	757.497,92	752.907,02	748.316,12	743.725,23	739.134,33	734.543,43	729.952,54
82	11.391,33	770.623,58	765.953,14	761.282,69	756.612,25	751.941,80	747.271,35	742.600,91
83	11.445,56	783.735,02	778.985,11	774.235,20	769.485,29	764.735,38	759.985,47	755.235,57
84	11.501,34	797.042,74	792.212,18	787.381,62	782.551,05	777.720,49	772.889,93	768.059,37
85	11.555,56	810.333,65	805.422,54	800.511,42	795.600,31	790.689,20	785.778,09	780.866,97
86	11.611,33	823.824,14	818.831,27	813.838,40	808.845,52	803.852,65	798.859,78	793.866,90
87	11.665,57	837.296,05	832.221,53	827.147,01	822.072,49	816.997,97	811.923,44	806.848,92
88	11.721,36	850.970,91	845.813,51	840.656,11	835.498,71	830.341,31	825.183,92	820.026,52
89	11.775,60	864.623,08	859.382,94	854.142,80	848.902,66	843.662,52	838.422,38	833.182,24
90	11.803,48	876.408,14	871.096,58	865.785,01	860.473,45	855.161,88	849.850,32	844.538,76
91	11.831,36	888.239,21	882.855,94	877.472,68	872.089,41	866.706,14	861.322,87	855.939,60
92	11.859,26	900.117,94	894.662,68	889.207,42	883.752,16	878.296,90	872.841,64	867.386,38
93	11.885,59	911.921,96	906.395,16	900.868,36	895.341,56	889.814,76	884.287,96	878.761,16
94	11.913,49	923.891,48	918.292,14	912.692,79	907.093,45	901.494,11	895.894,77	890.295,42
95	11.941,38	935.905,32	930.233,17	924.561,01	918.888,86	913.216,71	907.544,55	901.872,40
96	11.969,26	947.965,17	942.219,92	936.474,68	930.729,44	924.984,19	919.238,95	913.493,71
97	11.995,61	959.948,57	954.130,70	948.312,83	942.494,96	936.677,09	930.859,22	925.041,35
98	12.023,49	972.099,16	966.207,65	960.316,14	954.424,63	948.533,12	942.641,61	936.750,10
99	12.051,37	984.295,76	978.330,33	972.364,90	966.399,47	960.434,04	954.468,61	948.503,19

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 43	Età 44	Età 45	Età 46	Età 47	Età 48	Età 49
		0,79	0,785	0,78	0,775	0,77	0,765	0,76
1	1.182,41	934,10	928,19	922,28	916,37	910,46	904,54	898,63
2	1.256,31	1.984,97	1.972,41	1.959,84	1.947,28	1.934,72	1.922,15	1.909,59
3	1.330,21	3.152,60	3.132,64	3.112,69	3.092,74	3.072,79	3.052,83	3.032,88
4	1.404,11	4.436,99	4.408,91	4.380,82	4.352,74	4.324,66	4.296,58	4.268,49
5	1.478,01	5.838,14	5.801,19	5.764,24	5.727,29	5.690,34	5.653,39	5.616,44
6	1.625,81	7.706,34	7.657,57	7.608,79	7.560,02	7.511,24	7.462,47	7.413,69
7	1.773,81	9.809,17	9.747,09	9.685,00	9.622,92	9.560,84	9.498,75	9.436,67
8	1.921,41	12.143,31	12.066,45	11.989,60	11.912,74	11.835,89	11.759,03	11.682,17
9	2.069,21	14.712,08	14.618,97	14.525,85	14.432,74	14.339,63	14.246,51	14.153,40
10	2.217,01	17.514,38	17.403,53	17.292,68	17.181,83	17.070,98	16.960,13	16.849,28
11	2.318,99	20.152,02	20.024,48	19.896,93	19.769,39	19.641,85	19.514,30	19.386,76
12	2.420,24	22.943,88	22.798,66	22.653,45	22.508,23	22.363,02	22.217,80	22.072,59
13	2.522,22	25.903,20	25.739,26	25.575,31	25.411,37	25.247,42	25.083,48	24.919,53
14	2.623,46	29.015,47	28.831,83	28.648,18	28.464,54	28.280,90	28.097,26	27.913,61
15	2.725,44	32.296,46	32.092,06	31.887,65	31.683,24	31.478,83	31.274,42	31.070,02
16	2.826,69	35.729,36	35.503,23	35.277,09	35.050,96	34.824,82	34.598,69	34.372,55
17	2.928,67	39.332,04	39.083,10	38.834,16	38.585,23	38.336,29	38.087,35	37.838,42
18	3.029,91	43.085,32	42.812,63	42.539,94	42.267,24	41.994,55	41.721,86	41.449,17
19	3.131,90	47.009,82	46.712,29	46.414,76	46.117,23	45.819,70	45.522,17	45.224,64
20	3.233,14	51.083,61	50.760,30	50.436,98	50.113,67	49.790,36	49.467,04	49.143,73
21	3.335,12	55.329,64	54.979,45	54.629,27	54.279,08	53.928,89	53.578,70	53.228,52
22	3.436,36	59.723,94	59.345,94	58.967,94	58.589,94	58.211,94	57.833,94	57.455,94
23	3.538,35	64.291,82	63.884,91	63.478,00	63.071,09	62.664,18	62.257,27	61.850,36
24	3.639,59	69.006,63	68.569,88	68.133,12	67.696,37	67.259,62	66.822,87	66.386,12
25	3.741,57	73.896,01	73.428,31	72.960,62	72.492,92	72.025,22	71.557,53	71.089,83
26	3.842,82	78.931,52	78.431,96	77.932,39	77.432,82	76.933,26	76.433,69	75.934,12
27	3.944,80	84.142,58	83.610,04	83.077,49	82.544,94	82.012,39	81.479,84	80.947,30
28	4.046,04	89.498,40	88.931,96	88.365,51	87.799,07	87.232,62	86.666,18	86.099,73
29	4.148,02	95.031,14	94.429,68	93.828,21	93.226,75	92.625,29	92.023,82	91.422,36
30	4.249,27	100.707,70	100.070,31	99.432,92	98.795,53	98.158,14	97.520,75	96.883,36
31	4.351,25	106.562,11	105.887,67	105.213,23	104.538,78	103.864,34	103.189,89	102.515,45
32	4.452,49	112.558,95	111.846,55	111.134,15	110.421,75	109.709,35	108.996,96	108.284,56
33	4.554,48	118.735,29	117.983,80	117.232,32	116.480,83	115.729,34	114.977,85	114.226,36
34	4.655,72	125.052,64	124.261,17	123.469,69	122.678,22	121.886,75	121.095,28	120.303,80
35	4.757,70	131.550,41	130.717,81	129.885,21	129.052,61	128.220,02	127.387,42	126.554,82
36	4.858,95	138.188,54	137.313,93	136.439,32	135.564,71	134.690,09	133.815,48	132.940,87
37	4.960,93	145.007,98	144.090,21	143.172,44	142.254,67	141.336,90	140.419,12	139.501,35
38	5.062,17	151.966,34	151.004,53	150.042,72	149.080,91	148.119,09	147.157,28	146.195,47
39	5.299,19	163.268,16	162.234,82	161.201,48	160.168,13	159.134,79	158.101,45	157.068,10
40	5.613,49	177.386,16	176.263,46	175.140,76	174.018,07	172.895,37	171.772,67	170.649,97
41	5.777,73	187.140,53	185.956,09	184.771,66	183.587,22	182.402,79	181.218,36	180.033,92
42	5.943,51	197.205,53	195.957,39	194.709,25	193.461,12	192.212,98	190.964,84	189.716,71
43	6.107,75	207.480,11	206.166,94	204.853,78	203.540,61	202.227,45	200.914,28	199.601,12
44	6.273,54	218.068,14	216.687,96	215.307,78	213.927,60	212.547,42	211.167,25	209.787,07
45	6.437,78	228.862,94	227.414,44	225.965,94	224.517,44	223.068,94	221.620,44	220.171,94
46	6.603,56	239.973,25	238.454,43	236.935,61	235.416,79	233.897,97	232.379,16	230.860,34
47	6.767,79	251.287,86	249.697,43	248.107,00	246.516,57	244.926,14	243.335,71	241.745,28
48	6.933,58	262.921,22	261.257,16	259.593,10	257.929,05	256.264,99	254.600,93	252.936,87
49	7.097,82	274.756,45	273.017,49	271.278,52	269.539,56	267.800,59	266.061,63	264.322,66
50	7.291,49	288.013,81	286.190,94	284.368,06	282.545,19	280.722,32	278.899,45	277.076,57

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 52	Età 53	Età 54	Età 55	Età 56	Età 57	Età 58
		0,79	0,785	0,78	0,775	0,77	0,765	0,76
51	7.483,69	301.517,72	299.609,38	297.701,04	295.792,70	293.884,36	291.976,02	290.067,68
52	7.675,82	315.322,60	313.326,89	311.331,18	309.335,46	307.339,75	305.344,04	303.348,33
53	7.869,73	329.505,65	327.420,17	325.334,69	323.249,21	321.163,73	319.078,26	316.992,78
54	8.061,62	343.908,82	341.732,18	339.555,55	337.378,91	335.202,27	333.025,63	330.848,99
55	8.253,75	358.625,63	356.355,85	354.086,07	351.816,28	349.546,50	347.276,72	345.006,94
56	8.447,43	373.714,19	371.348,91	368.983,63	366.618,35	364.253,07	361.887,79	359.522,51
57	8.639,56	389.039,35	386.577,07	384.114,80	381.652,52	379.190,25	376.727,98	374.265,70
58	8.831,69	404.668,08	402.106,89	399.545,70	396.984,51	394.423,32	391.862,13	389.300,94
59	9.023,81	420.599,87	417.937,84	415.275,82	412.613,80	409.951,77	407.289,75	404.627,72
60	9.161,70	434.264,58	431.516,07	428.767,56	426.019,05	423.270,54	420.522,03	417.773,52
61	9.299,80	448.157,15	445.320,72	442.484,28	439.647,84	436.811,40	433.974,96	431.138,53
62	9.437,51	462.249,19	459.323,56	456.397,93	453.472,30	450.546,67	447.621,05	444.695,42
63	9.575,40	476.567,51	473.551,26	470.535,01	467.518,76	464.502,51	461.486,26	458.470,01
64	9.711,75	491.026,33	487.918,57	484.810,81	481.703,04	478.595,28	475.487,52	472.379,76
65	9.849,65	505.779,73	502.578,59	499.377,46	496.176,32	492.975,18	489.774,04	486.572,91
66	9.987,55	520.751,01	517.455,12	514.159,23	510.863,33	507.567,44	504.271,55	500.975,66
67	10.125,44	535.939,60	532.547,57	529.155,55	525.763,53	522.371,51	518.979,48	515.587,46
68	10.263,35	551.347,22	547.857,68	544.368,14	540.878,60	537.389,06	533.899,52	530.409,98
69	10.399,70	566.887,54	563.299,64	559.711,75	556.123,85	552.535,96	548.948,06	545.360,17
70	10.483,36	579.730,05	576.060,87	572.391,69	568.722,51	565.053,34	561.384,16	557.714,98
71	10.565,48	592.617,69	588.866,95	585.116,20	581.365,46	577.614,71	573.863,97	570.113,22
72	10.647,59	605.635,08	601.801,94	597.968,81	594.135,68	590.302,54	586.469,41	582.636,28
73	10.730,50	618.828,22	614.911,58	610.994,95	607.078,31	603.161,68	599.245,04	595.328,41
74	10.813,40	632.151,08	628.150,12	624.149,17	620.148,21	616.147,25	612.146,30	608.145,34
75	10.895,51	645.558,93	641.473,11	637.387,30	633.301,48	629.215,67	625.129,85	621.044,03
76	10.977,63	659.097,18	654.925,68	650.754,18	646.582,67	642.411,17	638.239,67	634.068,17
77	11.061,29	672.858,26	668.599,66	664.341,07	660.082,47	655.823,88	651.565,28	647.306,68
78	11.143,42	686.657,23	682.311,30	677.965,37	673.619,44	669.273,51	664.927,57	660.581,64
79	11.225,55	700.586,65	696.152,55	691.718,46	687.284,37	682.850,27	678.416,18	673.982,09
80	11.281,66	713.001,15	708.488,49	703.975,82	699.463,16	694.950,49	690.437,82	685.925,16
81	11.335,55	725.361,64	720.770,74	716.179,85	711.588,95	706.998,06	702.407,16	697.816,26
82	11.391,33	737.930,46	733.260,02	728.589,57	723.919,12	719.248,68	714.578,23	709.907,79
83	11.445,56	750.485,66	745.735,75	740.985,84	736.235,93	731.486,02	726.736,11	721.986,20
84	11.501,34	763.228,81	758.398,24	753.567,68	748.737,12	743.906,56	739.076,00	734.245,43
85	11.555,56	775.955,86	771.044,75	766.133,63	761.222,52	756.311,41	751.400,29	746.489,18
86	11.611,33	788.874,03	783.881,15	778.888,28	773.895,41	768.902,53	763.909,66	758.916,79
87	11.665,57	801.774,40	796.699,88	791.625,36	786.550,84	781.476,31	776.401,79	771.327,27
88	11.721,36	814.869,12	809.711,72	804.554,32	799.396,92	794.239,52	789.082,12	783.924,72
89	11.775,60	827.942,10	822.701,96	817.461,82	812.221,68	806.981,54	801.741,40	796.501,26
90	11.803,48	839.227,19	833.915,63	828.604,06	823.292,50	817.980,93	812.669,37	807.357,80
91	11.831,36	850.556,34	845.173,07	839.789,80	834.406,53	829.023,26	823.640,00	818.256,73
92	11.859,26	861.931,12	856.475,86	851.020,60	845.565,34	840.110,08	834.654,82	829.199,56
93	11.885,59	873.234,36	867.707,56	862.180,76	856.653,96	851.127,17	845.600,37	840.073,57
94	11.913,49	884.696,08	879.096,74	873.497,40	867.898,05	862.298,71	856.699,37	851.100,03
95	11.941,38	896.200,25	890.528,09	884.855,94	879.183,79	873.511,63	867.839,48	862.167,33
96	11.969,26	907.748,46	902.003,22	896.257,98	890.512,73	884.767,49	879.022,25	873.277,00
97	11.995,61	919.223,48	913.405,61	907.587,74	901.769,87	895.952,00	890.134,13	884.316,26
98	12.023,49	930.858,59	924.967,08	919.075,57	913.184,06	907.292,55	901.401,04	895.509,53
99	12.051,37	942.537,76	936.572,33	930.606,90	924.641,47	918.676,04	912.710,61	906.745,18

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 50	Età 51	Età 52	Età 53	Età 54	Età 55	Età 56
		0,755	0,75	0,745	0,74	0,735	0,73	0,725
1	1.182,41	892,72	886,81	880,90	874,98	869,07	863,16	857,25
2	1.256,31	1.897,03	1.884,47	1.871,90	1.859,34	1.846,78	1.834,21	1.821,65
3	1.330,21	3.012,93	2.992,97	2.973,02	2.953,07	2.933,11	2.913,16	2.893,21
4	1.404,11	4.240,41	4.212,33	4.184,25	4.156,17	4.128,08	4.100,00	4.071,92
5	1.478,01	5.579,49	5.542,54	5.505,59	5.468,64	5.431,69	5.394,74	5.357,79
6	1.625,81	7.364,92	7.316,15	7.267,37	7.218,60	7.169,82	7.121,05	7.072,27
7	1.773,81	9.374,59	9.312,50	9.250,42	9.188,34	9.126,25	9.064,17	9.002,09
8	1.921,41	11.605,32	11.528,46	11.451,60	11.374,75	11.297,89	11.221,03	11.144,18
9	2.069,21	14.060,28	13.967,17	13.874,05	13.780,94	13.687,82	13.594,71	13.501,60
10	2.217,01	16.738,43	16.627,58	16.516,72	16.405,87	16.295,02	16.184,17	16.073,32
11	2.318,99	19.259,21	19.131,67	19.004,12	18.876,58	18.749,03	18.621,49	18.493,95
12	2.420,24	21.927,37	21.782,16	21.636,95	21.491,73	21.346,52	21.201,30	21.056,09
13	2.522,22	24.755,59	24.591,65	24.427,70	24.263,76	24.099,81	23.935,87	23.771,92
14	2.623,46	27.729,97	27.546,33	27.362,69	27.179,05	26.995,40	26.811,76	26.628,12
15	2.725,44	30.865,61	30.661,20	30.456,79	30.252,38	30.047,98	29.843,57	29.639,16
16	2.826,69	34.146,42	33.920,28	33.694,14	33.468,01	33.241,87	33.015,74	32.789,60
17	2.928,67	37.589,48	37.340,54	37.091,61	36.842,67	36.593,73	36.344,79	36.095,86
18	3.029,91	41.176,48	40.903,79	40.631,09	40.358,40	40.085,71	39.813,02	39.540,33
19	3.131,90	44.927,11	44.629,58	44.332,04	44.034,51	43.736,98	43.439,45	43.141,92
20	3.233,14	48.820,41	48.497,10	48.173,79	47.850,47	47.527,16	47.203,84	46.880,53
21	3.335,12	52.878,33	52.528,14	52.177,95	51.827,76	51.477,58	51.127,39	50.777,20
22	3.436,36	57.077,94	56.699,94	56.321,94	55.943,94	55.565,94	55.187,94	54.809,94
23	3.538,35	61.443,45	61.036,54	60.629,63	60.222,72	59.815,81	59.408,90	59.001,99
24	3.639,59	65.949,37	65.512,62	65.075,87	64.639,12	64.202,37	63.765,62	63.328,87
25	3.741,57	70.622,13	70.154,44	69.686,74	69.219,05	68.751,35	68.283,65	67.815,96
26	3.842,82	75.434,56	74.934,99	74.435,42	73.935,86	73.436,29	72.936,72	72.437,16
27	3.944,80	80.414,75	79.882,20	79.349,65	78.817,10	78.284,56	77.752,01	77.219,46
28	4.046,04	85.533,29	84.966,84	84.400,39	83.833,95	83.267,50	82.701,06	82.134,61
29	4.148,02	90.820,90	90.219,44	89.617,97	89.016,51	88.415,05	87.813,58	87.212,12
30	4.249,27	96.245,97	95.608,58	94.971,18	94.333,79	93.696,40	93.059,01	92.421,62
31	4.351,25	101.841,01	101.166,56	100.492,12	99.817,68	99.143,23	98.468,79	97.794,34
32	4.452,49	107.572,16	106.859,76	106.147,36	105.434,96	104.722,56	104.010,17	103.297,77
33	4.554,48	113.474,87	112.723,38	111.971,89	111.220,40	110.468,91	109.717,42	108.965,93
34	4.655,72	119.512,33	118.720,86	117.929,39	117.137,92	116.346,44	115.554,97	114.763,50
35	4.757,70	125.722,22	124.889,63	124.057,03	123.224,43	122.391,83	121.559,24	120.726,64
36	4.858,95	132.066,26	131.191,65	130.317,04	129.442,43	128.567,82	127.693,21	126.818,60
37	4.960,93	138.583,58	137.665,81	136.748,04	135.830,26	134.912,49	133.994,72	133.076,95
38	5.062,17	145.233,66	144.271,85	143.310,03	142.348,22	141.386,41	140.424,60	139.462,78
39	5.299,19	156.034,76	155.001,42	153.968,08	152.934,73	151.901,39	150.868,05	149.834,71
40	5.613,49	169.527,28	168.404,58	167.281,88	166.159,19	165.036,49	163.913,79	162.791,09
41	5.777,73	178.849,49	177.665,06	176.480,62	175.296,19	174.111,75	172.927,32	171.742,89
42	5.943,51	188.468,57	187.220,44	185.972,30	184.724,16	183.476,03	182.227,89	180.979,75
43	6.107,75	198.287,95	196.974,79	195.661,62	194.348,46	193.035,29	191.722,12	190.408,96
44	6.273,54	208.406,89	207.026,71	205.646,53	204.266,36	202.886,18	201.506,00	200.125,82
45	6.437,78	218.723,44	217.274,94	215.826,44	214.377,94	212.929,45	211.480,95	210.032,45
46	6.603,56	229.341,52	227.822,70	226.303,88	224.785,07	223.266,25	221.747,43	220.228,61
47	6.767,79	240.154,85	238.564,42	236.973,99	235.383,57	233.793,14	232.202,71	230.612,28
48	6.933,58	251.272,81	249.608,75	247.944,70	246.280,64	244.616,58	242.952,52	241.288,46
49	7.097,82	262.583,70	260.844,73	259.105,77	257.366,81	255.627,84	253.888,88	252.149,91
50	7.291,49	275.253,70	273.430,83	271.607,96	269.785,09	267.962,21	266.139,34	264.316,47

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 59	Età 60	Età 61	Età 62	Età 63	Età 64	Età 65
		0,755	0,75	0,745	0,74	0,735	0,73	0,725
51	7.483,69	288.159,34	286.251,00	284.342,66	282.434,32	280.525,98	278.617,64	276.709,30
52	7.675,82	301.352,61	299.356,90	297.361,19	295.365,48	293.369,76	291.374,05	289.378,34
53	7.869,73	314.907,30	312.821,82	310.736,34	308.650,86	306.565,38	304.479,90	302.394,43
54	8.061,62	328.672,36	326.495,72	324.319,08	322.142,44	319.965,80	317.789,17	315.612,53
55	8.253,75	342.737,15	340.467,37	338.197,59	335.927,81	333.658,02	331.388,24	329.118,46
56	8.447,43	357.157,23	354.791,95	352.426,67	350.061,39	347.696,11	345.330,83	342.965,55
57	8.639,56	371.803,43	369.341,15	366.878,88	364.416,60	361.954,33	359.492,06	357.029,78
58	8.831,69	386.739,75	384.178,56	381.617,37	379.056,18	376.494,98	373.933,79	371.372,60
59	9.023,81	401.965,70	399.303,67	396.641,65	393.979,62	391.317,60	388.655,57	385.993,55
60	9.161,70	415.025,01	412.276,50	409.527,99	406.779,48	404.030,97	401.282,46	398.533,95
61	9.299,80	428.302,09	425.465,65	422.629,21	419.792,78	416.956,34	414.119,90	411.283,46
62	9.437,51	441.769,79	438.844,16	435.918,54	432.992,91	430.067,28	427.141,65	424.216,02
63	9.575,40	455.453,76	452.437,51	449.421,26	446.405,01	443.388,76	440.372,51	437.356,26
64	9.711,75	469.272,00	466.164,24	463.056,48	459.948,71	456.840,95	453.733,19	450.625,43
65	9.849,65	483.371,77	480.170,63	476.969,49	473.768,36	470.567,22	467.366,08	464.164,94
66	9.987,55	497.679,76	494.383,87	491.087,98	487.792,09	484.496,20	481.200,30	477.904,41
67	10.125,44	512.195,44	508.803,41	505.411,39	502.019,37	498.627,35	495.235,32	491.843,30
68	10.263,35	526.920,44	523.430,90	519.941,36	516.451,82	512.962,28	509.472,75	505.983,21
69	10.399,70	541.772,27	538.184,37	534.596,48	531.008,58	527.420,69	523.832,79	520.244,89
70	10.483,36	554.045,80	550.376,63	546.707,45	543.038,27	539.369,09	535.699,92	532.030,74
71	10.565,48	566.362,48	562.611,73	558.860,99	555.110,24	551.359,50	547.608,75	543.858,01
72	10.647,59	578.803,14	574.970,01	571.136,88	567.303,74	563.470,61	559.637,48	555.804,34
73	10.730,50	591.411,78	587.495,14	583.578,51	579.661,87	575.745,24	571.828,60	567.911,97
74	10.813,40	604.144,39	600.143,43	596.142,47	592.141,52	588.140,56	584.139,60	580.138,65
75	10.895,51	616.958,22	612.872,40	608.786,59	604.700,77	600.614,95	596.529,14	592.443,32
76	10.977,63	629.896,67	625.725,17	621.553,67	617.382,17	613.210,66	609.039,16	604.867,66
77	11.061,29	643.048,09	638.789,49	634.530,89	630.272,30	626.013,70	621.755,10	617.496,51
78	11.143,42	656.235,71	651.889,78	647.543,85	643.197,91	638.851,98	634.506,05	630.160,12
79	11.225,55	669.548,00	665.113,90	660.679,81	656.245,72	651.811,63	647.377,53	642.943,44
80	11.281,66	681.412,49	676.899,83	672.387,16	667.874,50	663.361,83	658.849,17	654.336,50
81	11.335,55	693.225,37	688.634,47	684.043,57	679.452,68	674.861,78	670.270,88	665.679,99
82	11.391,33	705.237,34	700.566,89	695.896,45	691.226,00	686.555,56	681.885,11	677.214,66
83	11.445,56	717.236,29	712.486,38	707.736,47	702.986,56	698.236,66	693.486,75	688.736,84
84	11.501,34	729.414,87	724.584,31	719.753,75	714.923,18	710.092,62	705.262,06	700.431,50
85	11.555,56	741.578,07	736.666,96	731.755,84	726.844,73	721.933,62	717.022,50	712.111,39
86	11.611,33	753.923,91	748.931,04	743.938,17	738.945,29	733.952,42	728.959,54	723.966,67
87	11.665,57	766.252,75	761.178,23	756.103,71	751.029,19	745.954,66	740.880,14	735.805,62
88	11.721,36	778.767,32	773.609,92	768.452,52	763.295,12	758.137,72	752.980,32	747.822,92
89	11.775,60	791.261,12	786.020,98	780.780,84	775.540,70	770.300,56	765.060,42	759.820,28
90	11.803,48	802.046,24	796.734,68	791.423,11	786.111,55	780.799,98	775.488,42	770.176,85
91	11.831,36	812.873,46	807.490,19	802.106,92	796.723,66	791.340,39	785.957,12	780.573,85
92	11.859,26	823.744,30	818.289,04	812.833,78	807.378,52	801.923,26	796.468,00	791.012,74
93	11.885,59	834.546,77	829.019,97	823.493,17	817.966,37	812.439,57	806.912,77	801.385,97
94	11.913,49	845.500,69	839.901,34	834.302,00	828.702,66	823.103,32	817.503,97	811.904,63
95	11.941,38	856.495,17	850.823,02	845.150,86	839.478,71	833.806,56	828.134,40	822.462,25
96	11.969,26	867.531,76	861.786,52	856.041,27	850.296,03	844.550,79	838.805,54	833.060,30
97	11.995,61	878.498,39	872.680,52	866.862,65	861.044,78	855.226,91	849.409,04	843.591,17
98	12.023,49	889.618,02	883.726,51	877.835,00	871.943,49	866.051,98	860.160,47	854.268,96
99	12.051,37	900.779,76	894.814,33	888.848,90	882.883,47	876.918,04	870.952,61	864.987,18

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 57	Età 58	Età 59	Età 60	Età 61	Età 62	Età 63
		0,72	0,715	0,71	0,705	0,7	0,695	0,69
1	1.182,41	851,34	845,42	839,51	833,60	827,69	821,77	815,86
2	1.256,31	1.809,09	1.796,52	1.783,96	1.771,40	1.758,83	1.746,27	1.733,71
3	1.330,21	2.873,25	2.853,30	2.833,35	2.813,39	2.793,44	2.773,49	2.753,53
4	1.404,11	4.043,84	4.015,75	3.987,67	3.959,59	3.931,51	3.903,43	3.875,34
5	1.478,01	5.320,84	5.283,89	5.246,94	5.209,99	5.173,04	5.136,08	5.099,13
6	1.625,81	7.023,50	6.974,72	6.925,95	6.877,18	6.828,40	6.779,63	6.730,85
7	1.773,81	8.940,00	8.877,92	8.815,84	8.753,75	8.691,67	8.629,59	8.567,50
8	1.921,41	11.067,32	10.990,47	10.913,61	10.836,75	10.759,90	10.683,04	10.606,18
9	2.069,21	13.408,48	13.315,37	13.222,25	13.129,14	13.036,02	12.942,91	12.849,79
10	2.217,01	15.962,47	15.851,62	15.740,77	15.629,92	15.519,07	15.408,22	15.297,37
11	2.318,99	18.366,40	18.238,86	18.111,31	17.983,77	17.856,22	17.728,68	17.601,13
12	2.420,24	20.910,87	20.765,66	20.620,44	20.475,23	20.330,02	20.184,80	20.039,59
13	2.522,22	23.607,98	23.444,03	23.280,09	23.116,15	22.952,20	22.788,26	22.624,31
14	2.623,46	26.444,48	26.260,83	26.077,19	25.893,55	25.709,91	25.526,27	25.342,62
15	2.725,44	29.434,75	29.230,34	29.025,94	28.821,53	28.617,12	28.412,71	28.208,30
16	2.826,69	32.563,47	32.337,33	32.111,20	31.885,06	31.658,93	31.432,79	31.206,66
17	2.928,67	35.846,92	35.597,98	35.349,05	35.100,11	34.851,17	34.602,24	34.353,30
18	3.029,91	39.267,63	38.994,94	38.722,25	38.449,56	38.176,87	37.904,17	37.631,48
19	3.131,90	42.844,39	42.546,86	42.249,33	41.951,80	41.654,27	41.356,74	41.059,21
20	3.233,14	46.557,22	46.233,90	45.910,59	45.587,27	45.263,96	44.940,65	44.617,33
21	3.335,12	50.427,01	50.076,83	49.726,64	49.376,45	49.026,26	48.676,08	48.325,89
22	3.436,36	54.431,94	54.053,94	53.675,94	53.297,94	52.919,94	52.541,94	52.163,94
23	3.538,35	58.595,08	58.188,17	57.781,26	57.374,35	56.967,44	56.560,52	56.153,61
24	3.639,59	62.892,12	62.455,36	62.018,61	61.581,86	61.145,11	60.708,36	60.271,61
25	3.741,57	67.348,26	66.880,56	66.412,87	65.945,17	65.477,48	65.009,78	64.542,08
26	3.842,82	71.937,59	71.438,02	70.938,46	70.438,89	69.939,32	69.439,76	68.940,19
27	3.944,80	76.686,91	76.154,36	75.621,82	75.089,27	74.556,72	74.024,17	73.491,62
28	4.046,04	81.568,17	81.001,72	80.435,28	79.868,83	79.302,38	78.735,94	78.169,49
29	4.148,02	86.610,66	86.009,19	85.407,73	84.806,27	84.204,81	83.603,34	83.001,88
30	4.249,27	91.784,23	91.146,84	90.509,45	89.872,06	89.234,67	88.597,28	87.959,89
31	4.351,25	97.119,90	96.445,46	95.771,01	95.096,57	94.422,13	93.747,68	93.073,24
32	4.452,49	102.585,37	101.872,97	101.160,57	100.448,17	99.735,78	99.023,38	98.310,98
33	4.554,48	108.214,44	107.462,96	106.711,47	105.959,98	105.208,49	104.457,00	103.705,51
34	4.655,72	113.972,03	113.180,55	112.389,08	111.597,61	110.806,14	110.014,66	109.223,19
35	4.757,70	119.894,04	119.061,44	118.228,85	117.396,25	116.563,65	115.731,05	114.898,46
36	4.858,95	125.943,98	125.069,37	124.194,76	123.320,15	122.445,54	121.570,93	120.696,32
37	4.960,93	132.159,18	131.241,40	130.323,63	129.405,86	128.488,09	127.570,31	126.652,54
38	5.062,17	138.500,97	137.539,16	136.577,35	135.615,53	134.653,72	133.691,91	132.730,10
39	5.299,19	148.801,36	147.768,02	146.734,68	145.701,33	144.667,99	143.634,65	142.601,31
40	5.613,49	161.668,40	160.545,70	159.423,00	158.300,30	157.177,61	156.054,91	154.932,21
41	5.777,73	170.558,45	169.374,02	168.189,59	167.005,15	165.820,72	164.636,29	163.451,85
42	5.943,51	179.731,62	178.483,48	177.235,35	175.987,21	174.739,07	173.490,94	172.242,80
43	6.107,75	189.095,79	187.782,63	186.469,46	185.156,30	183.843,13	182.529,97	181.216,80
44	6.273,54	198.745,64	197.365,46	195.985,29	194.605,11	193.224,93	191.844,75	190.464,57
45	6.437,78	208.583,95	207.135,45	205.686,95	204.238,45	202.789,95	201.341,45	199.892,95
46	6.603,56	218.709,79	217.190,98	215.672,16	214.153,34	212.634,52	211.115,70	209.596,89
47	6.767,79	229.021,85	227.431,42	225.840,99	224.250,56	222.660,13	221.069,70	219.479,27
48	6.933,58	239.624,40	237.960,35	236.296,29	234.632,23	232.968,17	231.304,11	229.640,05
49	7.097,82	250.410,95	248.671,98	246.933,02	245.194,05	243.455,09	241.716,12	239.977,16
50	7.291,49	262.493,60	260.670,72	258.847,85	257.024,98	255.202,11	253.379,24	251.556,36

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 66	Età 67	Età 68	Età 69	Età 70	Età 71	Età 72
		0,72	0,715	0,71	0,705	0,7	0,695	0,69
51	7.483,69	274.800,96	272.892,62	270.984,28	269.075,94	267.167,60	265.259,26	263.350,92
52	7.675,82	287.382,62	285.386,91	283.391,20	281.395,49	279.399,77	277.404,06	275.408,35
53	7.869,73	300.308,95	298.223,47	296.137,99	294.052,51	291.967,03	289.881,55	287.796,07
54	8.061,62	313.435,89	311.259,25	309.082,61	306.905,97	304.729,34	302.552,70	300.376,06
55	8.253,75	326.848,68	324.578,89	322.309,11	320.039,33	317.769,55	315.499,76	313.229,98
56	8.447,43	340.600,27	338.234,99	335.869,71	333.504,43	331.139,15	328.773,87	326.408,59
57	8.639,56	354.567,51	352.105,23	349.642,96	347.180,68	344.718,41	342.256,14	339.793,86
58	8.831,69	368.811,41	366.250,22	363.689,03	361.127,84	358.566,65	356.005,46	353.444,27
59	9.023,81	383.331,53	380.669,50	378.007,48	375.345,45	372.683,43	370.021,40	367.359,38
60	9.161,70	395.785,44	393.036,93	390.288,42	387.539,91	384.791,40	382.042,89	379.294,38
61	9.299,80	408.447,03	405.610,59	402.774,15	399.937,71	397.101,28	394.264,84	391.428,40
62	9.437,51	421.290,40	418.364,77	415.439,14	412.513,51	409.587,89	406.662,26	403.736,63
63	9.575,40	434.340,01	431.323,76	428.307,51	425.291,26	422.275,01	419.258,76	416.242,51
64	9.711,75	447.517,67	444.409,91	441.302,14	438.194,38	435.086,62	431.978,86	428.871,10
65	9.849,65	460.963,81	457.762,67	454.561,53	451.360,39	448.159,25	444.958,12	441.756,98
66	9.987,55	474.608,52	471.312,63	468.016,73	464.720,84	461.424,95	458.129,06	454.833,16
67	10.125,44	488.451,28	485.059,25	481.667,23	478.275,21	474.883,19	471.491,16	468.099,14
68	10.263,35	502.493,67	499.004,13	495.514,59	492.025,05	488.535,51	485.045,97	481.556,43
69	10.399,70	516.657,00	513.069,10	509.481,21	505.893,31	502.305,42	498.717,52	495.129,62
70	10.483,36	528.361,56	524.692,38	521.023,21	517.354,03	513.684,85	510.015,67	506.346,50
71	10.565,48	540.107,26	536.356,52	532.605,77	528.855,03	525.104,28	521.353,54	517.602,79
72	10.647,59	551.971,21	548.138,08	544.304,94	540.471,81	536.638,68	532.805,54	528.972,41
73	10.730,50	563.995,34	560.078,70	556.162,07	552.245,43	548.328,80	544.412,16	540.495,53
74	10.813,40	576.137,69	572.136,74	568.135,78	564.134,82	560.133,87	556.132,91	552.131,95
75	10.895,51	588.357,51	584.271,69	580.185,87	576.100,06	572.014,24	567.928,43	563.842,61
76	10.977,63	600.696,16	596.524,66	592.353,16	588.181,66	584.010,16	579.838,66	575.667,15
77	11.061,29	613.237,91	608.979,31	604.720,72	600.462,12	596.203,52	591.944,93	587.686,33
78	11.143,42	625.814,19	621.468,26	617.122,32	612.776,39	608.430,46	604.084,53	599.738,60
79	11.225,55	638.509,35	634.075,25	629.641,16	625.207,07	620.772,98	616.338,88	611.904,79
80	11.281,66	649.823,83	645.311,17	640.798,50	636.285,84	631.773,17	627.260,51	622.747,84
81	11.335,55	661.089,09	656.498,19	651.907,30	647.316,40	642.725,50	638.134,61	633.543,71
82	11.391,33	672.544,22	667.873,77	663.203,33	658.532,88	653.862,43	649.191,99	644.521,54
83	11.445,56	683.986,93	679.237,02	674.487,11	669.737,20	664.987,29	660.237,38	655.487,47
84	11.501,34	695.600,94	690.770,37	685.939,81	681.109,25	676.278,69	671.448,13	666.617,56
85	11.555,56	707.200,28	702.289,16	697.378,05	692.466,94	687.555,83	682.644,71	677.733,60
86	11.611,33	718.973,80	713.980,92	708.988,05	703.995,18	699.002,30	694.009,43	689.016,56
87	11.665,57	730.731,10	725.656,58	720.582,06	715.507,53	710.433,01	705.358,49	700.283,97
88	11.721,36	742.665,52	737.508,12	732.350,72	727.193,33	722.035,93	716.878,53	711.721,13
89	11.775,60	754.580,14	749.340,00	744.099,86	738.859,72	733.619,58	728.379,44	723.139,30
90	11.803,48	764.865,29	759.553,72	754.242,16	748.930,59	743.619,03	738.307,47	732.995,90
91	11.831,36	775.190,58	769.807,32	764.424,05	759.040,78	753.657,51	748.274,25	742.890,98
92	11.859,26	785.557,48	780.102,22	774.646,96	769.191,70	763.736,44	758.281,18	752.825,92
93	11.885,59	795.859,17	790.332,37	784.805,57	779.278,77	773.751,97	768.225,17	762.698,37
94	11.913,49	806.305,29	800.705,95	795.106,61	789.507,26	783.907,92	778.308,58	772.709,24
95	11.941,38	816.790,10	811.117,94	805.445,79	799.773,64	794.101,48	788.429,33	782.757,18
96	11.969,26	827.315,05	821.569,81	815.824,57	810.079,32	804.334,08	798.588,84	792.843,59
97	11.995,61	837.773,30	831.955,43	826.137,56	820.319,69	814.501,82	808.683,95	802.866,08
98	12.023,49	848.377,45	842.485,94	836.594,43	830.702,92	824.811,41	818.919,90	813.028,39
99	12.051,37	859.021,75	853.056,32	847.090,90	841.125,47	835.160,04	829.194,61	823.229,18

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 64	Età 65	Età 66	Età 67	Età 68	Età 69	Età 70
		0,685	0,68	0,675	0,67	0,665	0,66	0,655
1	1.182,41	809,95	804,04	798,13	792,21	786,30	780,39	774,48
2	1.256,31	1.721,14	1.708,58	1.696,02	1.683,46	1.670,89	1.658,33	1.645,77
3	1.330,21	2.733,58	2.713,63	2.693,68	2.673,72	2.653,77	2.633,82	2.613,86
4	1.404,11	3.847,26	3.819,18	3.791,10	3.763,01	3.734,93	3.706,85	3.678,77
5	1.478,01	5.062,18	5.025,23	4.988,28	4.951,33	4.914,38	4.877,43	4.840,48
6	1.625,81	6.682,08	6.633,30	6.584,53	6.535,76	6.486,98	6.438,21	6.389,43
7	1.773,81	8.505,42	8.443,34	8.381,25	8.319,17	8.257,09	8.195,00	8.132,92
8	1.921,41	10.529,33	10.452,47	10.375,61	10.298,76	10.221,90	10.145,04	10.068,19
9	2.069,21	12.756,68	12.663,57	12.570,45	12.477,34	12.384,22	12.291,11	12.197,99
10	2.217,01	15.186,52	15.075,67	14.964,82	14.853,97	14.743,12	14.632,27	14.521,42
11	2.318,99	17.473,59	17.346,05	17.218,50	17.090,96	16.963,41	16.835,87	16.708,32
12	2.420,24	19.894,37	19.749,16	19.603,94	19.458,73	19.313,52	19.168,30	19.023,09
13	2.522,22	22.460,37	22.296,42	22.132,48	21.968,54	21.804,59	21.640,65	21.476,70
14	2.623,46	25.158,98	24.975,34	24.791,70	24.608,05	24.424,41	24.240,77	24.057,13
15	2.725,44	28.003,90	27.799,49	27.595,08	27.390,67	27.186,26	26.981,86	26.777,45
16	2.826,69	30.980,52	30.754,39	30.528,25	30.302,12	30.075,98	29.849,85	29.623,71
17	2.928,67	34.104,36	33.855,43	33.606,49	33.357,55	33.108,61	32.859,68	32.610,74
18	3.029,91	37.358,79	37.086,10	36.813,41	36.540,71	36.268,02	35.995,33	35.722,64
19	3.131,90	40.761,68	40.464,15	40.166,62	39.869,09	39.571,56	39.274,03	38.976,50
20	3.233,14	44.294,02	43.970,70	43.647,39	43.324,08	43.000,76	42.677,45	42.354,13
21	3.335,12	47.975,70	47.625,51	47.275,33	46.925,14	46.574,95	46.224,76	45.874,58
22	3.436,36	51.785,95	51.407,95	51.029,95	50.651,95	50.273,95	49.895,95	49.517,95
23	3.538,35	55.746,70	55.339,79	54.932,88	54.525,97	54.119,06	53.712,15	53.305,24
24	3.639,59	59.834,86	59.398,11	58.961,36	58.524,61	58.087,86	57.651,11	57.214,35
25	3.741,57	64.074,39	63.606,69	63.138,99	62.671,30	62.203,60	61.735,91	61.268,21
26	3.842,82	68.440,62	67.941,06	67.441,49	66.941,92	66.442,36	65.942,79	65.443,22
27	3.944,80	72.959,08	72.426,53	71.893,98	71.361,43	70.828,88	70.296,34	69.763,79
28	4.046,04	77.603,05	77.036,60	76.470,16	75.903,71	75.337,26	74.770,82	74.204,37
29	4.148,02	82.400,42	81.798,95	81.197,49	80.596,03	79.994,57	79.393,10	78.791,64
30	4.249,27	87.322,50	86.685,11	86.047,72	85.410,33	84.772,94	84.135,55	83.498,16
31	4.351,25	92.398,79	91.724,35	91.049,91	90.375,46	89.701,02	89.026,58	88.352,13
32	4.452,49	97.598,58	96.886,18	96.173,78	95.461,39	94.748,99	94.036,59	93.324,19
33	4.554,48	102.954,02	102.202,53	101.451,04	100.699,55	99.948,06	99.196,57	98.445,09
34	4.655,72	108.431,72	107.640,25	106.848,77	106.057,30	105.265,83	104.474,36	103.682,88
35	4.757,70	114.065,86	113.233,26	112.400,66	111.568,07	110.735,47	109.902,87	109.070,27
36	4.858,95	119.821,71	118.947,10	118.072,49	117.197,87	116.323,26	115.448,65	114.574,04
37	4.960,93	125.734,77	124.817,00	123.899,23	122.981,45	122.063,68	121.145,91	120.228,14
38	5.062,17	131.768,29	130.806,47	129.844,66	128.882,85	127.921,04	126.959,22	125.997,41
39	5.299,19	141.567,96	140.534,62	139.501,28	138.467,93	137.434,59	136.401,25	135.367,91
40	5.613,49	153.809,52	152.686,82	151.564,12	150.441,42	149.318,73	148.196,03	147.073,33
41	5.777,73	162.267,42	161.082,98	159.898,55	158.714,12	157.529,68	156.345,25	155.160,82
42	5.943,51	170.994,66	169.746,53	168.498,39	167.250,26	166.002,12	164.753,98	163.505,85
43	6.107,75	179.903,64	178.590,47	177.277,31	175.964,14	174.650,98	173.337,81	172.024,65
44	6.273,54	189.084,40	187.704,22	186.324,04	184.943,86	183.563,68	182.183,51	180.803,33
45	6.437,78	198.444,45	196.995,95	195.547,45	194.098,95	192.650,45	191.201,95	189.753,45
46	6.603,56	208.078,07	206.559,25	205.040,43	203.521,61	202.002,80	200.483,98	198.965,16
47	6.767,79	217.888,84	216.298,41	214.707,98	213.117,55	211.527,12	209.936,69	208.346,26
48	6.933,58	227.976,00	226.311,94	224.647,88	222.983,82	221.319,76	219.655,70	217.991,65
49	7.097,82	238.238,19	236.499,23	234.760,26	233.021,30	231.282,33	229.543,37	227.804,40
50	7.291,49	249.733,49	247.910,62	246.087,75	244.264,87	242.442,00	240.619,13	238.796,26

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età	Età	Età	Età
%	punto	73	74	75	76	77	78	79
		0,685	0,68	0,675	0,67	0,665	0,66	0,655
51	7.483,69	261.442,58	259.534,24	257.625,90	255.717,56	253.809,22	251.900,88	249.992,54
52	7.675,82	273.412,64	271.416,92	269.421,21	267.425,50	265.429,79	263.434,07	261.438,36
53	7.869,73	285.710,60	283.625,12	281.539,64	279.454,16	277.368,68	275.283,20	273.197,72
54	8.061,62	298.199,42	296.022,78	293.846,15	291.669,51	289.492,87	287.316,23	285.139,59
55	8.253,75	310.960,20	308.690,42	306.420,63	304.150,85	301.881,07	299.611,29	297.341,50
56	8.447,43	324.043,31	321.678,03	319.312,75	316.947,47	314.582,19	312.216,91	309.851,63
57	8.639,56	337.331,59	334.869,31	332.407,04	329.944,76	327.482,49	325.020,21	322.557,94
58	8.831,69	350.883,08	348.321,89	345.760,70	343.199,51	340.638,32	338.077,13	335.515,94
59	9.023,81	364.697,35	362.035,33	359.373,31	356.711,28	354.049,26	351.387,23	348.725,21
60	9.161,70	376.545,87	373.797,36	371.048,85	368.300,34	365.551,83	362.803,32	360.054,81
61	9.299,80	388.591,96	385.755,52	382.919,09	380.082,65	377.246,21	374.409,77	371.573,34
62	9.437,51	400.811,00	397.885,37	394.959,75	392.034,12	389.108,49	386.182,86	383.257,24
63	9.575,40	413.226,26	410.210,01	407.193,76	404.177,51	401.161,26	398.145,01	395.128,76
64	9.711,75	425.763,34	422.655,57	419.547,81	416.440,05	413.332,29	410.224,53	407.116,77
65	9.849,65	438.555,84	435.354,70	432.153,57	428.952,43	425.751,29	422.550,15	419.349,02
66	9.987,55	451.537,27	448.241,38	444.945,49	441.649,59	438.353,70	435.057,81	431.761,92
67	10.125,44	464.707,12	461.315,10	457.923,07	454.531,05	451.139,03	447.747,00	444.354,98
68	10.263,35	478.066,89	474.577,35	471.087,81	467.598,27	464.108,73	460.619,19	457.129,65
69	10.399,70	491.541,73	487.953,83	484.365,94	480.778,04	477.190,14	473.602,25	470.014,35
70	10.483,36	502.677,32	499.008,14	495.338,96	491.669,79	488.000,61	484.331,43	480.662,25
71	10.565,48	513.852,05	510.101,30	506.350,56	502.599,81	498.849,07	495.098,32	491.347,58
72	10.647,59	525.139,28	521.306,14	517.473,01	513.639,88	509.806,74	505.973,61	502.140,48
73	10.730,50	536.578,90	532.662,26	528.745,63	524.828,99	520.912,36	516.995,72	513.079,09
74	10.813,40	548.131,00	544.130,04	540.129,09	536.128,13	532.127,17	528.126,22	524.125,26
75	10.895,51	559.756,79	555.670,98	551.585,16	547.499,35	543.413,53	539.327,71	535.241,90
76	10.977,63	571.495,65	567.324,15	563.152,65	558.981,15	554.809,65	550.638,15	546.466,65
77	11.061,29	583.427,73	579.169,14	574.910,54	570.651,94	566.393,35	562.134,75	557.876,15
78	11.143,42	595.392,66	591.046,73	586.700,80	582.354,87	578.008,94	573.663,01	569.317,07
79	11.225,55	607.470,70	603.036,61	598.602,51	594.168,42	589.734,33	585.300,24	580.866,14
80	11.281,66	618.235,18	613.722,51	609.209,84	604.697,18	600.184,51	595.671,85	591.159,18
81	11.335,55	628.952,82	624.361,92	619.771,02	615.180,13	610.589,23	605.998,33	601.407,44
82	11.391,33	639.851,10	635.180,65	630.510,20	625.839,76	621.169,31	616.498,87	611.828,42
83	11.445,56	650.737,56	645.987,65	641.237,74	636.487,84	631.737,93	626.988,02	622.238,11
84	11.501,34	661.787,00	656.956,44	652.125,88	647.295,32	642.464,75	637.634,19	632.803,63
85	11.555,56	672.822,49	667.911,37	663.000,26	658.089,15	653.178,03	648.266,92	643.355,81
86	11.611,33	684.023,68	679.030,81	674.037,94	669.045,06	664.052,19	659.059,31	654.066,44
87	11.665,57	695.209,45	690.134,93	685.060,41	679.985,88	674.911,36	669.836,84	664.762,32
88	11.721,36	706.563,73	701.406,33	696.248,93	691.091,53	685.934,13	680.776,73	675.619,33
89	11.775,60	717.899,16	712.659,02	707.418,88	702.178,74	696.938,60	691.698,46	686.458,32
90	11.803,48	727.684,34	722.372,77	717.061,21	711.749,64	706.438,08	701.126,51	695.814,95
91	11.831,36	737.507,71	732.124,44	726.741,17	721.357,91	715.974,64	710.591,37	705.208,10
92	11.859,26	747.370,66	741.915,40	736.460,14	731.004,88	725.549,62	720.094,36	714.639,10
93	11.885,59	757.171,57	751.644,77	746.117,97	740.591,17	735.064,37	729.537,57	724.010,77
94	11.913,49	767.109,89	761.510,55	755.911,21	750.311,87	744.712,52	739.113,18	733.513,84
95	11.941,38	777.085,02	771.412,87	765.740,72	760.068,56	754.396,41	748.724,26	743.052,10
96	11.969,26	787.098,35	781.353,11	775.607,86	769.862,62	764.117,38	758.372,13	752.626,89
97	11.995,61	797.048,21	791.230,33	785.412,46	779.594,59	773.776,72	767.958,85	762.140,98
98	12.023,49	807.136,88	801.245,37	795.353,86	789.462,35	783.570,84	777.679,33	771.787,82
99	12.051,37	817.263,75	811.298,32	805.332,89	799.367,46	793.402,04	787.436,61	781.471,18

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età	Età	Età	Età
%	punto	71	72	73	74	75	76	77
		0,65	0,645	0,64	0,635	0,63	0,625	0,62
1	1.182,41	768,57	762,65	756,74	750,83	744,92	739,01	733,09
2	1.256,31	1.633,20	1.620,64	1.608,08	1.595,51	1.582,95	1.570,39	1.557,82
3	1.330,21	2.593,91	2.573,96	2.554,00	2.534,05	2.514,10	2.494,14	2.474,19
4	1.404,11	3.650,69	3.622,60	3.594,52	3.566,44	3.538,36	3.510,28	3.482,19
5	1.478,01	4.803,53	4.766,58	4.729,63	4.692,68	4.655,73	4.618,78	4.581,83
6	1.625,81	6.340,66	6.291,88	6.243,11	6.194,34	6.145,56	6.096,79	6.048,01
7	1.773,81	8.070,84	8.008,75	7.946,67	7.884,59	7.822,50	7.760,42	7.698,34
8	1.921,41	9.991,33	9.914,48	9.837,62	9.760,76	9.683,91	9.607,05	9.530,19
9	2.069,21	12.104,88	12.011,76	11.918,65	11.825,54	11.732,42	11.639,31	11.546,19
10	2.217,01	14.410,57	14.299,71	14.188,86	14.078,01	13.967,16	13.856,31	13.745,46
11	2.318,99	16.580,78	16.453,23	16.325,69	16.198,15	16.070,60	15.943,06	15.815,51
12	2.420,24	18.877,87	18.732,66	18.587,44	18.442,23	18.297,01	18.151,80	18.006,59
13	2.522,22	21.312,76	21.148,81	20.984,87	20.820,93	20.656,98	20.493,04	20.329,09
14	2.623,46	23.873,49	23.689,84	23.506,20	23.322,56	23.138,92	22.955,28	22.771,63
15	2.725,44	26.573,04	26.368,63	26.164,22	25.959,82	25.755,41	25.551,00	25.346,59
16	2.826,69	29.397,58	29.171,44	28.945,31	28.719,17	28.493,04	28.266,90	28.040,76
17	2.928,67	32.361,80	32.112,87	31.863,93	31.614,99	31.366,06	31.117,12	30.868,18
18	3.029,91	35.449,95	35.177,26	34.904,56	34.631,87	34.359,18	34.086,49	33.813,80
19	3.131,90	38.678,97	38.381,43	38.083,90	37.786,37	37.488,84	37.191,31	36.893,78
20	3.233,14	42.030,82	41.707,51	41.384,19	41.060,88	40.737,56	40.414,25	40.090,94
21	3.335,12	45.524,39	45.174,20	44.824,01	44.473,83	44.123,64	43.773,45	43.423,26
22	3.436,36	49.139,95	48.761,95	48.383,95	48.005,95	47.627,95	47.249,95	46.871,95
23	3.538,35	52.898,33	52.491,42	52.084,51	51.677,60	51.270,69	50.863,78	50.456,87
24	3.639,59	56.777,60	56.340,85	55.904,10	55.467,35	55.030,60	54.593,85	54.157,10
25	3.741,57	60.800,51	60.332,82	59.865,12	59.397,42	58.929,73	58.462,03	57.994,34
26	3.842,82	64.943,66	64.444,09	63.944,52	63.444,96	62.945,39	62.445,83	61.946,26
27	3.944,80	69.231,24	68.698,69	68.166,14	67.633,60	67.101,05	66.568,50	66.035,95
28	4.046,04	73.637,93	73.071,48	72.505,04	71.938,59	71.372,15	70.805,70	70.239,25
29	4.148,02	78.190,18	77.588,71	76.987,25	76.385,79	75.784,33	75.182,86	74.581,40
30	4.249,27	82.860,77	82.223,37	81.585,98	80.948,59	80.311,20	79.673,81	79.036,42
31	4.351,25	87.677,69	87.003,24	86.328,80	85.654,36	84.979,91	84.305,47	83.631,03
32	4.452,49	92.611,79	91.899,39	91.187,00	90.474,60	89.762,20	89.049,80	88.337,40
33	4.554,48	97.693,60	96.942,11	96.190,62	95.439,13	94.687,64	93.936,15	93.184,66
34	4.655,72	102.891,41	102.099,94	101.308,47	100.516,99	99.725,52	98.934,05	98.142,58
35	4.757,70	108.237,68	107.405,08	106.572,48	105.739,88	104.907,29	104.074,69	103.242,09
36	4.858,95	113.699,43	112.824,82	111.950,21	111.075,60	110.200,99	109.326,38	108.451,76
37	4.960,93	119.310,37	118.392,59	117.474,82	116.557,05	115.639,28	114.721,51	113.803,73
38	5.062,17	125.035,60	124.073,79	123.111,97	122.150,16	121.188,35	120.226,54	119.264,73
39	5.299,19	134.334,56	133.301,22	132.267,88	131.234,53	130.201,19	129.167,85	128.134,51
40	5.613,49	145.950,64	144.827,94	143.705,24	142.582,54	141.459,85	140.337,15	139.214,45
41	5.777,73	153.976,38	152.791,95	151.607,51	150.423,08	149.238,65	148.054,21	146.869,78
42	5.943,51	162.257,71	161.009,57	159.761,44	158.513,30	157.265,17	156.017,03	154.768,89
43	6.107,75	170.711,48	169.398,32	168.085,15	166.771,99	165.458,82	164.145,65	162.832,49
44	6.273,54	179.423,15	178.042,97	176.662,79	175.282,62	173.902,44	172.522,26	171.142,08
45	6.437,78	188.304,95	186.856,45	185.407,95	183.959,45	182.510,95	181.062,45	179.613,95
46	6.603,56	197.446,34	195.927,52	194.408,71	192.889,89	191.371,07	189.852,25	188.333,43
47	6.767,79	206.755,83	205.165,40	203.574,98	201.984,55	200.394,12	198.803,69	197.213,26
48	6.933,58	216.327,59	214.663,53	212.999,47	211.335,41	209.671,35	208.007,30	206.343,24
49	7.097,82	226.065,44	224.326,47	222.587,51	220.848,54	219.109,58	217.370,61	215.631,65
50	7.291,49	236.973,39	235.150,51	233.327,64	231.504,77	229.681,90	227.859,02	226.036,15

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 80	Età 81	Età 82	Età 83	Età 84	Età 85	Età 86
		0,65	0,645	0,64	0,635	0,63	0,625	0,62
51	7.483,69	248.084,20	246.175,86	244.267,52	242.359,18	240.450,84	238.542,50	236.634,16
52	7.675,82	259.442,65	257.446,93	255.451,22	253.455,51	251.459,80	249.464,08	247.468,37
53	7.869,73	271.112,24	269.026,76	266.941,29	264.855,81	262.770,33	260.684,85	258.599,37
54	8.061,62	282.962,96	280.786,32	278.609,68	276.433,04	274.256,40	272.079,76	269.903,13
55	8.253,75	295.071,72	292.801,94	290.532,16	288.262,37	285.992,59	283.722,81	281.453,03
56	8.447,43	307.486,36	305.121,08	302.755,80	300.390,52	298.025,24	295.659,96	293.294,68
57	8.639,56	320.095,67	317.633,39	315.171,12	312.708,84	310.246,57	307.784,29	305.322,02
58	8.831,69	332.954,75	330.393,56	327.832,37	325.271,18	322.709,99	320.148,80	317.587,61
59	9.023,81	346.063,18	343.401,16	340.739,13	338.077,11	335.415,09	332.753,06	330.091,04
60	9.161,70	357.306,30	354.557,79	351.809,28	349.060,77	346.312,26	343.563,75	340.815,24
61	9.299,80	368.736,90	365.900,46	363.064,02	360.227,59	357.391,15	354.554,71	351.718,27
62	9.437,51	380.331,61	377.405,98	374.480,35	371.554,72	368.629,10	365.703,47	362.777,84
63	9.575,40	392.112,51	389.096,26	386.080,01	383.063,76	380.047,51	377.031,26	374.015,01
64	9.711,75	404.009,01	400.901,24	397.793,48	394.685,72	391.577,96	388.470,20	385.362,44
65	9.849,65	416.147,88	412.946,74	409.745,60	406.544,47	403.343,33	400.142,19	396.941,05
66	9.987,55	428.466,02	425.170,13	421.874,24	418.578,35	415.282,45	411.986,56	408.690,67
67	10.125,44	440.962,96	437.570,94	434.178,91	430.786,89	427.394,87	424.002,85	420.610,82
68	10.263,35	453.640,12	450.150,58	446.661,04	443.171,50	439.681,96	436.192,42	432.702,88
69	10.399,70	466.426,46	462.838,56	459.250,67	455.662,77	452.074,87	448.486,98	444.899,08
70	10.483,36	476.993,08	473.323,90	469.654,72	465.985,54	462.316,37	458.647,19	454.978,01
71	10.565,48	487.596,83	483.846,09	480.095,34	476.344,60	472.593,85	468.843,11	465.092,37
72	10.647,59	498.307,34	494.474,21	490.641,08	486.807,94	482.974,81	479.141,67	475.308,54
73	10.730,50	509.162,46	505.245,82	501.329,19	497.412,55	493.495,92	489.579,29	485.662,65
74	10.813,40	520.124,31	516.123,35	512.122,39	508.121,44	504.120,48	500.119,52	496.118,57
75	10.895,51	531.156,08	527.070,27	522.984,45	518.898,63	514.812,82	510.727,00	506.641,19
76	10.977,63	542.295,15	538.123,64	533.952,14	529.780,64	525.609,14	521.437,64	517.266,14
77	11.061,29	553.617,56	549.358,96	545.100,36	540.841,77	536.583,17	532.324,57	528.065,98
78	11.143,42	564.971,14	560.625,21	556.279,28	551.933,35	547.587,41	543.241,48	538.895,55
79	11.225,55	576.432,05	571.997,96	567.563,86	563.129,77	558.695,68	554.261,59	549.827,49
80	11.281,66	586.646,52	582.133,85	577.621,19	573.108,52	568.595,86	564.083,19	559.570,52
81	11.335,55	596.816,54	592.225,64	587.634,75	583.043,85	578.452,95	573.862,06	569.271,16
82	11.391,33	607.157,97	602.487,53	597.817,08	593.146,64	588.476,19	583.805,74	579.135,30
83	11.445,56	617.488,20	612.738,29	607.988,38	603.238,47	598.488,56	593.738,65	588.988,74
84	11.501,34	627.973,07	623.142,51	618.311,94	613.481,38	608.650,82	603.820,26	598.989,70
85	11.555,56	638.444,69	633.533,58	628.622,47	623.711,36	618.800,24	613.889,13	608.978,02
86	11.611,33	649.073,57	644.080,69	639.087,82	634.094,95	629.102,07	624.109,20	619.116,33
87	11.665,57	659.687,80	654.613,28	649.538,75	644.464,23	639.389,71	634.315,19	629.240,67
88	11.721,36	670.461,93	665.304,53	660.147,13	654.989,73	649.832,33	644.674,93	639.517,53
89	11.775,60	681.218,18	675.978,04	670.737,90	665.497,76	660.257,62	655.017,48	649.777,34
90	11.803,48	690.503,39	685.191,82	679.880,26	674.568,69	669.257,13	663.945,56	658.634,00
91	11.831,36	699.824,83	694.441,57	689.058,30	683.675,03	678.291,76	672.908,49	667.525,23
92	11.859,26	709.183,84	703.728,57	698.273,31	692.818,05	687.362,79	681.907,53	676.452,27
93	11.885,59	718.483,97	712.957,17	707.430,37	701.903,57	696.376,77	690.849,97	685.323,17
94	11.913,49	727.914,50	722.315,16	716.715,81	711.116,47	705.517,13	699.917,79	694.318,44
95	11.941,38	737.379,95	731.707,80	726.035,64	720.363,49	714.691,34	709.019,18	703.347,03
96	11.969,26	746.881,65	741.136,40	735.391,16	729.645,92	723.900,67	718.155,43	712.410,19
97	11.995,61	756.323,11	750.505,24	744.687,37	738.869,50	733.051,63	727.233,76	721.415,89
98	12.023,49	765.896,31	760.004,80	754.113,29	748.221,78	742.330,27	736.438,76	730.547,25
99	12.051,37	775.505,75	769.540,32	763.574,89	757.609,46	751.644,03	745.678,61	739.713,18

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 78	Età 79	Età 80	Età 81	Età 82	Età 83	Età 84
		0,615	0,61	0,605	0,6	0,595	0,59	0,585
1	1.182,41	727,18	721,27	715,36	709,45	703,53	697,62	691,71
2	1.256,31	1.545,26	1.532,70	1.520,14	1.507,57	1.495,01	1.482,45	1.469,88
3	1.330,21	2.454,24	2.434,28	2.414,33	2.394,38	2.374,42	2.354,47	2.334,52
4	1.404,11	3.454,11	3.426,03	3.397,95	3.369,86	3.341,78	3.313,70	3.285,62
5	1.478,01	4.544,88	4.507,93	4.470,98	4.434,03	4.397,08	4.360,13	4.323,18
6	1.625,81	5.999,24	5.950,46	5.901,69	5.852,92	5.804,14	5.755,37	5.706,59
7	1.773,81	7.636,25	7.574,17	7.512,09	7.450,00	7.387,92	7.325,84	7.263,75
8	1.921,41	9.453,34	9.376,48	9.299,62	9.222,77	9.145,91	9.069,06	8.992,20
9	2.069,21	11.453,08	11.359,96	11.266,85	11.173,73	11.080,62	10.987,51	10.894,39
10	2.217,01	13.634,61	13.523,76	13.412,91	13.302,06	13.191,21	13.080,36	12.969,51
11	2.318,99	15.687,97	15.560,42	15.432,88	15.305,33	15.177,79	15.050,25	14.922,70
12	2.420,24	17.861,37	17.716,16	17.570,94	17.425,73	17.280,51	17.135,30	16.990,08
13	2.522,22	20.165,15	20.001,20	19.837,26	19.673,32	19.509,37	19.345,43	19.181,48
14	2.623,46	22.587,99	22.404,35	22.220,71	22.037,06	21.853,42	21.669,78	21.486,14
15	2.725,44	25.142,18	24.937,78	24.733,37	24.528,96	24.324,55	24.120,14	23.915,74
16	2.826,69	27.814,63	27.588,49	27.362,36	27.136,22	26.910,09	26.683,95	26.457,82
17	2.928,67	30.619,24	30.370,31	30.121,37	29.872,43	29.623,50	29.374,56	29.125,62
18	3.029,91	33.541,10	33.268,41	32.995,72	32.723,03	32.450,34	32.177,64	31.904,95
19	3.131,90	36.596,25	36.298,72	36.001,19	35.703,66	35.406,13	35.108,60	34.811,07
20	3.233,14	39.767,62	39.444,31	39.120,99	38.797,68	38.474,37	38.151,05	37.827,74
21	3.335,12	43.073,07	42.722,89	42.372,70	42.022,51	41.672,32	41.322,14	40.971,95
22	3.436,36	46.493,95	46.115,95	45.737,95	45.359,95	44.981,95	44.603,95	44.225,95
23	3.538,35	50.049,96	49.643,05	49.236,14	48.829,23	48.422,32	48.015,41	47.608,50
24	3.639,59	53.720,35	53.283,60	52.846,85	52.410,10	51.973,35	51.536,59	51.099,84
25	3.741,57	57.526,64	57.058,94	56.591,25	56.123,55	55.655,85	55.188,16	54.720,46
26	3.842,82	61.446,69	60.947,13	60.447,56	59.947,99	59.448,43	58.948,86	58.449,29
27	3.944,80	65.503,40	64.970,86	64.438,31	63.905,76	63.373,21	62.840,66	62.308,12
28	4.046,04	69.672,81	69.106,36	68.539,92	67.973,47	67.407,03	66.840,58	66.274,14
29	4.148,02	73.979,94	73.378,47	72.777,01	72.175,55	71.574,09	70.972,62	70.371,16
30	4.249,27	78.399,03	77.761,64	77.124,25	76.486,86	75.849,47	75.212,08	74.574,69
31	4.351,25	82.956,58	82.282,14	81.607,69	80.933,25	80.258,81	79.584,36	78.909,92
32	4.452,49	87.625,00	86.912,60	86.200,21	85.487,81	84.775,41	84.063,01	83.350,61
33	4.554,48	92.433,17	91.681,68	90.930,19	90.178,70	89.427,21	88.675,73	87.924,24
34	4.655,72	97.351,11	96.559,63	95.768,16	94.976,69	94.185,22	93.393,74	92.602,27
35	4.757,70	102.409,49	101.576,90	100.744,30	99.911,70	99.079,10	98.246,51	97.413,91
36	4.858,95	107.577,15	106.702,54	105.827,93	104.953,32	104.078,71	103.204,10	102.329,49
37	4.960,93	112.885,96	111.968,19	111.050,42	110.132,65	109.214,87	108.297,10	107.379,33
38	5.062,17	118.302,91	117.341,10	116.379,29	115.417,48	114.455,66	113.493,85	112.532,04
39	5.299,19	127.101,16	126.067,82	125.034,48	124.001,14	122.967,79	121.934,45	120.901,11
40	5.613,49	138.091,76	136.969,06	135.846,36	134.723,66	133.600,97	132.478,27	131.355,57
41	5.777,73	145.685,35	144.500,91	143.316,48	142.132,04	140.947,61	139.763,18	138.578,74
42	5.943,51	153.520,76	152.272,62	151.024,48	149.776,35	148.528,21	147.280,08	146.031,94
43	6.107,75	161.519,32	160.206,16	158.892,99	157.579,83	156.266,66	154.953,50	153.640,33
44	6.273,54	169.761,90	168.381,73	167.001,55	165.621,37	164.241,19	162.861,01	161.480,83
45	6.437,78	178.165,45	176.716,95	175.268,45	173.819,96	172.371,46	170.922,96	169.474,46
46	6.603,56	186.814,62	185.295,80	183.776,98	182.258,16	180.739,34	179.220,53	177.701,71
47	6.767,79	195.622,83	194.032,40	192.441,97	190.851,54	189.261,11	187.670,68	186.080,25
48	6.933,58	204.679,18	203.015,12	201.351,06	199.687,00	198.022,94	196.358,89	194.694,83
49	7.097,82	213.892,68	212.153,72	210.414,75	208.675,79	206.936,82	205.197,86	203.458,89
50	7.291,49	224.213,28	222.390,41	220.567,54	218.744,66	216.921,79	215.098,92	213.276,05

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 87	Età 88	Età 89	Età 90	Età 91	Età 92	Età 93
		0,615	0,61	0,605	0,6	0,595	0,59	0,585
51	7.483,69	234.725,82	232.817,48	230.909,14	229.000,80	227.092,46	225.184,12	223.275,78
52	7.675,82	245.472,66	243.476,95	241.481,23	239.485,52	237.489,81	235.494,10	233.498,38
53	7.869,73	256.513,89	254.428,41	252.342,93	250.257,46	248.171,98	246.086,50	244.001,02
54	8.061,62	267.726,49	265.549,85	263.373,21	261.196,57	259.019,94	256.843,30	254.666,66
55	8.253,75	279.183,24	276.913,46	274.643,68	272.373,90	270.104,11	267.834,33	265.564,55
56	8.447,43	290.929,40	288.564,12	286.198,84	283.833,56	281.468,28	279.103,00	276.737,72
57	8.639,56	302.859,75	300.397,47	297.935,20	295.472,92	293.010,65	290.548,37	288.086,10
58	8.831,69	315.026,42	312.465,23	309.904,04	307.342,84	304.781,65	302.220,46	299.659,27
59	9.023,81	327.429,01	324.766,99	322.104,96	319.442,94	316.780,91	314.118,89	311.456,86
60	9.161,70	338.066,73	335.318,22	332.569,71	329.821,20	327.072,69	324.324,18	321.575,67
61	9.299,80	348.881,83	346.045,40	343.208,96	340.372,52	337.536,08	334.699,65	331.863,21
62	9.437,51	359.852,21	356.926,59	354.000,96	351.075,33	348.149,70	345.224,08	342.298,45
63	9.575,40	370.998,76	367.982,51	364.966,26	361.950,01	358.933,76	355.917,51	352.901,26
64	9.711,75	382.254,67	379.146,91	376.039,15	372.931,39	369.823,63	366.715,87	363.608,10
65	9.849,65	393.739,92	390.538,78	387.337,64	384.136,50	380.935,37	377.734,23	374.533,09
66	9.987,55	405.394,78	402.098,88	398.802,99	395.507,10	392.211,21	388.915,31	385.619,42
67	10.125,44	417.218,80	413.826,78	410.434,75	407.042,73	403.650,71	400.258,69	396.866,66
68	10.263,35	429.213,34	425.723,80	422.234,26	418.744,72	415.255,18	411.765,64	408.276,10
69	10.399,70	441.311,19	437.723,29	434.135,39	430.547,50	426.959,60	423.371,71	419.783,81
70	10.483,36	451.308,83	447.639,66	443.970,48	440.301,30	436.632,12	432.962,95	429.293,77
71	10.565,48	461.341,62	457.590,88	453.840,13	450.089,39	446.338,64	442.587,90	438.837,15
72	10.647,59	471.475,41	467.642,27	463.809,14	459.976,01	456.142,87	452.309,74	448.476,61
73	10.730,50	481.746,02	477.829,38	473.912,75	469.996,11	466.079,48	462.162,85	458.246,21
74	10.813,40	492.117,61	488.116,66	484.115,70	480.114,74	476.113,79	472.112,83	468.111,87
75	10.895,51	502.555,37	498.469,55	494.383,74	490.297,92	486.212,11	482.126,29	478.040,47
76	10.977,63	513.094,64	508.923,14	504.751,64	500.580,13	496.408,63	492.237,13	488.065,63
77	11.061,29	523.807,38	519.548,78	515.290,19	511.031,59	506.772,99	502.514,40	498.255,80
78	11.143,42	534.549,62	530.203,69	525.857,75	521.511,82	517.165,89	512.819,96	508.474,03
79	11.225,55	545.393,40	540.959,31	536.525,22	532.091,12	527.657,03	523.222,94	518.788,84
80	11.281,66	555.057,86	550.545,19	546.032,53	541.519,86	537.007,20	532.494,53	527.981,87
81	11.335,55	564.680,26	560.089,37	555.498,47	550.907,58	546.316,68	541.725,78	537.134,89
82	11.391,33	574.464,85	569.794,41	565.123,96	560.453,51	555.783,07	551.112,62	546.442,18
83	11.445,56	584.238,83	579.488,92	574.739,02	569.989,11	565.239,20	560.489,29	555.739,38
84	11.501,34	594.159,13	589.328,57	584.498,01	579.667,45	574.836,89	570.006,32	565.175,76
85	11.555,56	604.066,90	599.155,79	594.244,68	589.333,56	584.422,45	579.511,34	574.600,23
86	11.611,33	614.123,45	609.130,58	604.137,70	599.144,83	594.151,96	589.159,08	584.166,21
87	11.665,57	624.166,15	619.091,63	614.017,10	608.942,58	603.868,06	598.793,54	593.719,02
88	11.721,36	634.360,13	629.202,74	624.045,34	618.887,94	613.730,54	608.573,14	603.415,74
89	11.775,60	644.537,20	639.297,06	634.056,92	628.816,78	623.576,64	618.336,50	613.096,36
90	11.803,48	653.322,43	648.010,87	642.699,30	637.387,74	632.076,18	626.764,61	621.453,05
91	11.831,36	662.141,96	656.758,69	651.375,42	645.992,15	640.608,89	635.225,62	629.842,35
92	11.859,26	670.997,01	665.541,75	660.086,49	654.631,23	649.175,97	643.720,71	638.265,45
93	11.885,59	679.796,37	674.269,57	668.742,77	663.215,97	657.689,17	652.162,37	646.635,57
94	11.913,49	688.719,10	683.119,76	677.520,42	671.921,07	666.321,73	660.722,39	655.123,05
95	11.941,38	697.674,88	692.002,72	686.330,57	680.658,41	674.986,26	669.314,11	663.641,95
96	11.969,26	706.664,94	700.919,70	695.174,46	689.429,21	683.683,97	677.938,73	672.193,48
97	11.995,61	715.598,02	709.780,15	703.962,28	698.144,41	692.326,54	686.508,67	680.690,80
98	12.023,49	724.655,74	718.764,23	712.872,72	706.981,21	701.089,70	695.198,19	689.306,68
99	12.051,37	733.747,75	727.782,32	721.816,89	715.851,46	709.886,03	703.920,60	697.955,17

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età	Età	Età	Età
%	punto	85	86	87	88	89	90	91
		0,58	0,575	0,57	0,565	0,56	0,555	0,55
1	1.182,41	685,80	679,89	673,97	668,06	662,15	656,24	650,33
2	1.256,31	1.457,32	1.444,76	1.432,19	1.419,63	1.407,07	1.394,50	1.381,94
3	1.330,21	2.314,57	2.294,61	2.274,66	2.254,71	2.234,75	2.214,80	2.194,85
4	1.404,11	3.257,54	3.229,45	3.201,37	3.173,29	3.145,21	3.117,12	3.089,04
5	1.478,01	4.286,23	4.249,28	4.212,33	4.175,38	4.138,43	4.101,48	4.064,53
6	1.625,81	5.657,82	5.609,04	5.560,27	5.511,50	5.462,72	5.413,95	5.365,17
7	1.773,81	7.201,67	7.139,59	7.077,50	7.015,42	6.953,34	6.891,25	6.829,17
8	1.921,41	8.915,34	8.838,49	8.761,63	8.684,77	8.607,92	8.531,06	8.454,20
9	2.069,21	10.801,28	10.708,16	10.615,05	10.521,93	10.428,82	10.335,70	10.242,59
10	2.217,01	12.858,66	12.747,81	12.636,96	12.526,11	12.415,26	12.304,41	12.193,56
11	2.318,99	14.795,16	14.667,61	14.540,07	14.412,52	14.284,98	14.157,43	14.029,89
12	2.420,24	16.844,87	16.699,66	16.554,44	16.409,23	16.264,01	16.118,80	15.973,58
13	2.522,22	19.017,54	18.853,59	18.689,65	18.525,71	18.361,76	18.197,82	18.033,87
14	2.623,46	21.302,50	21.118,85	20.935,21	20.751,57	20.567,93	20.384,28	20.200,64
15	2.725,44	23.711,33	23.506,92	23.302,51	23.098,10	22.893,70	22.689,29	22.484,88
16	2.826,69	26.231,68	26.005,55	25.779,41	25.553,28	25.327,14	25.101,01	24.874,87
17	2.928,67	28.876,69	28.627,75	28.378,81	28.129,88	27.880,94	27.632,00	27.383,06
18	3.029,91	31.632,26	31.359,57	31.086,88	30.814,18	30.541,49	30.268,80	29.996,11
19	3.131,90	34.513,54	34.216,01	33.918,48	33.620,95	33.323,42	33.025,89	32.728,36
20	3.233,14	37.504,42	37.181,11	36.857,80	36.534,48	36.211,17	35.887,85	35.564,54
21	3.335,12	40.621,76	40.271,57	39.921,39	39.571,20	39.221,01	38.870,82	38.520,64
22	3.436,36	43.847,95	43.469,95	43.091,95	42.713,95	42.335,96	41.957,96	41.579,96
23	3.538,35	47.201,59	46.794,68	46.387,77	45.980,86	45.573,95	45.167,04	44.760,13
24	3.639,59	50.663,09	50.226,34	49.789,59	49.352,84	48.916,09	48.479,34	48.042,59
25	3.741,57	54.252,77	53.785,07	53.317,37	52.849,68	52.381,98	51.914,28	51.446,59
26	3.842,82	57.949,73	57.450,16	56.950,59	56.451,03	55.951,46	55.451,89	54.952,33
27	3.944,80	61.775,57	61.243,02	60.710,47	60.177,92	59.645,38	59.112,83	58.580,28
28	4.046,04	65.707,69	65.141,24	64.574,80	64.008,35	63.441,91	62.875,46	62.309,02
29	4.148,02	69.769,70	69.168,23	68.566,77	67.965,31	67.363,84	66.762,38	66.160,92
30	4.249,27	73.937,30	73.299,91	72.662,52	72.025,13	71.387,74	70.750,35	70.112,96
31	4.351,25	78.235,48	77.561,03	76.886,59	76.212,14	75.537,70	74.863,26	74.188,81
32	4.452,49	82.638,21	81.925,82	81.213,42	80.501,02	79.788,62	79.076,22	78.363,82
33	4.554,48	87.172,75	86.421,26	85.669,77	84.918,28	84.166,79	83.415,30	82.663,81
34	4.655,72	91.810,80	91.019,33	90.227,85	89.436,38	88.644,91	87.853,44	87.061,96
35	4.757,70	96.581,31	95.748,71	94.916,12	94.083,52	93.250,92	92.418,32	91.585,73
36	4.858,95	101.454,88	100.580,27	99.705,65	98.831,04	97.956,43	97.081,82	96.207,21
37	4.960,93	106.461,56	105.543,79	104.626,01	103.708,24	102.790,47	101.872,70	100.954,93
38	5.062,17	111.570,23	110.608,41	109.646,60	108.684,79	107.722,98	106.761,17	105.799,35
39	5.299,19	119.867,76	118.834,42	117.801,08	116.767,74	115.734,39	114.701,05	113.667,71
40	5.613,49	130.232,87	129.110,18	127.987,48	126.864,78	125.742,09	124.619,39	123.496,69
41	5.777,73	137.394,31	136.209,88	135.025,44	133.841,01	132.656,58	131.472,14	130.287,71
42	5.943,51	144.783,80	143.535,67	142.287,53	141.039,39	139.791,26	138.543,12	137.294,99
43	6.107,75	152.327,17	151.014,00	149.700,84	148.387,67	147.074,51	145.761,34	144.448,18
44	6.273,54	160.100,66	158.720,48	157.340,30	155.960,12	154.579,94	153.199,77	151.819,59
45	6.437,78	168.025,96	166.577,46	165.128,96	163.680,46	162.231,96	160.783,46	159.334,96
46	6.603,56	176.182,89	174.664,07	173.145,25	171.626,44	170.107,62	168.588,80	167.069,98
47	6.767,79	184.489,82	182.899,39	181.308,96	179.718,53	178.128,10	176.537,67	174.947,24
48	6.933,58	193.030,77	191.366,71	189.702,65	188.038,59	186.374,54	184.710,48	183.046,42
49	7.097,82	201.719,93	199.980,96	198.242,00	196.503,03	194.764,07	193.025,10	191.286,14
50	7.291,49	211.453,17	209.630,30	207.807,43	205.984,56	204.161,69	202.338,81	200.515,94

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 94	Età 95	Età 96	Età 97	Età 98	Età 99	Età 100 e oltre
		0,58	0,575	0,57	0,565	0,56	0,555	0,55
51	7.483,69	221.367,44	219.459,10	217.550,76	215.642,42	213.734,08	211.825,74	209.917,40
52	7.675,82	231.502,67	229.506,96	227.511,24	225.515,53	223.519,82	221.524,11	219.528,39
53	7.869,73	241.915,54	239.830,06	237.744,58	235.659,10	233.573,63	231.488,15	229.402,67
54	8.061,62	252.490,02	250.313,38	248.136,75	245.960,11	243.783,47	241.606,83	239.430,19
55	8.253,75	263.294,77	261.024,98	258.755,20	256.485,42	254.215,64	251.945,85	249.676,07
56	8.447,43	274.372,44	272.007,16	269.641,88	267.276,60	264.911,32	262.546,04	260.180,76
57	8.639,56	285.623,83	283.161,55	280.699,28	278.237,00	275.774,73	273.312,45	270.850,18
58	8.831,69	297.098,08	294.536,89	291.975,70	289.414,51	286.853,32	284.292,13	281.730,94
59	9.023,81	308.794,84	306.132,82	303.470,79	300.808,77	298.146,74	295.484,72	292.822,69
60	9.161,70	318.827,16	316.078,65	313.330,14	310.581,63	307.833,12	305.084,61	302.336,10
61	9.299,80	329.026,77	326.190,33	323.353,90	320.517,46	317.681,02	314.844,58	312.008,14
62	9.437,51	339.372,82	336.447,19	333.521,56	330.595,94	327.670,31	324.744,68	321.819,05
63	9.575,40	349.885,01	346.868,76	343.852,51	340.836,26	337.820,01	334.803,76	331.787,51
64	9.711,75	360.500,34	357.392,58	354.284,82	351.177,06	348.069,30	344.961,54	341.853,77
65	9.849,65	371.331,95	368.130,82	364.929,68	361.728,54	358.527,40	355.326,27	352.125,13
66	9.987,55	382.323,53	379.027,64	375.731,74	372.435,85	369.139,96	365.844,07	362.548,17
67	10.125,44	393.474,64	390.082,62	386.690,59	383.298,57	379.906,55	376.514,53	373.122,50
68	10.263,35	404.786,56	401.297,03	397.807,49	394.317,95	390.828,41	387.338,87	383.849,33
69	10.399,70	416.195,92	412.608,02	409.020,12	405.432,23	401.844,33	398.256,44	394.668,54
70	10.483,36	425.624,59	421.955,41	418.286,24	414.617,06	410.947,88	407.278,70	403.609,53
71	10.565,48	435.086,41	431.335,66	427.584,92	423.834,17	420.083,43	416.332,68	412.581,94
72	10.647,59	444.643,47	440.810,34	436.977,21	433.144,07	429.310,94	425.477,81	421.644,67
73	10.730,50	454.329,58	450.412,94	446.496,31	442.579,67	438.663,04	434.746,41	430.829,77
74	10.813,40	464.110,92	460.109,96	456.109,01	452.108,05	448.107,09	444.106,14	440.105,18
75	10.895,51	473.954,66	469.868,84	465.783,03	461.697,21	457.611,39	453.525,58	449.439,76
76	10.977,63	483.894,13	479.722,63	475.551,13	471.379,63	467.208,13	463.036,62	458.865,12
77	11.061,29	493.997,20	489.738,61	485.480,01	481.221,41	476.962,82	472.704,22	468.445,63
78	11.143,42	504.128,10	499.782,16	495.436,23	491.090,30	486.744,37	482.398,44	478.052,50
79	11.225,55	514.354,75	509.920,66	505.486,57	501.052,47	496.618,38	492.184,29	487.750,20
80	11.281,66	523.469,20	518.956,53	514.443,87	509.931,20	505.418,54	500.905,87	496.393,21
81	11.335,55	532.543,99	527.953,09	523.362,20	518.771,30	514.180,40	509.589,51	504.998,61
82	11.391,33	541.771,73	537.101,29	532.430,84	527.760,39	523.089,95	518.419,50	513.749,06
83	11.445,56	550.989,47	546.239,56	541.489,65	536.739,74	531.989,83	527.239,92	522.490,01
84	11.501,34	560.345,20	555.514,64	550.684,07	545.853,51	541.022,95	536.192,39	531.361,83
85	11.555,56	569.689,11	564.778,00	559.866,89	554.955,77	550.044,66	545.133,55	540.222,43
86	11.611,33	579.173,34	574.180,46	569.187,59	564.194,72	559.201,84	554.208,97	549.216,10
87	11.665,57	588.644,50	583.569,98	578.495,45	573.420,93	568.346,41	563.271,89	558.197,37
88	11.721,36	598.258,34	593.100,94	587.943,54	582.786,14	577.628,74	572.471,34	567.313,94
89	11.775,60	607.856,22	602.616,08	597.375,94	592.135,81	586.895,67	581.655,53	576.415,39
90	11.803,48	616.141,48	610.829,92	605.518,35	600.206,79	594.895,22	589.583,66	584.272,10
91	11.831,36	624.459,08	619.075,81	613.692,55	608.309,28	602.926,01	597.542,74	592.159,47
92	11.859,26	632.810,19	627.354,93	621.899,67	616.444,41	610.989,15	605.533,89	600.078,63
93	11.885,59	641.108,77	635.581,97	630.055,17	624.528,37	619.001,57	613.474,77	607.947,98
94	11.913,49	649.523,71	643.924,36	638.325,02	632.725,68	627.126,34	621.526,99	615.927,65
95	11.941,38	657.969,80	652.297,65	646.625,49	640.953,34	635.281,19	629.609,03	623.936,88
96	11.969,26	666.448,24	660.703,00	654.957,75	649.212,51	643.467,26	637.722,02	631.976,78
97	11.995,61	674.872,93	669.055,06	663.237,19	657.419,32	651.601,45	645.783,58	639.965,71
98	12.023,49	683.415,17	677.523,66	671.632,15	665.740,64	659.849,13	653.957,62	648.066,11
99	12.051,37	691.989,75	686.024,32	680.058,89	674.093,46	668.128,03	662.162,60	656.197,17

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età	Età
%	punto	92	93	94	95	96
		0,545	0,54	0,535	0,53	0,525
1	1.135,11	644,41	638,50	632,59	626,68	620,77
2	2.412,12	1.369,38	1.356,81	1.344,25	1.331,69	1.319,13
3	3.831,00	2.174,89	2.154,94	2.134,99	2.115,03	2.095,08
4	5.391,78	3.060,96	3.032,88	3.004,80	2.976,71	2.948,63
5	7.094,45	4.027,58	3.990,63	3.953,68	3.916,73	3.879,78
6	9.364,67	5.316,40	5.267,62	5.218,85	5.170,08	5.121,30
7	11.920,00	6.767,09	6.705,00	6.642,92	6.580,84	6.518,75
8	14.756,43	8.377,35	8.300,49	8.223,63	8.146,78	8.069,92
9	17.877,97	10.149,48	10.056,36	9.963,25	9.870,13	9.777,02
10	21.283,30	12.082,70	11.971,85	11.861,00	11.750,15	11.639,30
11	24.488,53	13.902,35	13.774,80	13.647,26	13.519,71	13.392,17
12	27.881,16	15.828,37	15.683,16	15.537,94	15.392,73	15.247,51
13	31.477,31	17.869,93	17.705,98	17.542,04	17.378,10	17.214,15
14	35.259,30	20.017,00	19.833,36	19.649,72	19.466,07	19.282,43
15	39.246,34	22.280,47	22.076,06	21.871,66	21.667,25	21.462,84
16	43.417,96	24.648,74	24.422,60	24.196,47	23.970,33	23.744,20
17	47.795,89	27.134,13	26.885,19	26.636,25	26.387,32	26.138,38
18	52.356,84	29.723,42	29.450,73	29.178,03	28.905,34	28.632,65
19	57.125,86	32.430,82	32.133,29	31.835,76	31.538,23	31.240,70
20	62.076,29	35.241,23	34.917,91	34.594,60	34.271,28	33.947,97
21	67.236,02	38.170,45	37.820,26	37.470,07	37.119,89	36.769,70
22	72.575,92	41.201,96	40.823,96	40.445,96	40.067,96	39.689,96
23	78.126,77	44.353,22	43.946,31	43.539,40	43.132,49	42.725,58
24	83.856,15	47.605,84	47.169,09	46.732,34	46.295,58	45.858,83
25	89.797,68	50.978,89	50.511,20	50.043,50	49.575,80	49.108,11
26	95.916,79	54.452,76	53.953,19	53.453,63	52.954,06	52.454,49
27	102.249,22	58.047,73	57.515,18	56.982,64	56.450,09	55.917,54
28	108.757,56	61.742,57	61.176,12	60.609,68	60.043,23	59.476,79
29	115.480,88	65.559,46	64.957,99	64.356,53	63.755,07	63.153,60
30	122.378,98	69.475,56	68.838,17	68.200,78	67.563,39	66.926,00
31	129.493,20	73.514,37	72.839,93	72.165,48	71.491,04	70.816,59
32	136.780,49	77.651,43	76.939,03	76.226,63	75.514,23	74.801,83
33	144.285,93	81.912,32	81.160,83	80.409,34	79.657,86	78.906,37
34	151.962,70	86.270,49	85.479,02	84.687,55	83.896,07	83.104,60
35	159.858,72	90.753,13	89.920,53	89.087,93	88.255,34	87.422,74
36	167.925,31	95.332,60	94.457,99	93.583,38	92.708,77	91.834,16
37	176.212,23	100.037,15	99.119,38	98.201,61	97.283,84	96.366,07
38	184.667,96	104.837,54	103.875,73	102.913,92	101.952,10	100.990,29
39	198.401,82	112.634,36	111.601,02	110.567,68	109.534,34	108.500,99
40	215.557,86	122.373,99	121.251,30	120.128,60	119.005,90	117.883,21
41	227.411,27	129.103,27	127.918,84	126.734,41	125.549,97	124.365,54
42	239.642,16	136.046,85	134.798,71	133.550,58	132.302,44	131.054,30
43	252.127,73	143.135,01	141.821,85	140.508,68	139.195,52	137.882,35
44	264.994,19	150.439,41	149.059,23	147.679,05	146.298,88	144.918,70
45	278.111,93	157.886,46	156.437,96	154.989,46	153.540,96	152.092,46
46	291.613,06	165.551,16	164.032,35	162.513,53	160.994,71	159.475,89
47	305.362,46	173.356,81	171.766,39	170.175,96	168.585,53	166.995,10
48	319.499,21	181.382,36	179.718,30	178.054,24	176.390,19	174.726,13
49	333.881,26	189.547,17	187.808,21	186.069,24	184.330,28	182.591,31
50	349.991,46	198.693,07	196.870,20	195.047,33	193.224,45	191.401,58

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV %	Valore punto	Età 91	Età 92	Età 93	Età 94	Età 95
		0,595	0,59	0,585	0,58	0,575
51	366.401,27	208.009,06	206.100,72	204.192,38	202.284,04	200.375,70
52	383.176,83	217.532,68	215.536,97	213.541,26	211.545,54	209.549,83
53	400.411,93	227.317,19	225.231,71	223.146,23	221.060,75	218.975,27
54	417.914,52	237.253,55	235.076,92	232.900,28	230.723,64	228.547,00
55	435.798,24	247.406,29	245.136,51	242.866,72	240.596,94	238.327,16
56	454.133,69	257.815,48	255.450,20	253.084,92	250.719,64	248.354,36
57	472.756,68	268.387,90	265.925,63	263.463,36	261.001,08	258.538,81
58	491.748,55	279.169,75	276.608,56	274.047,37	271.486,18	268.924,99
59	511.108,70	290.160,67	287.498,64	284.836,62	282.174,60	279.512,57
60	527.713,91	299.587,59	296.839,08	294.090,57	291.342,06	288.593,55
61	544.596,03	309.171,71	306.335,27	303.498,83	300.662,39	297.825,96
62	561.720,53	318.893,43	315.967,80	313.042,17	310.116,54	307.190,91
63	579.120,01	328.771,26	325.755,01	322.738,76	319.722,51	316.706,26
64	596.690,22	338.746,01	335.638,25	332.530,49	329.422,73	326.314,97
65	614.618,41	348.923,99	345.722,85	342.521,72	339.320,58	336.119,44
66	632.811,36	359.252,28	355.956,39	352.660,50	349.364,60	346.068,71
67	651.268,37	369.730,48	366.338,46	362.946,44	359.554,41	356.162,39
68	669.991,56	380.359,79	376.870,25	373.380,71	369.891,17	366.401,63
69	688.876,00	391.080,65	387.492,75	383.904,85	380.316,96	376.729,06
70	704.482,08	399.940,35	396.271,17	392.601,99	388.932,82	385.263,64
71	720.143,02	408.831,19	405.080,45	401.329,70	397.578,96	393.828,21
72	735.961,61	417.811,54	413.978,41	410.145,27	406.312,14	402.479,01
73	751.993,78	426.913,14	422.996,50	419.079,87	415.163,23	411.246,60
74	768.183,59	436.104,23	432.103,27	428.102,31	424.101,36	420.100,40
75	784.476,67	445.353,95	441.268,13	437.182,31	433.096,50	429.010,68
76	800.928,22	454.693,62	450.522,12	446.350,62	442.179,12	438.007,62
77	817.650,55	464.187,03	459.928,43	455.669,84	451.411,24	447.152,64
78	834.418,92	473.706,57	469.360,64	465.014,71	460.668,78	456.322,84
79	851.345,80	483.316,10	478.882,01	474.447,92	470.013,83	465.579,73
80	866.431,78	491.880,54	487.367,88	482.855,21	478.342,54	473.829,88
81	881.452,12	500.407,71	495.816,82	491.225,92	486.635,03	482.044,13
82	896.725,62	509.078,61	504.408,16	499.737,72	495.067,27	490.396,83
83	911.982,57	517.740,10	512.990,20	508.240,29	503.490,38	498.740,47
84	927.467,92	526.531,26	521.700,70	516.870,14	512.039,58	507.209,02
85	942.933,70	535.311,32	530.400,21	525.489,09	520.577,98	515.666,87
86	958.631,73	544.223,22	539.230,35	534.237,47	529.244,60	524.251,73
87	974.308,13	553.122,85	548.048,32	542.973,80	537.899,28	532.824,76
88	990.220,70	562.156,54	556.999,14	551.841,74	546.684,34	541.526,94
89	1.006.106,85	571.175,25	565.935,11	560.694,97	555.454,83	550.214,69
90	1.019.820,38	578.960,53	573.648,97	568.337,40	563.025,84	557.714,27
91	1.033.587,45	586.776,21	581.392,94	576.009,67	570.626,40	565.243,13
92	1.047.409,97	594.623,37	589.168,11	583.712,85	578.257,59	572.802,33
93	1.061.145,56	602.421,18	596.894,38	591.367,58	585.840,78	580.313,98
94	1.075.073,72	610.328,31	604.728,97	599.129,63	593.530,28	587.930,94
95	1.089.053,46	618.264,73	612.592,57	606.920,42	601.248,27	595.576,11
96	1.103.086,74	626.231,53	620.486,29	614.741,05	608.995,80	603.250,56
97	1.117.031,06	634.147,84	628.329,97	622.512,10	616.694,23	610.876,36
98	1.131.169,93	642.174,60	636.283,09	630.391,58	624.500,07	618.608,56
99	1.145.362,34	650.231,74	644.266,31	638.300,89	632.335,46	626.370,03

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età
%	punto	97	98	99	100 e oltre
		0,52	0,515	0,51	0,505
1	1.099,64	614,85	608,94	603,03	597,12
2	2.336,74	1.306,56	1.294,00	1.281,44	1.268,87
3	3.711,29	2.075,13	2.055,17	2.035,22	2.015,27
4	5.223,29	2.920,55	2.892,47	2.864,38	2.836,30
5	6.872,75	3.842,83	3.805,88	3.768,93	3.731,98
6	9.072,02	5.072,53	5.023,75	4.974,98	4.926,20
7	11.547,50	6.456,67	6.394,59	6.332,50	6.270,42
8	14.295,29	7.993,07	7.916,21	7.839,35	7.762,50
9	17.319,29	9.683,90	9.590,79	9.497,67	9.404,56
10	20.618,19	11.528,45	11.417,60	11.306,75	11.195,90
11	23.723,27	13.264,62	13.137,08	13.009,53	12.881,99
12	27.009,88	15.102,30	14.957,08	14.811,87	14.666,65
13	30.493,64	17.050,21	16.886,26	16.722,32	16.558,37
14	34.157,45	19.098,79	18.915,15	18.731,50	18.547,86
15	38.019,89	21.258,43	21.054,02	20.849,62	20.645,21
16	42.061,15	23.518,06	23.291,93	23.065,79	22.839,66
17	46.302,27	25.889,44	25.640,51	25.391,57	25.142,63
18	50.720,69	28.359,96	28.087,27	27.814,57	27.541,88
19	55.340,67	30.943,17	30.645,64	30.348,11	30.050,58
20	60.136,40	33.624,66	33.301,34	32.978,03	32.654,71
21	65.134,89	36.419,51	36.069,32	35.719,14	35.368,95
22	70.307,93	39.311,96	38.933,96	38.555,96	38.177,96
23	75.685,31	42.318,67	41.911,76	41.504,85	41.097,94
24	81.235,65	45.422,08	44.985,33	44.548,58	44.111,83
25	86.991,50	48.640,41	48.172,71	47.705,02	47.237,32
26	92.919,39	51.954,93	51.455,36	50.955,79	50.456,23
27	99.053,93	55.384,99	54.852,44	54.319,90	53.787,35
28	105.358,88	58.910,34	58.343,90	57.777,45	57.211,01
29	111.872,10	62.552,14	61.950,68	61.349,22	60.747,75
30	118.554,63	66.288,61	65.651,22	65.013,83	64.376,44
31	125.446,54	70.142,15	69.467,71	68.793,26	68.118,82
32	132.506,10	74.089,43	73.377,04	72.664,64	71.952,24
33	139.776,99	78.154,88	77.403,39	76.651,90	75.900,41
34	147.213,87	82.313,13	81.521,66	80.730,18	79.938,71
35	154.863,14	86.590,14	85.757,54	84.924,95	84.092,35
36	162.677,65	90.959,54	90.084,93	89.210,32	88.335,71
37	170.705,60	95.448,29	94.530,52	93.612,75	92.694,98
38	178.897,09	100.028,48	99.066,67	98.104,85	97.143,04
39	192.201,76	107.467,65	106.434,31	105.400,96	104.367,62
40	208.821,68	116.760,51	115.637,81	114.515,11	113.392,42
41	220.304,67	123.181,11	121.996,67	120.812,24	119.627,80
42	232.153,34	129.806,17	128.558,03	127.309,90	126.061,76
43	244.248,73	136.569,18	135.256,02	133.942,85	132.629,69
44	256.713,12	143.538,52	142.158,34	140.778,16	139.397,99
45	269.420,93	150.643,96	149.195,46	147.746,96	146.298,46
46	282.500,15	157.957,07	156.438,26	154.919,44	153.400,62
47	295.819,89	165.404,67	163.814,24	162.223,81	160.633,38
48	309.514,86	173.062,07	171.398,01	169.733,95	168.069,89
49	323.447,47	180.852,35	179.113,38	177.374,42	175.635,45
50	339.054,23	189.578,71	187.755,84	185.932,96	184.110,09

TRIBUNALE DI ROMA
TABELLA
DANNO BIOLOGICO - ANNO 2018

INV	Valore	Età	Età	Età	Età
%	punto	96	97	98	99
		0,57	0,565	0,56	0,555
51	354.951,24	198.467,36	196.559,02	194.650,68	192.742,34
52	371.202,56	207.554,12	205.558,41	203.562,69	201.566,98
53	387.899,06	216.889,79	214.804,32	212.718,84	210.633,36
54	404.854,69	226.370,36	224.193,73	222.017,09	219.840,45
55	422.179,54	236.057,38	233.787,60	231.517,81	229.248,03
56	439.942,02	245.989,08	243.623,80	241.258,52	238.893,25
57	457.983,03	256.076,53	253.614,26	251.151,98	248.689,71
58	476.381,41	266.363,80	263.802,61	261.241,42	258.680,23
59	495.136,55	276.850,55	274.188,52	271.526,50	268.864,47
60	511.222,85	285.845,04	283.096,53	280.348,02	277.599,51
61	527.577,41	294.989,52	292.153,08	289.316,64	286.480,21
62	544.166,76	304.265,29	301.339,66	298.414,03	295.488,40
63	561.022,51	313.690,01	310.673,76	307.657,51	304.641,26
64	578.043,65	323.207,20	320.099,44	316.991,68	313.883,92
65	595.411,58	332.918,30	329.717,17	326.516,03	323.314,89
66	613.036,00	342.772,82	339.476,93	336.181,03	332.885,14
67	630.916,23	352.770,37	349.378,34	345.986,32	342.594,30
68	649.054,32	362.912,09	359.422,55	355.933,01	352.443,47
69	667.348,62	373.141,17	369.553,27	365.965,37	362.377,48
70	682.467,02	381.594,46	377.925,28	374.256,11	370.586,93
71	697.638,55	390.077,47	386.326,72	382.575,98	378.825,23
72	712.962,81	398.645,87	394.812,74	390.979,61	387.146,47
73	728.493,98	407.329,97	403.413,33	399.496,70	395.580,06
74	744.177,85	416.099,44	412.098,49	408.097,53	404.096,58
75	759.961,78	424.924,87	420.839,05	416.753,23	412.667,42
76	775.899,21	433.836,12	429.664,62	425.493,11	421.321,61
77	792.098,97	442.894,05	438.635,45	434.376,85	430.118,26
78	808.343,33	451.976,91	447.630,98	443.285,05	438.939,12
79	824.741,24	461.145,64	456.711,55	452.277,45	447.843,36
80	839.355,79	469.317,21	464.804,55	460.291,88	455.779,22
81	853.906,74	477.453,23	472.862,34	468.271,44	463.680,54
82	868.702,95	485.726,38	481.055,93	476.385,49	471.715,04
83	883.483,11	493.990,56	489.240,65	484.490,74	479.740,83
84	898.484,54	502.378,45	497.547,89	492.717,33	487.886,77
85	913.467,02	510.755,76	505.844,64	500.933,53	496.022,42
86	928.674,49	519.258,85	514.265,98	509.273,11	504.280,23
87	943.861,00	527.750,24	522.675,72	517.601,20	512.526,67
88	959.276,30	536.369,54	531.212,15	526.054,75	520.897,35
89	974.666,02	544.974,55	539.734,41	534.494,27	529.254,13
90	987.951,00	552.402,71	547.091,14	541.779,58	536.468,01
91	1.001.287,84	559.859,87	554.476,60	549.093,33	543.710,06
92	1.014.678,41	567.347,07	561.891,81	556.436,55	550.981,29
93	1.027.984,76	574.787,18	569.260,38	563.733,58	558.206,78
94	1.041.477,67	582.331,60	576.732,26	571.132,91	565.533,57
95	1.055.020,54	589.903,96	584.231,81	578.559,65	572.887,50
96	1.068.615,28	597.505,32	591.760,07	586.014,83	580.269,59
97	1.082.123,84	605.058,49	599.240,62	593.422,75	587.604,88
98	1.095.820,87	612.717,05	606.825,54	600.934,03	595.042,52
99	1.109.569,76	620.404,60	614.439,17	608.473,74	602.508,31